

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	45
DIFESA (IV) .....	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	157
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	284

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!-PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	<i>Pag.</i>	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	288
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	290
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	292

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione) .....	3
--	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 7 dicembre 2017. – Presidenza  
del presidente Tancredi TURCO.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).**  
(Parere alla Commissione V).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dopo aver illustrato le linee generali del provvedimento per i profili di competenza del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4768, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nel testo approvato dal Senato;

ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 1, comma 322)

finalizzata ad operare una delegificazione “ai sensi dell'articolo 17, comma 2,” della legge n. 400 del 1988;

rilevato altresì che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i Regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di bilancio non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

il comma 235 dell'articolo 1 prevede che il Commissario straordinario per l'Universiade di Napoli 2019 sia nominato con DPCM, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, derogando così implicitamente alla normativa vigente; si ricorda infatti che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che i commissari straordinari del Governo chia-

mati a “realizzare specifici obiettivi determinati” siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il comma 293 dell’articolo 1 prevede l’applicazione alle attività enoturistiche delle disposizioni fiscali di favore “di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413”, che tuttavia risulta composta da 78 articoli; appare pertanto opportuno chiarire a quali specifiche disposizioni della legge si faccia riferimento;

il comma 346 dell’articolo 1 richiama, in relazione all’equiparazione del personale di ricerca non contrattualizzato dell’Istituto nazionale di astrofisica con lo stato giuridico ed economico dei professori universitari, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 296 del 1999, che tuttavia risulta abrogato; appare opportuno fare riferimento all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 296 del 1999;

il comma 486 consente, per la realizzazione delle opere connesse ai campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020-2021, di “ridurre fino a dieci giorni [...] il termine di cui all’articolo 32” del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016); si segnala che, tuttavia, tale norma del codice dei contratti pubblici prevede una varietà di termini, in relazione alle diverse fasi delle procedure di affidamento;

si ravvisa un problema di coordinamento tra le lettere f) e g) del comma 666 dell’articolo 1; la lettera f) prevede infatti una proroga al 31 dicembre 2018 della generalità delle graduatorie dei concorsi del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mentre la lettera g) prevede una proroga alla medesima data per una specifica graduatoria di concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

alcune disposizioni prevedono il ricorso a decreti di natura non regolamentare: si richiamano in particolare, all’articolo 1, il comma 3, n. 10, capoverso 3-*quater* (funzionamento del fondo nazionale per l’efficienza energetica) e i commi 159 (“comitato agevolazioni” chiamato ad amministrare il fondo per i crediti all’esportazione), 299 (accesso al fondo per l’emergenza avicola) e 648 (trasferimento a Fintecna dei patrimoni di società statali in liquidazione); a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l’utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

si riscontrano alcune modifiche implicite di atti legislativi vigenti, in contrasto con il paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di utilizzare la modifica testuale; si segnalano in particolare, all’articolo 1, i commi 15 (proroga del cd. “iperammortamento”); 79 (aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento); 95 (esodo anticipato per i lavoratori anziani); 105 (prestazione a favore dei malati di mesotelioma) 141 (cosiddetto *bonus* bebé) e 170 (fondo di rotazione per le vittime di reati);

alcune disposizioni modificano norme entrate in vigore solo da poche settimane, con una modalità di produzione normativa, come più volte segnalato dal Comitato, sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente; si segnalano in particolare, all’articolo 1, i commi da 107 a 114 che modificano in più punti il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di reddito di inclusione e il comma 674 che differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli di cui all’articolo 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161;

alcune disposizioni incidono in modo improprio – perché di rango primario –

su fonti subordinate ovvero su materie già affidate a fonti subordinate o a provvedimenti; si segnalano in particolare, all'articolo 1, il comma 139 (modifica della composizione della Commissione centrale per le cooperative); 140 (attribuzione all'Officina grande riparazione ETR di Bologna della qualifica di sito di interesse nazionale) e 558 (modifica del decreto del Ministro dell'economia n. 40 del 2008 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

il comma 142 dell'articolo 1 consente di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia, l'importo annuo dell'assegno del cd. *bonus* bebé e dei valori dell'ISEE stabilito dal precedente comma 141, alla lettera *b*); si tratta di una disposizione che affida quindi ad una fonte subordinata il compito di incidere su norme di rango legislativo, con una procedura di "delegificazione" difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

la lettera *a*) del comma 187 dell'articolo 1 novella l'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016; tale novella tuttavia, da un lato, non risulta più testualmente riferibile alla norma come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 148 del 2017, dall'altro lato, ne riprende sostanzialmente il contenuto;

il comma 261 dell'articolo 1, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, richiama il comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che, tuttavia, ha modificato l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012; appare pertanto necessario, ai sensi del paragrafo 3, lettera *c*) della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, fare riferimento all'atto modificato e non all'atto modificante;

alcune disposizioni appaiono in contrasto con l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 il quale prevede che "ogni norma che sia diretta a sostituire, modi-

ficare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate"; in particolare:

i commi 305-308 dell'articolo 1, nell'attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, sembrano abrogare solo implicitamente l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. "codice ambientale"), che attualmente disciplina le competenze in materia di ciclo di rifiuti;

il comma 344 dell'articolo 1, nel prevedere un nuovo sistema per la progressione della carriera dei docenti universitari, sembra abrogare solo implicitamente le disposizioni in materia recate dall'articolo 8 della legge n. 240 del 2010;

i commi 321 e 322 dell'articolo 1, nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", pongono alcuni profili problematici per quanto attiene il corretto utilizzo degli strumenti di delegificazione previsti dall'ordinamento; in particolare:

il comma 321 prevede che lo statuto dell'Agenzia sia approvato con DPCM "nel rispetto degli articoli 8 e 9" del decreto legislativo n. 300 del 1999; tuttavia il citato articolo 8, in relazione allo statuto delle agenzie fiscali, prevede che questo sia adottato secondo la procedura prevista in materia di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

il comma 322 prevede che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia sia predisposto con regolamento di delegificazione "ai sensi dell'articolo 17, comma 2" della legge n. 400 del 1988; al riguardo andrebbe approfondita l'effettiva necessità di procedere con regolamento di delegificazione, introducendo, in tal caso, speci-

fiche “norme regolatrici della materia” come previsto appunto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si provveda a sopprimere, ai commi 3, n. 10, capoverso 3-*quater*, 159, 299 e 648 dell’articolo 1, il riferimento alla natura non regolamentare dei decreti previsti da tali disposizioni;

si provveda a sopprimere, per le ragioni esposte in premessa, la lettera *a*) del comma 187 dell’articolo 1;

sia verificata la coerenza del comma 142 dell’articolo 1, che consente a una fonte secondaria di modificare il contenuto di una disposizione di rango legislativo, con la corretta procedura di delegificazione prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

si preveda, al comma 321 dell’articolo 1, che lo statuto dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia “Italia Meteo” sia adottato non con DPCM ma con decreto del Presidente della Repubblica e con la procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in coerenza, d’altra parte, con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 richiamato dalla medesima disposizione;

sia approfondita, al comma 322 dell’articolo 1, l’effettiva necessità di procedere con regolamento di delegificazione per l’adozione del regolamento di organizzazione della citata Agenzia nazionale, introducendo, in tal caso, specifiche

“norme regolatrici della materia” come previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l’opportunità di:

procedere, al comma 235 dell’articolo 1, alla nomina del Commissario straordinario per le Universiadi di Napoli del 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, applicando la procedura prevista dall’articolo 11 della legge n. 400 del 1988, anziché con DPCM;

chiarire, al comma 293 dell’articolo 1, a quali specifiche disposizioni della legge n. 413 del 1991 si faccia riferimento;

sostituire, al comma 346 dell’articolo 1, le parole: “dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296” con le seguenti: “dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296”;

specificare, al comma 486 dell’articolo 1, a quale dei termini previsti dall’articolo 32 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) si faccia riferimento;

porre rimedio ai problemi di coordinamento tra le lettere *f*) e *g*) del comma 666 dell’articolo 1;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito l’opportunità di:

riformulare in termini di novella le disposizioni di cui ai commi 15, 79, 95, 105, 141 e 170 dell’articolo 1;

riformulare le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 558 dell’articolo 1 nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;



fare riferimento, al comma 261 dell'articolo 1, all'articolo 15, comma 14, della decreto-legge n. 95 del 2012, anziché al comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

inserire, ai commi da 305 a 308 dell'articolo 1, l'abrogazione esplicita dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

inserire, al comma 344 dell'articolo 1, l'abrogazione esplicita delle corrispondenti disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 240 del 2010;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

in presenza di un disegno di legge di 19 articoli, dei quali uno però suddiviso in 684 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'ap-

plicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, “ *al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa* ”. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 12.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	21
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	10
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	10
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

##### La seduta comincia alle 12.10.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Giuditta Pini 1.4 e Baruffi 1.19.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fabbri 4768/I/1.1 e Giorgis 4768/I/1.2. Invita al ritiro dell'emendamento Cozzolino 4768/I/1.3, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4768/I/1.5, invitando al ritiro degli emendamenti Cozzolino 4768/I/1.6 e 4768/I/1.7, sui quali altrimenti il parere sarebbe



contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 4768/I/1.8, invitando al ritiro degli emendamenti Cecconi 4768/I/1.9 e Mazziotti di Celso 4768/I/1.10, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti di Celso 4768/I/1.11, Fabbri 4768/I/1.12 e 4768/I/1.13, Mattiello 4768/I/1.14 e 4768/I/1.15. Esprime parere contrario sull'emendamento Frusone 4768/I/1.16, invitando al ritiro dell'emendamento Mazziotti di Celso 4768/I/1.17, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4768/I/1.18.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del PD.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Fabbri 4768/I/1.1 (*vedi allegato 1*) e Giorgis 4768/I/1.2 (*vedi allegato 1*). Respinge poi l'emendamento Cozzolino 4768/I/1.3.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Fabbri 4768/I/1.5.

La Commissione accantona l'emendamento Fabbri 4768/I/1.5, respingendo, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Cozzolino 4768/I/1.6 e 4768/I/1.7. Approva, quindi, l'emendamento Cozzolino 4768/I/1.8 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur condividendo la finalità dell'emendamento Cecconi 4768/I/1.9, fa notare che su di esso ha espresso un invito al ritiro, in quanto l'intervento proposto, che riguarda una parte specifica di dipendenti, s'innesterebbe nell'ambito di un processo di riordino complessivo delle carriere di tutto il personale, rischiando di metterne in

discussione i criteri di pari ordinazione concordati con le parti.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente che intende insistere per la votazione di tale proposta emendativa volta a rimuovere una disparità che colpisce i vice ispettori della Polizia di Stato di cui al nono concorso, armonizzando le conseguenti immissioni in ruolo. Fa presente che, in ogni caso, intende ripresentare anche presso la V Commissione tale proposta emendativa, che, a suo avviso, consentirebbe anche di far conseguire un risparmio di risorse finanziarie pubbliche, atteso che scongiurerebbe l'instaurarsi di un contenzioso giurisdizionale nel quale risulterebbero molto probabilmente come vincitori i ricorrenti.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 4768/I/1.9.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, ritira i propri emendamenti 4768/I/1.10 e 4768/I/1.17.

Con riguardo al proprio emendamento 4768/I/1.11, desidera precisare che la copertura individuata deve intendersi riferita al dimezzamento delle risorse stanziare per il funzionamento del CNEL.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mazziotti di Celso 4768/I/11, Fabbri 4768/I/12 e 4768/I/13, Mattiello 4768/I/14 e 4768/I/15 (*vedi allegato 1*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Frusone 4768/I/1.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Frusone 4768/I/1.16 e approva l'emendamento Fabbri 4768/I/1.18 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4768/I/1.5, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 4768/I/ 1.5 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge C. 4768 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore sulle parti di competenza del disegno di legge C. 4768 del Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo).

Nomina, altresì, il deputato Emanuele Fiano, relatore presso la Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**Atto n. 480.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), di cui illustra il contenuto, facendo notare che essa tiene conto del dibattito svolto in Commissione. Fa presente che rispetto alla versione precedente, la proposta in esame reca una nuova lettera e), che non riguarda più la circoscrizione della Camera Lombardia 1, bensì la circoscrizione della Camera Lombardia 3, nella quale si ritiene opportuno ridefinire i collegi uninominali 05 (Bergamo) e 07 (Treviglio), in modo che i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Orio al Serio siano sottratti dal collegio uninominale 05 (Bergamo) per essere aggregati al collegio 07 (Treviglio). Evidenzia, inoltre, che, recependo l'orientamento prevalente dei gruppi, volto ad una diminuzione delle proposte di modifica da suggerire al Governo, nella nuova versione del suo parere è stata espunta la lettera f), che riguardava la circoscrizione del Senato Lombardia.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al relatore se, ad eccezione della modifica testé illustrata, la sua proposta di parere è identica a quella di ieri e se è identica al parere approvato dalla 1<sup>o</sup> Commissione del Senato, di cui peraltro si è a conoscenza ovviamente solo in modo informale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa notare che le uniche modifiche apportate alla sua proposta di parere riguardano quelle testé citate a proposito della Lombardia, facendo presente, peraltro, che l'osservazione recata alla lettera e) della proposta in esame non è contenuta nel parere che secondo notizie informali è stato approvato al Senato questa mattina. Fa notare altresì che il parere approvato al Senato

differisce dalla sua proposta di parere anche per altri aspetti, atteso che nel parere dell'altro ramo del Parlamento vi sono osservazioni riguardanti la circoscrizione del Senato Emilia Romagna e la circoscrizione del Senato Campania, non contenute nella sua proposta di parere. Mette a disposizione della Commissione anche una documentazione dettagliata con la quale fornisce delucidazioni circa i motivi prettamente tecnici alla base di tali modifiche proposte alla lettera e) delle sue osservazioni. Fa presente che tale documentazione si aggiunge a quelle già inoltrata per le vie brevi ai gruppi nella mattinata odierna, che faceva riferimento alla versione precedente della sua proposta di parere.

Andrea CECCONI (M5S) condivide che nella nuova proposta di parere del relatore sia stata tolta la modifica che riguardava la circoscrizione Lombardia 1, nel quadro del riequilibrio tra i bacini elettorali di Camera e Senato. In questa chiave gli sembra che vada anche la modifica proposta della circoscrizione Lombardia 3. Più preoccupante, in base alle informazioni che si hanno, sembra il parere che sarebbe stato approvato dalla 1° Commissione del Senato, che riguarderebbe la modifica dell'Emilia Romagna e, in particolare, il ridisegno della circoscrizione Campania 1 con un intervento che definisce singolare e che desta sospetti di interessi elettorali. Ribadisce, quindi, l'invito al Governo che solitamente accetta le osservazioni del Parlamento, a non accettare integralmente le modifiche proposte o, perlomeno, a non tenere conto di quelle da ultimo proposte al Senato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) esprime la sua netta contrarietà alla proposta di parere presentata dal relatore, facendo notare che l'unica modifica apportata nella nuova versione riguarda un punto sul quale i gruppi del Pd e di FI-PdL hanno raggiunto nel frattempo un accordo. Si tratta, a suo avviso, di uno scambio politico, per cui il gruppo di Fi-PdL, contrariamente a quanto dichiarato in Commis-

sione, acconsente di dare il via libera ad un provvedimento insensato, pur di giungere ad una soluzione gradita in una regione, la Lombardia, ritenuta strategica per le prossime elezioni. Evidenzia come la nuova proposta di parere del relatore non affronta i nodi cruciali del provvedimento in esame.

Ritiene, infatti, che si sia di fronte ad un'operazione di complessiva riscrittura dei collegi da parte della maggioranza, tesa a perseguire il proprio tornaconto elettorale. Dopo aver espresso rammarico per il fatto che non è stata accolta la sua proposta di accorpate taluni collegi nell'area urbana di Roma, fa notare che un'analoga operazione è stata invece portata avanti in Toscana, nell'area metropolitana di Firenze. Evidenzia come lo scopo perseguito dalla maggioranza e dal Governo sia stato quello di delineare una mappatura *ad hoc* dei collegi, al solo fine di propiziare la vittoria del candidato che probabilmente verrà presentato in certi territori. Cita, ad esempio, i casi di accorpamento di taluni comuni, spostati da un collegio ad un altro, in relazione alla circoscrizione Toscana, o quelli di alcuni comuni della Campania, spostati nel collegio di Salerno e Torre del Greco, al solo fine di favorire la vittoria dei propri candidati in zone tradizionalmente favorevoli al PD. Clamoroso poi è, a suo avviso, della Basilicata, riguardante Melfi, ricondotta nel collegio di Matera con un'operazione a suo avviso assurda, non supportata da alcuna valida motivazione tecnica o geografica e alimentata solo dalle proprie convenienze politiche. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame rappresenti la degna conclusione di un percorso scellerato di riforme malriuscite, contrassegnato da forzature parlamentari, furbizie politiche e violenze istituzionali, che, a suo avviso, sarà probabilmente sanzionato, come sempre avvenuto sinora, dai cittadini elettori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa notare che l'intervento del deputato D'Attorre sarebbe più adatto nell'ambito di un *talk show* svolto in tempi di campagna elettorale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che le dichiarazioni testé rese dal deputato Fiano testimonino il suo imbarazzo rispetto al provvedimento in esame. Comprende, dunque, lo stato emotivo del deputato Fiano, al quale peraltro esprime solidarietà personale, avendo egli dovuto svolgere il ruolo di relatore su un provvedimento da lui giudicato a dir poco discutibile.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, sottolinea che il deputato D'Attorre nel suo intervento ha affrontato argomenti assolutamente fuori tema.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, auspica un andamento ordinato dei lavori esenza esasperazione dei toni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), concludendo il suo intervento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) constata la mancanza di margini per ridiscutere il parere proposto dal relatore. Ricorda che nella seduta di ieri aveva chiesto un'ulteriore riflessione su una osservazione di buon senso avanzata dal suo gruppo in merito alla suddivisione della città di Roma, ma il relatore ha ritenuto di non doverne tenere conto. Condivide quanto affermato dal deputato D'Attorre sul fatto che alcune modifiche, come ad esempio quelle riguardanti la Toscana e la Campania, siano dovute a scopi meramente elettorali e personalistici. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che apporta modifiche peggiorative a una legge già di per sé pessima e che, lo dice ai deputati del Partito Democratico, non contribuiranno a far vincere le elezioni alla loro forza politica. A suo avviso, visto il risultato prodotto, sarebbe stato meglio lasciare inalterato il lavoro della Commissione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) fa notare che nel dibattito odierno ci si è troppo

concentrati sulle modifiche proposte dal relatore e poco sul lavoro svolto dalla Commissione tecnica, che ritiene sia stato oggettivo e basato su criteri meramente tecnici. Nonostante ritiene sia possibile muovere dei rilievi critici all'attuale configurazione dei collegi, soprattutto in relazione ai collegi di Bergamo e Varese, fa notare che le modifiche proposte nella proposta di parere sono volte a limare un lavoro in gran parte già definito e non appaiono suscettibili di alterare in modo sostanziale le sorti delle prossime elezioni, tenuto conto che peraltro non è ancora chiaro il quadro delle coalizioni dei diversi schieramenti. Manifesta dunque soddisfazione per il completamento del percorso legislativo che ha condotto ad una riforma che consentirà finalmente ai cittadini di votare.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che la discussione sullo schema di decreto in esame sia in linea con il senso di responsabilità dimostrato dal Parlamento con l'approvazione di una legge elettorale che ha consentito di non andare a votare con un sistema residuo da due sentenze della Corte costituzionale. Proprio in linea con questo senso di responsabilità, il suo gruppo non ha proposto modifiche allo schema di decreto, ritenendo valido il lavoro svolto dalla Commissione tecnica talmente oggettivo che, non a caso, ha scontentato molti. Forza Italia, tramite i deputati Occhiuto e Gregorio Fontana, aveva chiesto al relatore di diminuire le proposte di modifica, cosa avvenuta. Per questi motivi preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare che il suo gruppo non ha proposto alcuna modifica al provvedimento, ritiene che il testo in esame, che il relatore intende stravolgere con la sua nuova proposta di parere, rappresenti l'ultimo disperato atto attraverso il quale alcuni gruppi, apportando modifiche ai collegi fuori delega e senza alcuna giustificazione tecnica, tentano di recuperare terreno ai

danni del M5S. Auspica che il Governo non recepisca i pareri parlamentari e mantenga inalterato l'impianto del lavoro svolto dalla Commissione tecnica. Fa presente che il suo gruppo vigilerà attentamente, intervenendo eventualmente nei territori, al fine di sensibilizzare le comunità interessate, portandole a conoscenza dei giochi politici attuati dai partiti di maggioranza.

Francesco SANNA (PD) si sorprende della totale adesione del deputato Toninelli al lavoro della Commissione tecnica, una posizione, se gli si passa la battuta, da movimento situazionista e da rinuncia al ruolo parlamentare. Sottolinea infatti come il lavoro della Commissione tecnica sia stato condotto sulla traccia politica delineata dal Parlamento con la sua delega, fondata sul rispetto, ove possibile, dei collegi elettorali del 1993. È chiaro che la fotografia dell'Italia di oggi non può essere identica ai confini delineati nel 1993, che vanno ricostruiti con riguardo sia ai cambiamenti demografici sia al mutamento delle realtà territoriali. Il parere proposto dal relatore si muove in questa direzione, cercando di privilegiare, nei limiti del possibile, l'unità delle province o l'integrità dei sistemi locali. È un lavoro che si integra con quello condotto dalla Commissione tecnica che si è mossa, lo ribadisce, su un sentiero tracciato dal Parlamento e, quindi, dalla politica. Con riferimento alla sua regione, la Sardegna, condivide l'osservazione proposta dal relatore che va letta, ovviamente, nel rispetto del principio di delega. Per questi motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, si dichiara dispiaciuto per alcuni toni utilizzati nel dibattito odierno, rilevando, tuttavia, che talune considerazioni del deputato D'Attorre – verso il quale, in ogni caso, nutre stima e simpatia – non possono essere in alcun modo accettate, dal momento che mettono in discussione il suo ruolo di relatore. Ritene di aver svolto un

lavoro basato su criteri oggettivi e tecnici, senza alcuna finalità politica, tenendo conto delle questioni emerse nel dibattito. Ribadito, peraltro, come le limitate modifiche proposte riguardino solo una piccola percentuale dei territori coinvolti, incidendo solo su un numero ristretto di configurazioni territoriali rispetto alle 445 complessive, si chiede come sia possibile parlare, come ha testé fatto il deputato Toninelli, di stravolgimento del lavoro della Commissione tecnica. Si tratta, dunque, a suo avviso, di spostamenti talmente ridotti da far ritenere priva di fondamento qualsiasi teoria con la quale si intende far credere che dietro all'intervento della maggioranza si celino motivazioni politiche. Dopo aver ringraziato tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto, fa notare che, nella stesura della nuova versione della sua proposta di parere, si è coordinato, per quanto possibile, con l'altro ramo del Parlamento, nel tentativo di elaborare proposte di parere il più possibile coerenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.**

**Atto n. 482.**

(*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame reca la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco introdotte dal medesimo decreto legislativo. Il Fondo, con un importo pari



a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni di euro a decorrere dal 2018, è destinato a dare un riconoscimento economico al personale non dirigente, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria una tantum, nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal citato decreto legislativo n. 97 del 2017.

Ricorda che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante la revisione e il riassetto delle strutture organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124. La riforma ha accresciuto le funzioni e le responsabilità del Corpo dei vigili del fuoco, affidandogli, tra l'altro, il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico e concentrando sul Corpo i compiti in materia di spegnimento degli incendi boschivi. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di compiti in precedenza svolti dal Corpo forestale dello Stato, trasferiti ai vigili del fuoco ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016, emanato in attuazione della medesima delega recata dalla legge n.124 del 2015. Al Corpo dei vigili del fuoco è stata, tra l'altro, trasferita la flotta aerea e una parte del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato. Come già detto, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2015 ha istituito, a partire dall'anno 2017, il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, e le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo conseguenti appunto alla revisione ordinamentale operata dal medesimo decreto legislativo. Il nuovo Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico». Al Fondo è assegnata una dotazione di 39,7 milioni di euro per il 2017 e 81,730 milioni di euro

a decorrere dal 2018; a questi sono da attribuirsi ulteriori importi da determinarsi con proprio decreto da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 17 novembre 2017 che ha incrementato la dotazione del fondo, rispettivamente per 19,3 e 21,3 milioni di euro e che risulta pertanto di 59 milioni di euro per il 2017 e di 103,3 milioni a decorrere dal 2018. Il medesimo articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2015 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo su proposta del Ministro dell'interno e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può prevedere l'aumento del valore delle componenti retributive – diverse dal trattamento stipendiale – in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei dirigenti, e la misura del suddetto incremento deve essere definita mediante procedure negoziali. Inoltre, può contenere la previsione di esenzioni fiscali del trattamento economico accessorio per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che percepiscono un reddito annuo utile a fini fiscali non superiore a 28 mila euro. Per questo intervento fiscale, viene esplicitamente messo un tetto di spesa massima annua, pari ad un milione di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro, potrà riservare una quota del fondo, destinandola a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e di ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali può essere comunque adottato.

Lo schema di decreto in esame, emanato in ottemperanza alla normativa descritta, consta di tre articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, l'oggetto e finalità del provvedimento, stabilendo che le risorse del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico disponibili nel 2017 siano destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale e degli accresciuti compiti di natura operativa derivanti sia dalla revisione ordinamentale operata dal decreto legislativo n. 97 del 2017 sia, tra l'altro, dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, tra cui la lotta attiva contro gli incendi boschivi, disposte dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Le categorie interessate dalle misure economiche sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».

L'articolo 2, comma 1, provvede alla ripartizione delle dotazioni del fondo. La lettera *a)* dispone che una prima quota, pari all'intera somma a disposizione per l'anno 2017, 59 milioni di euro – con decorrenza dal 1° ottobre 2017 – e buona parte di quella stanziata a decorrere dal 2018, 87 milioni di euro, è destinata all'incremento retributivo del personale non dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1. L'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziate di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nel rispetto delle indicazioni recata dal comma 2. La lettera *b)* prevede che una seconda quota, pari a 16,03 milioni, a decorrere dall'anno 2018, è destinata invece al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda la natura di tali interventi, la disposizione in commento fa espressamente riferimento alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 97 del 2017 che può essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo

decreto legislativo, ossia entro l'8 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge di delega, la legge n. 124 del 2017. I nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province. Si ricorda al proposito che la I Commissione Affari Costituzionali della Camera si è espressa sullo schema di decreto legislativo con parere favorevole con condizioni e osservazioni il 3 maggio 2017. Il comma 2 dell'articolo 2, come già anticipato, individua alcune misure prioritarie di cui si dovrà tener conto nelle procedure negoziali volte a stabilire la destinazione della quota indicata nella lettera *a)* del comma 1: nell'ambito di tale quota, un importo massimo di 22 milioni per il 2017 e di 87 milioni dal 2018 dovrà essere destinato a: riconoscere una voce retributiva accessoria di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del personale non dirigente del Corpo, volta a valorizzare l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo n. 97 del 2017; incrementare l'indennità di rischio e quella mensile, in connessione ai nuovi compiti di natura operativa e alle condizioni di impiego previsto dal medesimo decreto legislativo n.97 del 2017. Il comma 3 precisa che, per il solo 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, pari a 59 milioni di euro, e nella misura minima di 37 milioni di euro secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sempre attraverso le procedure negoziali di cui sopra, viene altresì valorizzato l'eccezionale impegno del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure un tantum di incremento della retribuzione accessoria.

Evidenzia, infine, che l'articolo 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma di legge.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 dicembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato)****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:*

92-*bis*. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo. ».

**4768/I/ 1. 1.** Fabbri, Marchi, Guerra, Piccione.

*Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:*

126-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

**4768/I/ 1. 2.** Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri, Piccione.

*Dopo il comma 171 inserire i seguenti:*

171-*bis*. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di

soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.

171-*ter*. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1°

ottobre 2018. In caso di incapacità delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

171-*quater*. Gli oneri derivanti dal comma 171-*ter* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.945.854;  
2019: –12.124.370;  
2020: –12.124.370.

**4768/I/ 1. 5.** Fabbri, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini, Piccione, Impegno.

*Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:*

174-*bis*. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

174-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.

**4768/I/ 1. 8.** Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

*Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione »Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma « Organi costituzionali », apportare le seguenti variazioni:*

2018:  
CP: –3.561.258;  
CP: –3.561.737;

2019:  
CP: –3.561.737;  
CS: –3.561.258;

2020:  
CS: –3.561.737;  
CS: –3.561.737.

**4768/I/ 1. 11.** Mazziotti di Celso.

*Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:*

All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».

**4768/I/ 1. 12.** Fabbri, Marchi, Guerra, Piccione.

*Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:*

370-*bis*. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

*370-ter.* Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/I/ 1. 13.** Fabbri, Piccione.

*Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:*

*374-bis.* L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-*bis*, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**4768/I/ 1. 14.** Mattiello, Fabbri, Piccione.

*Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:*

*374-bis.* L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria

a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

**4768/I/ 1. 15.** Mattiello, Fabbri, Piccione.

*Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: ad eccezione della con la seguente: la;*

*b) sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.*

**4768/I/ 1. 18.** Fabbri, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini, Piccione.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali;

ricordato, quanto al tema della sicurezza, che i commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 e che a tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo;

ricordato poi, sempre per quanto concerne le politiche di immigrazione, che talune disposizioni della sezione I (articolo 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio;

valutati poi i commi 464-466, che riguardano risorse per province e città metropolitane;

osservato che il comma 665, lettera a), in particolare, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane);

preso atto che le lettere da a) a g) del comma 666, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche (tra cui Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco);

valutato poi, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8), che si articola in 6 missioni e 12 programmi, dal quale si evince come, anche nel 2018, la maggior entità delle

risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che, insieme con la missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano, rispettivamente, circa il 46 per cento e il 32 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo;

confermato, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5 per cento degli stanziamenti complessivi;

fatto notare che le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 69,2 milioni di euro per il 2018, in linea con i dati del 2017, e che le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 67,3 milioni per il 2019 e di 62,3 milioni di euro per il 2020;

valutati gli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), rientranti nella competenza della I Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

e trasmette gli emendamenti approvati.



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  
(Atto n. 480)**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480);

tenuto conto che:

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (articolo 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (articolo 2 – Tabelle B.1 e B.2);

le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio;

al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che comprendono aree sub-comunali delle

città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune;

andrebbe, in proposito, valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

andrebbe, al contempo, valutata l'opportunità di fare altresì riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad altra regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvato il 22 novembre 2017 e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*),

comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Il testo approvato dal Parlamento (C. 4653) prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine»;

appare dunque opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominali ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;

evidenziato che:

nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte-01 per garantire la coerenza economico-sociale del territorio unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05-Ivrea e Piemonte 1-07 Settimo Torinese e aggregando, di conseguenza, il collegio della Camera Piemonte 1-09 Pinerolo con il collegio Piemonte 1-08 Moncalieri;

nella circoscrizione della Camera Lombardia 3, per assicurare una maggiore coerenza del bacino territoriale, i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Orio al Serio sono sottratti dal collegio uninominale 05 (Bergamo) per essere aggregati al collegio 07 (Treviglio);

nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella

relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo ha alla base il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, metodo ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 3 della legge n. 165/2017 necessarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare togliendo dal collegio 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e spostandoli al collegio 09 (Lucca); togliendo dal collegio 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano spostandoli al collegio 06 (Pistoia); spostando i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio 12 (Siena) al collegio 14 (Grosseto), tutti comuni in provincia di Grosseto; spostando il comune di Castelfiorentino dal collegio 11 (Poggibonsi) al collegio 04 (Empoli) per compensare la popolazione; spostando il comune di Camaiore dal 09 (Lucca) a quello 08 (Massa che comprende Carrara) anche in questo caso per compensare la popolazione; togliendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio 07 (Arezzo) per assicurare maggior omogeneità territoriale;

nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo

l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpendo collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza è opportuno spostare il collegio uninominale 04 (Empoli) dal collegio plurinominale 02 al collegio plurinominale 03 e spostare il collegio uninominale 05 (Prato) dal collegio plurinominale 03 al collegio plurinominale 01;

nella circoscrizione della Camera Umbria, si evidenzia l'esigenza, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, di spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa – alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire due collegi uninominali della Camera spostando i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio 02 (Civitavecchia) al collegio 01 (Viterbo) e

spostare il comune di Mazzano Romano dal collegio 01 (Viterbo) al collegio 02 (Civitavecchia);

nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale 03 (Pescara) per aggregarlo al collegio uninominale 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;

nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, spostare i comuni di Casandrino e Melito di Napoli dal collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania) al collegio uninominale 04 (Casoria) e spostare i comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio 04 (Casoria) al collegio 01 (Giugliano in Campania); in conformità al criterio di delega relativo al rispetto delle caratteristiche storico-culturali e in considerazione dei sistemi locali, al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscorecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola), i cui territori concorrono alla definizione di un sito unico per importanza archeologica, storica e culturale, oltre a cadere nello stesso distretto sociosanitario e nello stesso sistema territoriale standard (STS) definito dal Piano Territoriale Regionale;

nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, si riuniscano nei collegi i comuni della provincia di Catania e pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i co-

muni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree anche in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto di

bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

rilevato che i collegi uninominali del Senato dovrebbero di conseguenza tenere conto, ove possibile, delle suddette ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera così da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

b) all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

c) per le medesime ragioni, all'articolo 3, appare altresì opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, an-

rebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;

*d)* nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01 aggregando i due collegi uninominali della Camera 05-Ivrea e 07 Settimo Torinesi appartenenti alla Circoscrizione Piemonte 1, e unificando di conseguenza, nel collegio uninominale Senato Piemonte 02 i collegi uninominali della Camera 09 Pinerolo e 08 Moncalieri in modo che sia meglio garantita la coerenza economico-sociale del territorio;

*e)* nella circoscrizione della Camera Lombardia 3, per assicurare una maggiore coerenza del bacino territoriale, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 05 (Bergamo) e 07 (Treviglio) in modo che i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Orio al Serio siano sottratti dal collegio uninominale 05 (Bergamo) per essere aggregati al collegio 07 (Treviglio);

*f)* nella circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, ridefinendo i confini dei collegi uninominali della Camera, secondo quanto evidenziato in premessa;

*g)* nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza, secondo quanto rappresentato in premessa, i relativi collegi plurinominali;

*h)* nella circoscrizione della Camera Umbria, appare opportuno, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

*i)* nella circoscrizione della Camera Lazio 2, per assicurare una migliore inte-

grità delle aree vaste, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 01 e 02 della Camera come evidenziato in premessa;

*l)* nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune di Silvi dal collegio uninominale 03 Pescara per aggregarlo al collegio uninominale 02 Teramo;

*m)* nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe essere opportuno ridefinire i confini dei collegi uninominali della Camera 01 e 04 in coerenza con quanto evidenziato in premessa; inoltre al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola);

*n)* nella circoscrizione della Camera Campania 2, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

*o)* nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, al collegio uninominale 04 (Acireale) appare opportuno: aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

*p)* nella circoscrizione Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e



del Senato e tenendo conto delle province sarde soppresse con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2006, quali rappresentative di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, (articolo 3, legge 165/2017) e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

*q)* nella circoscrizione della Camera Basilicata, appare opportuno valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di

Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e dovrebbero essere conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

*r)* si valuti infine l'opportunità di ridefinire l'articolazione dei collegi plurinominali del Senato della circoscrizione Sicilia al fine di evitare un'estensione territoriale disomogenea e in modo che risultino due collegi plurinominali cui sono attribuiti otto seggi ciascuno.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari .....	29
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	39

#### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. C. 4552 De Maria ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità. C. 4000 Di Lello e C. 4058 Rossomando ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	42
Sui lavori della Commissione .....	38

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 9.40.

**5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari.**

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la

risposta resa, con riferimento all'edilizia penitenziaria, rammenta che già a inizio legislatura, nel corso di alcune audizioni svolte in Commissione, era emersa la necessità, non solo di ristrutturare le carceri esistenti al fine di garantire una maggiore sicurezza delle stesse e maggior tutela del personale penitenziario, ma anche quella della costruzione di un nuovo istituto carcerario nella regione Campania. Fa presente, inoltre, che sebbene sia apprezzabile l'intervento normativo che ha consentito all'Amministrazione della giustizia di attingere alle graduatorie già esistenti per avviare le procedure finalizzate all'assunzione di oltre 800 unità che andranno a colmare il vuoto organico del corpo di polizia penitenziaria, tali assunzioni non risultano comunque sufficienti a far fronte



alle carenze della pianta organica che risulta essere in deficit.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 9.45.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### **La seduta comincia alle 9.45.**

**Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose.**

**C. 4552 De Maria.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge all'esame della Commissione persegue l'espresso obiettivo di introdurre misure di « contrasto della manipolazione e della distorsione dell'informazione », con particolare riferimento al fenomeno delle c.d. *fake news* (notizie false). La diffusione delle notizie risulta enormemente potenziata dal ricorso — quali mezzi di comunicazione di massa — a Internet e ai social media ivi presenti. Dalla rapidità di circolazione e dalla enorme quantità di informazioni in rete deriva l'impossibilità di controllarne in tempi rapidi provenienza e genuinità. La possibilità di condivisione delle informazioni tra utenti consente di riprodurre e divulgare all'infinito tali informazioni, anche nel caso in cui siano palesemente false. Tali notizie risultano talora veicolate sul web a fini di lucro da siti specializzati proprio in *fake news*, che ottengono pro-

fitti dallo sfruttamento economico dei banner pubblicitari presenti sul sito che pubblica scientemente notizie false.

Evidenzia che la diffusione di notizie false può comportare anche conseguenze penali, derivanti dalla loro pubblicazione e diffusione a un numero indeterminato di persone. In particolare, la pubblicazione in rete di una notizia falsa può essere certamente idonea a determinare la lesione dell'onore di una persona, così come la diffusione di notizie false potrebbe procurare allarme sociale. Nel primo caso può essere integrata la fattispecie delittuosa della diffamazione a mezzo stampa; nella seconda — che, per caratteristiche della fattispecie, si avvicina più alle fake news — potrebbero ricorrere gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'articolo 656 c.p.

Rammenta che tale disposizione — se il fatto non costituisce un più grave reato — sanziona con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico. La condotta illecita consiste quindi nella diffusione, anche mediante pubblicazione, di una notizia così qualificata; quest'ultima è penalmente rilevante quando non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano l'identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile l'identificazione, e si differenzia quindi dalla « voce », caratterizzata da vaghezza e incontrollabilità (Cass., Sez. IV, sentenza 11 gennaio 1977).

Segnala che la Corte costituzionale (sentenza n. 19 del 1962) ha affermato che l'espressione « notizie false, esagerate e tendenziose » va letta come « una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato »; in particolare, ha precisato che le « notizie tendenziose » sono quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia in modo che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà (perché sono riferiti solo una parte degli

accadimenti, o perché l'esposizione è tale da determinare confusione fra la notizia e il commento). In relazione all'elemento soggettivo, la contravvenzione è punibile sia a titolo di dolo che di colpa: all'attribuzione soggettiva del reato, pertanto, non è necessario che l'agente sia stato consapevole della falsità della notizia, ove l'abbia ignorata per colpa. La pubblicazione appare come una specie della più ampia condotta di diffusione; l'articolo 656, dunque, pare sanzionare la trasmissione di notizie false, esagerate o tendenziose a un numero indeterminato di persone in qualunque forma.

Evidenza che, come si evince chiaramente sia dalla formulazione dell'articolo 656 che dalla sua collocazione sistematica nel codice penale, il bene tutelato non è la verità cronistica della notizia bensì l'ordine pubblico. Quello punito dall'articolo 656 è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia effettivamente verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse (Cassazione, Sez. I, sentenza n. 9475 del 1996). Il più serio limite alla perseguibilità penale dell'articolo 656 appare proprio l'accertamento dell'effettiva idoneità della falsa notizia a creare tale turbativa. Non è sanzionata, infatti, la divulgazione di notizie false inidonee a esporre l'ordine pubblico a pericolo.

Rammenta che l'articolo 656 del codice penale tutela l'ordine pubblico in senso lato e generico; in virtù della clausola di sussidiarietà espressamente prevista (« se il fatto non costituisce più grave reato »), la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose le quali espongono a pericolo o turbano l'ordine pubblico in qualche suo speciale aspetto, particolarmente tutelato dalla legge penale, integra il solo reato specifico, sempre che esso sia più grave della contravvenzione in esame; quest'ultima, ad esempio, risulta assorbita dai reati previsti dagli artt. 265 (disfattismo politico), 267 (disfattismo economico), 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di

prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), 661 (abuso della credulità popolare).

Segnala che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la nozione di ordine pubblico ha assunto diverse accezioni in relazione ai diversi valori tutelati dall'ordinamento. Particolarmente controverso è il rapporto fra l'incriminazione ai sensi dell'articolo 656 per turbamento dell'ordine pubblico e la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.) alla quale deve ricondursi l'attività di informazione. D'altro canto, all'articolo 21 Cost. non è previsto alcun limite oltre al buon costume (ultimo comma), nonostante molte delle condotte costitutive della manifestazione del pensiero siano idonee a ledere l'ordine pubblico. In particolare, in relazione alla libertà tutelata dall'articolo 21 Cost., la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (C. Cost, sent. n. 19/1962) la natura implicita e (in qualche modo) generalizzata del limite dell'ordine pubblico, inteso quale « bene collettivo, che non è danno della libertà di manifestazione del pensiero ». L'ordine pubblico, da intendersi come « ordine legale su cui poggia la convivenza sociale » costituisce « un bene inerente al vigente sistema costituzionale » ed è indubbio che « il mantenimento di esso – nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza – sia finalità imminente del sistema costituzionale. Sempre in relazione al rapporto con l'articolo 21 Cost., la stessa Corte costituzionale ha affermato che « la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali [...] debbono venir temperati con le esigenze di una tollerabile convivenza ». In questo senso, l'ordine pubblico deve essere inteso quale « ordine pubblico costituzionale [...] che deve essere assicurato ap-

punto per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo» (C. Cost, sent. n. 168/1971).

Fa presente che, stante la pervasività della rete, ben può essere che la pubblicazione o diffusione delle notizie false, esagerate o tendenziose che possano turbare l'ordine pubblico avvenga tramite la rete Internet. Tale aspetto pone la questione, da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, dei limiti della responsabilità dell'Internet provider per i contenuti illeciti da esso veicolati sul web.

Evidenzia che la disciplina di riferimento in materia è contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. La responsabilità del provider – più che in relazione alla tipologia dei diversi operatori – risulta graduata sulla base dell'attività da questi concretamente esercitata.

Rileva che, premesso che il provider risponde penalmente e civilmente – come chiunque – dei contenuti di cui sia esso stesso fornitore (content provider: si pensi soprattutto ai giornali *online*, ai motori di ricerca, alle Enciclopedie online), il d.lgs. 70/2003 stabilisce che il provider non è responsabile: per il semplice trasporto delle informazioni, cioè per la semplice fornitura dell'accesso a Internet o per la trasmissione in rete di informazioni caricate da altri; si tratta dell'access provider, l'operatore telefonico che fornisce la connessione alla rete o di chi trasmette solo le informazioni senza intervenire in alcun modo (articolo 14); per l'attività di memorizzazione temporanea di informazioni (cioè la memorizzazione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario di un servizio), di memorizzazione automatica (non richiede intervento di un operatore), intermedia (nella trasmissione, il provider agisce come mero intermediario) e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta. L'esonero

della responsabilità del provider (in tal caso, si parla di *caching provider*) opera a condizione che questi: non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione (articolo 15).

Fa presente che il provider non è altresì responsabile per l'attività di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (hosting) cioè l'attività più diffusa ed eterogenea (hosting provider) consistente per lo più nell'offrire ospitalità a un sito internet – gestito da altri in piena autonomia – sui propri server; tale attività può comprendere la gestione tecnica dei siti degli utenti, con conservazione dei data-log, la tenuta degli archivi del cliente nei propri server, la fornitura di servizi di varia natura e durata, lo sviluppo di software ecc. Il provider non è responsabile a condizione che: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (articolo 16).

Rammenta che in tutte e tre le tipologie di attività indicate, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003 ha escluso

espressamente: sia la sussistenza di un obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni veicolate o memorizzate sia un obbligo di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Evidenza che non risultano suffragate dalla giurisprudenza sia le interpretazioni che ravvisano una responsabilità oggettiva a carico del provider, sia il tentativo di applicare modelli di responsabilità soggettiva aggravata, come quelli dell'editore o del direttore responsabile. Il provider è, comunque, tenuto alla collaborazione con le autorità competenti. In particolare, deve: informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio Internet; fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Rileva che l'articolo 17, comma 3, prevede espressamente la responsabilità civile del provider «nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente».

Rammenta che il decreto legislativo n. 70 del 2003 prevede che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza possano esigere, anche in via d'urgenza, che il provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse da terzi (artt. 14, 15 e 16). Si prevede, quindi, un doppio binario, giudiziale e amministrativo volto alla tutela inibitoria, che si concreta con l'oscuramento di siti, blog e pagine web. Sul versante giudiziario, la magistratura può emettere (ex articolo 321 c.p.p.) un decreto

di sequestro preventivo dei siti web ospitati su server italiani che contengano contenuti illeciti, imponendo al provider interessato l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici che impediscano l'accesso al sito o alla pagina web. Tale possibilità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con un comunicato del 9 febbraio 2017, in occasione del Workshop organizzato alla Camera dei deputati per il Safer Internet Day, ha reso noto che si sta interessando al fenomeno delle fake news, con un proprio Osservatorio, coinvolgendo Facebook, Twitter, Google e tutti gli operatori di comunicazione e ha annunciato l'avvio di un tavolo tecnico per osservare gli effetti delle misure di autoregolamentazione. In occasione dello stesso Workshop, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che, contro il fenomeno delle bufale in rete, l'Antitrust sta lavorando sulla estensione del diritto di rettifica dalla stampa al web.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui contenuti della proposta di legge in discussione, segnala che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 656 del codice penale, trasformando l'attuale contravvenzione (punita con arresto o ammenda) in un delitto (punito con la reclusione). Inoltre, rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge: aggiunge, tra le modalità della condotta di diffusione o pubblicazione delle notizie, l'utilizzo della rete telefonica, di strumenti telematici o informatici; si tratta di una delle possibili modalità di diffusione («anche mediante l'utilizzo...») e non della sola modalità che caratterizza la condotta illecita; configura il reato non solo nel caso in cui le notizie possano turbare l'ordine pubblico, ma anche quando siano «atte» a turbare l'ordine pubblico ovvero ad arrecare un danno ingiusto alle persone; l'illecito viene dunque commesso sia nel caso di notizie atte a turbare l'ordine pubblico sia nel caso di notizie atte ad arrecare danno ingiusto alle persone; è integrata conseguentemente la rubrica dell'articolo 656 c.p.; punisce la condotta con la pena della reclusione da 3

mesi a 5 anni (come si è visto, oggi è prevista la pena dell'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a euro 309). L'entità della pena consente in astratto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (ex articolo 280 c.p.p.); prevede una fattispecie aggravata – pena aumentata fino a un terzo, ex articolo 64 c.p. – quando il fatto è commesso per fini di lucro, quando le notizie riguardano atti di violenza a sfondo razziale, sessuale, o « comunque » di natura discriminatoria.

Rileva che l'articolo 2 disciplina la procedura per ottenere la rimozione delle notizie false, esagerate o tendenziose, prevedendo che: il Garante per la privacy, su segnalazione da parte di terzi o di propria iniziativa, individua una condotta inquadabile come delitto ai sensi dell'articolo 656 c.p. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia, senza ritardo, al PM o alla polizia giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; il Garante per la privacy invia al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione telematica (che siano stati utilizzati per la pubblicazione o diffusione della notizia falsa) una richiesta di rimozione delle notizie false, esagerate o tendenziose (comma 1).

Ricorda che una definizione del « gestore del sito internet » è stata fornita dalla recente legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) che lo qualifica – ai fini di tale legge – come « il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte » di cyberbullismo.

Evidenzia, inoltre, che se il soggetto che riceve la richiesta del Garante non provvede entro 24 ore, alla rimozione provvede direttamente il Garante ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 2003), che informa della rimozione l'autorità giudiziaria (comma 2).

In proposito ricorda che il Codice per la protezione dei dati personali prevede all'articolo 154, tra i compiti del Garante, anche quelli di: « esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano » e di « vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità.**

**C. 4000 Di Lello e C. 4058 Rossomando.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che a Commissione è chiamata ad esaminare le abbinare proposte di legge Di Lello C. 4000 e Rossomando C. 4058 che intervengono sulla disciplina del legittimo impedimento dell'avvocato, in particolare dettando specifiche disposizioni volte alla tutela della maternità delle donne che esercitano la professione forense.



In proposito, segnala che l'ordinamento stabilisce, in relazione alle sole lavoratrici dipendenti il divieto di essere adibite al lavoro nel periodo di maternità compreso tra i due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto (articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Nel citato periodo, le lavoratrici hanno diritto al cd. congedo di maternità e ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione. Lo stesso Testo unico (articolo 20) prevede la flessibilità del congedo, potendo le lavoratrici dipendenti optare per un periodo diverso di assenza dal lavoro ovvero 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (a condizione che vi sia adeguata certificazione medica che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro). La legge, invece, non prevede analoga disposizione con riguardo all'attività di lavoro per le donne professioniste e lavoratrici autonome. In particolare, mentre alle donne avvocato è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità (articolo 70 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001) erogata dalla cassa Forense, il loro stato di gravidanza avanzata non è riconosciuto come legittimo impedimento a comparire in udienza.

Rileva che, perdurando l'assenza di una normativa generale in materia, numerosi sono stati i protocolli che gli uffici giudiziari sul territorio hanno stipulato con gli ordini degli avvocati per riconoscere la gravidanza avanzata delle professioniste come legittimo impedimento a comparire alle udienze civili e penali. Non esiste tuttavia un protocollo unico valido su tutto il territorio nazionale e la sua vincolatività potrebbe, in ogni caso, non essere uniformemente garantita come può fare una disposizione di legge.

Fa presente che la disciplina dell'impedimento dell'avvocato, pur qualificando l'impedimento come « legittimo », cioè conforme alla legge, non individua concretamente le cause idonee ad integrarlo. Una lunga elaborazione della giurisprudenza è

intervenuta a colmare il vuoto legislativo, ricercando nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi e individuando tra le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità di comparire, un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti. La giurisprudenza, sul punto che qui interessa, ha più volte ribadito la posizione secondo cui, per la donna che eserciti la professione forense, « il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie ... indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali ».

Nel passare ad una sintetica illustrazione del contenuto delle due proposte di legge, evidenzia che la proposta A.C. 4000 (Di Lello e altri) consta di 4 articoli e interviene su entrambi i codici di rito, riconoscendo in particolare una specifica ipotesi di legittimo impedimento della donna avvocato impegnata nella difesa d'ufficio o prestata in regime di gratuito patrocinio. L'articolo 1 modifica la disciplina del processo penale aggiungendo, dopo il comma 3, cinque nuovi commi all'articolo 420 del codice di procedura penale. Tale disposizione, relativa alla costituzione delle parti all'udienza preliminare in camera di consiglio, prevede in tale sede la partecipazione necessaria sia dell'imputato che del difensore. In particolare: il comma 3-bis dell'articolo 420 prevede, anzitutto, l'applicazione della citata disciplina del comma 3 anche quando l'assenza dell'avvocato all'udienza preliminare per la costituzione delle parti sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (da comunicare in cancelleria, senza indugio, anche a mezzo di posta elettronica certificata); il secondo periodo del comma 3-bis precisa che il legittimo impedimento non comporta la nomina di un difensore d'ufficio quando l'imputato è assistito da un altro avvocato iscritto all'albo del circondario del tribunale procedente o quando



sia lo stesso imputato a chiedere di procedere in assenza del difensore impedito; il comma 3-ter – in caso di difesa d'ufficio o gratuito patrocinio – introduce come causa di legittimo impedimento a partecipare all'udienza camerale per la costituzione delle parti la circostanza che il difensore si trovi nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto; in tal caso, il giudice procede al rinvio dell'udienza, la cui data deve tenere conto della scadenza naturale del legittimo impedimento, cioè il terzo mese dopo il parto. Il comma 3-quater prevede, anche in tal caso, che il legittimo impedimento non giustifica il rinvio dell'udienza quando l'imputato è assistito da un altro avvocato iscritto all'albo del circondario del tribunale procedente o quando sia lo stesso imputato a chiedere di procedere in assenza del difensore; il comma 3-quinquies precisa che, durante il periodo di legittimo impedimento per maternità del difensore, sono sospesi sia il corso della prescrizione del reato sia i termini di custodia cautelare dell'imputato, in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dagli articoli 159, primo comma, n. 3 del codice penale e 303 del codice di procedura penale. La citata disposizione dell'articolo 159 prevede che, ove il processo sia sospeso per impedimento del difensore, l'udienza non può essere differita oltre 60 giorni dopo la prevedibile cessazione dell'impedimento dovendosi, in caso contrario, avere riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di 60 giorni; l'articolo 303 stabilisce diversi termini di durata massima della custodia cautelare in relazione alle diverse fasi in cui può trovarsi il processo penale (c.d. termini di fase). Il comma 3-sexies mira a consentire all'imputato in custodia cautelare piena libertà di scelta nell'acconsentire o meno alla sospensione dei termini di fase (che comporterebbe un allungamento del periodo di detenzione); in tali casi, il difensore – prima di chiedere il rinvio – deve informare l'imputato delle conseguenze che l'accoglimento del legittimo impedimento produrrebbe sulla sospensione del termine di durata della

misura cautelare (termine dipendente dalla fase in cui si trova il procedimento penale); solo, dopo aver avuto l'assenso dell'imputato, l'impedimento del difensore può, quindi, essere considerato legittimo.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge C. 4000 introduce nel processo civile una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 1 nel processo penale. In particolare, tale articolo introduce nel codice di rito civile (nel Libro I, titolo III, capo II, tra le disposizioni relative ai difensori) una disciplina generale del legittimo impedimento del difensore. Il nuovo articolo 84-bis del codice di procedura civile stabilisce (primo comma) che il giudice, richiesto dal difensore che attesti il legittimo impedimento, rinvia anche d'ufficio con ordinanza ad altra udienza. Anche qui non sussiste il legittimo impedimento ove sia stato nominato un secondo difensore iscritto nell'albo degli avvocati del circondario del tribunale procedente (manca, come nel processo penale, il riferimento alla richiesta della parte a procedere in assenza del difensore, stante la diversità degli interessi in gioco). Il secondo comma dell'articolo 84-bis, analogamente a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 420 del codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge), stabilisce che il difensore che presti l'ufficio in regime di gratuito patrocinio è legittimamente impedito a partecipare all'udienza che cada nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto. L'impedimento va comunicato in cancelleria tempestivamente (« senza indugio ») anche a mezzo PEC con allegata la certificazione sanitaria.

Rammenta che l'articolo 3 della proposta in esame integra con due nuovi commi il contenuto del citato articolo 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo al rinvio, da parte del collegio, dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore. Sono introdotti un terzo e un quarto comma che appaiono avere natura di coordinamento con l'articolo

84-bis e che prevedono: l'ordinanza del collegio, di rinvio dell'udienza di discussione della causa, per richiesta di legittimo impedimento attestato dal difensore; si procede, invece, con l'udienza se risulti nominato un secondo difensore iscritto nell'albo degli avvocati del circondario del tribunale presso cui il giudizio è pendente; che costituisce legittimo impedimento a partecipare all'udienza di discussione della causa la donna avvocato che presti l'ufficio in regime di gratuito patrocinio quando si trovi nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto.

Osserva, in fine, che l'articolo 4 della proposta di legge disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che deve avere luogo il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'articolo unico della proposta di legge Rossomando C. 4058, evidenzia che la stessa interviene sulla sola disciplina del legittimo impedimento nel processo penale. Viene a tal fine integrato con quattro nuovi commi, dopo il comma 5, l'articolo 420-ter del codice di procedura penale. In particolare: il comma 5-bis precisa che costituisce legittimo impedimento alla partecipazione all'udienza il periodo di maternità per i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto. Anche in tal caso è necessario che lo stato di gravidanza della professionista sia avallato da documentazione medica, da depositare (o inviare tramite PEC) in cancelleria entro tre giorni dalla richiesta di legittimo impedimento. Il conseguente rinvio ad altra udienza da parte del giudice deve tener conto della scadenza naturale dell'impedimento, ma la data di rinvio non può comunque andare oltre i 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso; i commi 5-ter e 5-quater coordinano la citata disciplina del legittimo impedimento (che comporta la sospensione della prescrizione e dei termini cautelari) con riferimento ai procedimenti penali con imputati in custodia cautelare; sono introdotte, a tal fine, disposizioni identiche a quelle di cui ai commi 3-quinquies e

3-sexies dell'articolo 420 del codice di procedura penale, con particolare riferimento agli obblighi informativi nei confronti del detenuto e alla necessità che il legittimo impedimento sia validato solo in caso di suo consenso; il comma 5-sexies, infine, conferma che quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter (la nuova ipotesi di legittimo impedimento e le relative conseguenze sulla sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare) non si applica: se l'imputato risulta assistito da altro difensore non impedito che sia iscritto all'albo degli avvocati del circondario di tribunale procedente; se l'imputato chiede che si proceda al giudizio anche in assenza del difensore impedito.

Marco DI LELLO (PD), rileva dall'esame delle proposte di legge in titolo sarà possibile sicuramente elaborare un testo unico che potrà costituire un'utile base di partenza per avviare nuovamente l'esame della materia oggetto delle stesse all'inizio della prossima legislatura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.**

**C. 4605 Ferranti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che è appena scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo e fa presente che sono pervenute alcune proposte emendative (*vedi allegato 2*), che saranno esaminate nel corso della seduta del 13 dicembre prossimo. Nel ringraziare i soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva e i professori che hanno voluto

inviare proposte emendative su un testo che ha avuto ampia condivisione, rileva l'opportunità, ove concordino i gruppi parlamentari, che la proposta di legge in titolo, conclusa la sede referente, sia esaminata dalla Commissione in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nel corso della prossima settimana la Commissione sarà convocata mercoledì 13 dicembre per esaminare, congiuntamente con la XIII Commissione lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica e, congiuntamente alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Rammenta, altresì, che la Commissione, nella medesima giornata, procederà ad esaminare le proposte emen-

dative riferite alla proposta di legge C. 4605 in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, nonché quelle riferite alla proposta di legge C. 4073, in materia di rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Fa presente, altresì, che nella medesima settimana si svolgeranno audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive in merito all'esame delle proposte di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinata, recanti Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali; della proposta di legge Maestri C. 3996 in materia di spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Napoli Nord a quella di Napoli e della proposta di legge Ferranti C. 4512, recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

Fa presente, in fine, che, qualora non fosse possibile svolgere tutte le audizioni relative alle citate indagini conoscitive, sarà possibile prevederne lo svolgimento anche nella settimana dal 18 al 21 dicembre prossimo.

**La seduta termina alle 10.05.**

## ALLEGATO 1

**5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato il quadro della situazione a loro avviso esistente nel sistema penitenziario nazionale, richiedono di conoscere quali iniziative il Ministero della giustizia intenda adottare per contenere i costi delle forniture di braccialetti elettronici; quali iniziative siano programmate per evitare nuove evasioni e la violazione delle prescrizioni imposte a coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione; quali stanziamenti siano previsti per l'edilizia penitenziaria, con specifico riguardo ai dispositivi di sicurezza e di videosorveglianza; quali iniziative si intenda intraprendere per impedire traffici illeciti all'interno delle carceri; se siano programmate nuove assunzioni di personale di polizia penitenziaria.

I temi affrontati, piuttosto eterogenei tra loro, coinvolgono competenze e prospettive differenti.

In relazione alla prima questione, come noto, le modalità e l'uso del braccialetto elettronico sono state disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2001, emanato di concerto con il Ministro della giustizia.

Con tale provvedimento, la gestione operativa degli strumenti elettronici è stata affidata alle forze di polizia, che ne verificano l'effettiva disponibilità, curano le fasi di installazione del braccialetto, in raccordo con gli operatori, ed effettuano il controllo sull'osservanza delle prescrizioni.

Una volta adottato il provvedimento giurisdizionale, dunque, le procedure operative di attivazione del dispositivo elet-

tronico di controllo sono eseguite direttamente dalla polizia giudiziaria, in collaborazione con l'operatore, che interloquisce in merito esclusivamente con il Ministero dell'interno.

Secondo i dati statistici acquisiti al 31 maggio 2017, le ordinanze adottate dalla magistratura, comportanti richieste di attivazione del dispositivo, raggiungevano un totale di 12.539 dal 1° gennaio 2014. Alla stessa data erano stati attivati complessivamente 10.170 dispositivi.

Al 31 maggio 2017, risultavano contemporaneamente attivi 2.000 dispositivi, cui ne vanno aggiunti 30 in attivazione pianificata e 121 in lista d'attesa.

Per la gestione tecnica degli strumenti elettronici, il Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione quadro con Telecom Italia s.p.a., attualmente vigente e in scadenza il 31 dicembre 2018.

Il predetto Ministero ha comunicato che, a seguito della stesura di apposito capitolato tecnico da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, redatto anche sulla base di valutazioni svolte in sede interforze e dei contributi forniti dal Ministero della giustizia, il 6 dicembre 2016 è stato pubblicato il bando di gara per una procedura di appalto a normativa europea, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara pari a euro 37.115.000,00, finalizzata alla fornitura, installazione e attivazione mensile di un numero di 1.000 dispositivi elettronici, fino ad un surplus del 20 per cento, con connessi servizi di assistenza e manutenzione, per un arco temporale di 27 mesi.

Il Ministero dell'interno ha altresì comunicato che sono pervenute tre offerte da parte di altrettante aziende interessate.

Le offerte sono state valutate dalla commissione di gara e, esaminata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione ed i giustificativi dei costi unitari che hanno concorso a determinare il prezzo complessivo offerto, l'aggiudicazione si è perfezionata in data 2 agosto 2017 al prezzo di euro 19.152.217,01, valore notevolmente inferiore alla base d'asta.

In ordine alle iniziative assunte e programmate per la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza e di videosorveglianza, si deve rappresentare che sono stati assegnati al bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli importi derivanti dalla ripartizione del Fondo per l'ammodernamento della strumentazione in uso alle forze di polizia, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016, per un importo complessivo pari a euro 249.800.000,00 per il periodo dal 2017 al 2030, da destinare al potenziamento e all'aggiornamento dei sistemi di controllo, attraverso l'acquisizione di apparati per la vigilanza e la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.

Si tratta di investimenti di medio e lungo periodo complessivamente orientati al rafforzamento degli strumenti di controllo all'interno degli istituti, di vigilanza anti evasione e di verifica degli oggetti in ingresso.

Al contempo, è costante il monitoraggio e l'osservazione da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria volta ad evitare eventi critici.

Gli episodi violenti o di evasione non possono essere sottovalutati: è per questo che un nuovo modello di vita detentiva non potrà mai prescindere da una migliore organizzazione del lavoro, certamente integrata da sistemi tecnologici idonei, che sia tale da salvaguardare la sicurezza delle condizioni lavorative per gli addetti ed il migliore impiego delle risorse disponibili.

Le esigenze di implementazione degli impianti di sicurezza sono state affrontate anche in relazione agli istituti della giustizia minorile: l'amministrazione competente ha infatti predisposto un piano per dotare i 17 istituti penali per i minori di un adeguato e moderno sistema di videosorveglianza,

La prima fase del piano vede coinvolti gli Istituti dei Minori di Bari, Quartucciu (Cagliari), Casal del Marmo (Roma) e Bologna, con ultimazione prevista entro marzo 2018.

La seconda fase coinvolgerà gli istituti di Airola, Pontremoli, Potenza e Nisida, con consegna dei lavori prevista entro settembre 2018.

La terza fase prevede la verifica delle necessità degli istituti di Torino, Milano, Treviso, Firenze, Catanzaro, Acireale, Caltanissetta, Catania, Palermo.

Proprio l'attenzione alla vita detentiva ed alle condizioni di lavoro in carcere ha caratterizzato l'impegno del Ministero della giustizia di questi anni in un quadro volto a realizzare un sistema di esecuzione della pena moderno e in linea con il *probation system* europeo, nell'ambito del quale si riconosca davvero come *extrema ratio* l'esecuzione della pena intramuraria, in favore di un sistema fondato su misure alternative alla detenzione che siano limitative – ma non privative – della libertà personale e che si svolgano sul territorio.

La bontà dell'obiettivo perseguito è confermata dai dati forniti dalla competente articolazione ministeriale, dai quali si desume che, in termini di abbattimento della recidiva e di sicurezza sociale, il ricorso alle misure alternative produca risultati positivi: infatti, nel primo semestre 2017, la percentuale di revoche delle misure alternative concesse è stata del 3,56 per cento sul totale dei procedimenti eseguiti. I dati disaggregati evidenziano che le revoche degli affidamenti in prova sono state pari al 2,80 per cento, quelle della semilibertà il 4,79 per cento, quelle della detenzione domiciliare il 4,37 per cento.

Le misure alternative alla detenzione, pur essendo uno strumento essenziale del sistema di esecuzione, devono comunque

soddisfare irrinunciabili esigenze di sicurezza per la collettività: tale necessità ha ispirato il decreto ministeriale, in corso di pubblicazione, volto ad istituire presso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile i Nuclei di polizia penitenziaria, che opereranno in raccordo costante con le altre forze dell'ordine.

Nella consapevolezza che la riforma del sistema dell'esecuzione penale non possa prescindere dalla valorizzazione delle capacità professionali degli addetti e dal miglioramento delle condizioni di lavoro, giova segnalare che, nel corso di questi ultimi mesi, sono state finalmente sbloccate le assunzioni del personale di polizia penitenziaria.

Nell'ambito di tale quadro, in primo luogo, il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto « milleproroghe »), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Tale intervento normativo ha consentito, dunque, all'Amministrazione di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione di 887 donne e uomini che, appena ultimato il corso di formazione, andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di polizia penitenziaria.

Si è trattato di un primo passo che dimostra la costante attenzione riservata

dal Governo a tale questione e che ha recentemente trovato ampia conferma nel decreto-legge n. 148 del 2017, con il quale è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di 105 unità di personale di polizia penitenziaria.

Nella medesima direzione, il disegno di legge di bilancio per il 2018 contiene la previsione di una specifica norma volta a consentire l'avvio di procedure straordinarie di assunzioni nell'ambito delle Forze di polizia, tra le quali un totale di 861 destinate ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Le citate procedure straordinarie si affiancheranno alle ordinarie facoltà assunzionali volte a garantire la copertura integrale dei posti resisi disponibili a seguito delle annuali cessazioni dal servizio.

In ordine poi al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema carcerario, va ricordato l'impegno costante degli uffici giudiziari competenti, cui si accompagna una altrettanto sistematica attività di presidio dei detenuti di elevata pericolosità presso gli istituti.

Il complesso delle iniziative illustrate conferma l'attenzione del Governo e del Ministro della giustizia al sistema carcerario e l'impegno da tempo profuso nella definizione di un nuovo modello detentivo che coniughi esigenze di sicurezza e di rieducazione sociale del condannato, in un quadro che valorizzi il personale addetto agli istituti di pena garantendo condizioni lavorative dignitose e sicure.



## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il tribunale dispone con le seguenti: il tribunale può disporre e, dopo le parole: di vita, inserire la seguente: rispettive.*

**1. 1.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 1, sostituire la parola: compensare con la seguente: equilibrare e dopo le parole: di vita aggiungere la parola: rispettive.*

**1. 2.** Ferranti.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la disparità con le seguenti: l'eventuale incapacità economica a condurre una vita dignitosa.*

*Conseguentemente dopo le parole: nelle condizioni di vita sono aggiunte le seguenti: di uno.*

**1. 3.** Dambruoso.

*Al comma 2, sostituire i capoversi con il seguente:*

A tal fine, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito del venir meno del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello co-

mune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di una adeguata formazione ed affermazione professionale quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali; l'impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale. Tenuto conto degli elementi di valutazione indicati, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno.

**1. 4.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali, economiche e reddituali in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipen-

denti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venimento della comunione spirituale e materiale.

**1. 5.** Ferranti.

*Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole:* a seguito della fine del matrimonio *inserire le seguenti:* tenuto conto anche delle eventuali spese sostenute da ciascuno dei genitori per il mantenimento dei figli determinate ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 4, del Codice civile; le loro effettive condizioni di vita e di salute; l'età.

**1. 6.** Dambruso.

*Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole:* a ragioni oggettive *aggiungere le seguenti:* e dimostrabili.

**1. 7.** Dambruso.

*Al comma 2, secondo capoverso, dopo la parola:* circostanze *inserire le seguenti* indicate nel settimo comma.

**1. 8.** Ferranti.

*Al comma 2, sopprimere il terzo capoverso.*

**1. 9.** Ferranti.

*Al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole:* ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non rivive a seguito di separazione o di scioglimento dei nuovi rapporti di convivenza.

**1. 10.** Dambruso.

*Al comma 2, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:*

Il giudice, altresì su istanza della parte obbligata, e tenuto conto di tutte le circostanze di cui ai commi precedenti, può determinare una somma da corrispondere in unica soluzione per la durata di sei mesi a far data dallo scioglimento del matrimonio, in favore della parte che versa in condizioni di ridotta capacità reddituale per ragioni meramente contingenti o superabili.

**1. 11.** Sannicandro, Rostan.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «Il tribunale può disporre, con il consenso della parte obbligata e ove le circostanze lo consentano, la corresponsione in unica soluzione, determinandone le modalità. La corresponsione può avvenire in unica soluzione anche su accordo delle parti ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Restano comunque fermi i diritti di cui agli articoli 9, commi secondo e terzo, e 12-bis. ».

**1. 12.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «L'obbligo di corresponsione dell'assegno in forma periodica cessa nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto riceverlo, contraiga un nuovo matrimonio o risulti convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76. ».

**1. 13.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole: « o viene meno il suo stato di bisogno » sono aggiunte le seguenti: « ovvero risulti convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

**1. 14.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 4, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: quattordicesimo.*

**1. 15.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 16.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano solamente ai ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 17.** Ferranti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	46
5-02547 Grillo: Sui contratti di locazione gravanti sul bilancio del MAECI .....	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-05124 Galperti: Sulle relazioni tra Italia e Taiwan.	
5-11424 Fucci: Sull'esclusione di Taiwan dall'Assemblea Mondiale della Sanità .....	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	51
5-10188 Businarolo: Sull'arresto di un sacerdote italiano in Argentina in relazione ad un caso di gravi abusi su minori .....	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-12572 Manlio Di Stefano: Sulla trattativa per una convenzione tra MAECI e patronati italiani all'estero .....	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-11961 D'Incà: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo.	
5-12323 De Menech: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo .....	47
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-11094 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa per interventi di cooperazione allo sviluppo e sulla tutela dei diritti umani negli interventi di controllo alle frontiere .....	48
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-12732 Garavini: Sulla carenza di docenti presso l'Istituto comprensivo « Leonardo da Vinci » di Parigi .....	48
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	62
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-12896 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi delle indagini sulla morte di Giulio Regeni .....	49
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	64

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 6 dicembre scorso ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Trifone ALTIERI (LNA).

**5-02547 Grillo: Sui contratti di locazione gravanti sul bilancio del MAECI.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio DI STEFANO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, fa presente che con la presentazione di questa e di altre interrogazioni, rivolte ad altri Ministri, il suo gruppo intende tenere sotto costante monitoraggio l'andamento del processo di *spending review*, soprattutto a seguito dell'emergere di notizie relative a locazioni pagate da taluni ministeri a canoni più elevati rispetto ai prezzi di mercato e a favore di personaggi da lungo tempo assidui alla politica. Prende quindi atto della risposta qui ricevuta in merito alla situazione del MAECI, di cui il suo gruppo terrà conto nell'ottica di un lavoro di più ampio spettro.

**5-05124 Galperti: Sulle relazioni tra Italia e Taiwan.****5-11424 Fucci: Sull'esclusione di Taiwan dall'Assemblea Mondiale della Sanità.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su materia analoga, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GALPERTI (PD), replicando anche a nome del collega Fucci, si dichiara

soddisfatto dalla articolata risposta illustrata dal rappresentante del Governo. Sottolinea che un passo in avanti nei rapporti bilaterali del nostro Paese con Taiwan è stato certamente rappresentato dalla ratifica dell'Accordo sulle doppie imposizioni ma anche che, pur non mettendo in discussione il principio della *One China Policy*, occorre rafforzare le relazioni culturali e commerciali tra Italia e Taiwan, anche alla luce di quanto fatto da altri importati Stati dell'Unione europea su questo terreno. A tale proposito evidenzia che sono state intraprese molte iniziative, alcune descritte anche nella risposta del Governo, ma che sarebbe opportuno promuoverne una in particolare, ossia quella relativa alle cosiddette «vacanze lavoro», per la cui attuazione è necessario un provvedimento di mera natura amministrativa, che non lederebbe l'impianto di fondo delle relazioni bilaterali ma che sarebbe decisivo per consentire a studenti italiani e taiwanesi di studiare o lavorare nei rispettivi Paesi. Ricordando che Taiwan figura al diciottesimo posto nella graduatoria dei Paesi a più alto reddito, segnala che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche grazie al lavoro di governi precedenti, aveva già predisposto uno schema su cui lavorare. Auspica, dunque, che tale progetto possa avere un rapido sviluppo entro la fine della presente legislatura.

Con specifico riferimento al tema oggetto dell'interrogazione a prima firma del collega Fucci, sottolinea che in specifici settori delle relazioni del nostro Paese con Taiwan occorre fare di più, ossia lotta al terrorismo, normativa aeroportuale e sanità. Si tratta di temi importanti e non facoltativi, che possono rappresentare elementi su cui ragionare in futuro.

**5-10188 Businarolo: Sull'arresto di un sacerdote italiano in Argentina in relazione ad un caso di gravi abusi su minori.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio DI STEFANO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto dalla risposta data dal rappresentante del Governo. Infatti, pur comprendendo lo sforzo profuso, sottolinea che si tratta di uno dei casi più atroci che vede coinvolti religiosi e laici colpevoli di abusi e di violenze indicibili su minori disabili che erano stati loro affidati. Ritiene davvero opportuno che l'Italia faccia sentire la propria voce con lo Stato di Città del Vaticano e anche con le autorità dell'Argentina al fine di fare la dovuta chiarezza sulla vicenda, soprattutto per rispetto alle famiglie dei minori coinvolti. Inoltre, ritiene che lo Stato italiano, che non dovrebbe ingenerare l'impressione di tenere bassi i toni su questioni di simile gravità, dovrebbe prendere spunto da casi come quello oggetto dell'interrogazione per dare avvio ad una battaglia rigorosa a livello nazionale in un ambito su cui per troppo tempo è regnato il silenzio.

**5-12572 Manlio Di Stefano: Sulla trattativa per una convenzione tra MAECI e patronati italiani all'estero.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo, sottolineando che si tratta di una tematica scivolosa, in quanto, da una parte, a causa della *spending review*, si sono chiusi più di 44 consolati e, dall'altra, continua a crescere il già elevato numero di cittadini italiani all'estero che richiedono assistenza. Tuttavia, ritiene essenziale scongiurare che i patronati diventino il punto di riferimento dei nostri concittadini all'estero per questioni che esulano le pratiche pensionistiche. A tale proposito sottolinea che se ciò avvenisse sarebbe particolarmente grave non solo alla luce di talune situazioni di palese irregolarità – come a Córdoba, dove è emersa la presenza di ben 10

patronati a fronte di soli 800 pensionati – ma anche alla luce della Convenzione di Vienna del 1963 che vieta espressamente l'interposizione di intermediari privati tra i cittadini all'estero e la rete consolare.

Vista la tempistica dell'accordo tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e patronati, sospetta che possa esserci una sorta di intesa elettorale per conquistare più voti all'estero, sottolineando che accordi del genere andrebbero conclusi all'indomani delle elezioni e non subito prima. Piuttosto, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrebbe preoccuparsi di sostenere il Direttore Generale Vignali al fine di garantire la regolarità ed il funzionamento del voto all'estero. Pertanto, annuncia che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione per evitare qualsiasi tipo di contaminazione tra consolati e patronati, anche alle di un evidente interesse alla materia da parte dei deputati eletti nella circoscrizione Estero. A suo avviso, in luogo di delegare funzioni pubbliche a soggetti privati, il Governo dovrebbe riconsiderare la distribuzione geografica delle nostre strutture consolari andando a rafforzare quei territori in cui, per estensione geografica e anche a causa delle chiusure già disposte, i patronati rischiano di assumere un ruolo supplente a tutti gli effetti e a ridimensionare invece la presenza dei consolati in aree, come quella europea, in cui le più ridotte distanze geografiche e il diverso tessuto sociale assicurano comunque centralità della nostra rete consolare.

**5-11961 D'Inca: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo.**

**5-12323 De Menech: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in



titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Federico D'INCÀ (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, pur sottolineando che essa giunge dopo ben tre interrogazioni ed un suo intervento in Aula in cui chiedeva, senza ottenere risultato, una presa di posizione anche da parte della Presidente della Camera. Sottolinea che il connazionale che è rimasto in carcere da luglio a novembre di quest'anno è stato vittima di una evidente discriminazione a paragone di altri soggetti cui sono stati imputati i medesimi fatti, per i quali peraltro in Italia sarebbe al massimo disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta certamente di un caso limite e ritiene che il Governo italiano dovrebbe sollecitare una riflessione ulteriore su questo episodio nei rapporti bilaterali italo-tedeschi e anche a livello europeo.

Roger DE MENECH (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo. Ritiene, tuttavia che, seppure la vicenda sia oggi superata, essa imponga una riflessione sui rapporti tra due Paesi democratici, come l'Italia e la Germania, che non sono distanti né sul piano geografico né sul terreno del rispetto dei diritti. Nel rispetto per l'operato della magistratura tedesca, la palese diversità di trattamento che è stata usata nei confronti del nostro connazionale rispetto a cittadini tedeschi accusati dello stesso reato dimostra un evidente cortocircuito. Auspica, in conclusione, che tale vicenda possa essere di stimolo a lavorare ulteriormente per il miglioramento dei rapporti tra i due Paesi.

**5-11094 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa per interventi di cooperazione allo sviluppo e sulla tutela dei diritti umani negli interventi di controllo alle frontiere.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco CAUSI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che nella relazione alla Commissione Bilancio, approvata ieri da questa Commissione, è stata formulata un'osservazione volta a fare sì che il Fondo per l'Africa possa diventare strutturale e che siano reintegrate le risorse ad esso destinate, tenuto conto che il Fondo rappresenta un importante strumento della strategia italiana per il rilancio del dialogo e della cooperazione con i Paesi africani da cui originano o transitano i flussi migratori verso l'Unione europea. Rispetto al secondo quesito, apprezzata l'equilibrata risposta fornita dal sottosegretario, auspica che il Governo dedichi la massima attenzione al modo in cui sono nei fatti impiegate le risorse finanziarie destinate a rafforzare le forze di sicurezza dei Paesi africani interessati dai flussi migratori nell'interesse del pieno rispetto dei diritti umani.

**5-12732 Garavini: Sulla carenza di docenti presso l'Istituto comprensivo « Leonardo da Vinci » di Parigi.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco CAUSI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari*

esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

**La seduta comincia alle 14.**

**5-12896 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi delle indagini sulla morte di Giulio Regeni.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Marco CAUSI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rap-

presentante del Governo. Nella premessa che si tratta di una questione assai complessa e difficile, sollecita il Governo a continuare la sua azione sia sul versante della ricerca della verità sia della gestione dei rapporti tra Italia ed Egitto, il cui danneggiamento è stato in modo palese tra gli obiettivi dei responsabili della morte di Giulio. Sollecita anche il Governo a continuare a tenere informato il Parlamento sull'evoluzione delle indagini, soprattutto in riferimento all'acquisizione dei filmati della metropolitana, dove per l'ultima volta è stato visto Giulio Regeni. Apprezza anche che sia stato aperto il fronte investigativo relativo all'Università di Cambridge, dal quale potranno sicuramente arrivare contributi importanti, richiamando il ruolo storicamente svolto da determinati contesti accademici britannici. Conclude ribadendo pieno sostegno al Governo, insieme all'esigenza di assicurare la costante informazione del Parlamento sullo stato di avanzamento dell'indagine.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02547 Grillo: Sui contratti di locazione gravanti sul bilancio del MAECI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella sua qualità di Amministrazione centrale, non è titolare di alcuna locazione di immobili in Italia, dal momento che occupa unicamente lo stabile del Palazzo della Farnesina, di proprietà dello Stato e concesso in uso governativo al Ministero stesso.

Per quanto riguarda gli uffici periferici situati in Italia, l'Ambasciata presso la Santa Sede e la residenza del suo capo Missione occupano il complesso immobiliare di Palazzo Borromeo in Roma, anch'esso demaniale, mentre la Rappresentanza Permanente presso la FAO, a seguito della razionalizzazione recentemente intervenuta, è ora inserita all'interno del Palazzo della Farnesina.

Solo la residenza del Rappresentante Permanente presso la FAO – pur in presenza di status non soggetto al regime del conduttore unico – è in locazione. Il relativo contratto è stato stipulato previa verifica presso l'Agenzia del Demanio della indisponibilità di immobili dello Stato adatti allo scopo.

Informazioni su tale locazione e sulle locazioni degli uffici diplomatico-consolari all'estero sono consultabili sul sito del Ministero, nella sezione amministrazione trasparente, dove sono altresì disponibili informazioni sul patrimonio immobiliare di proprietà all'estero.

Desidero precisare, infine, che non esistono società partecipate dal Ministero degli esteri.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05124 Galperti: Sulle relazioni tra Italia e Taiwan e interrogazione n. 5-11424 Fucci: Sull'esclusione di Taiwan dall'Assemblea Mondiale della Sanità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In adesione alla politica «una sola Cina», l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione Europea, non intrattiene con Taipei relazioni diplomatiche, bensì sviluppa con l'isola rapporti pragmatici di collaborazione di carattere economico-commerciale e culturale.

La Farnesina, attraverso l'operato dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, è impegnata nella realizzazione delle iniziative di collaborazione concordate nell'ambito del Forum italo-taiwanese di cooperazione economica, industriale e finanziaria, co-presieduto, per la parte italiana, dal Ministero per lo sviluppo economico. L'ultima sessione del Forum si è svolta a Taipei l'11 settembre scorso. L'Italia continuerà a collaborare per consentire l'accesso di prodotti italiani come carne e frutta e per garantire la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato taiwanese. Al contempo, l'azione del nostro Ufficio di promozione economica, commerciale e culturale verrà rivolta all'ulteriore rafforzamento della collaborazione nei seguenti settori: scambi universitari, innovazione tecnologica, industria 4.0, *smart city*, PMI, industria tessile, disegno industriale e prevenzione e monitoraggio dei disastri naturali.

L'adesione dell'Italia alla politica «una sola Cina» non pregiudica pertanto l'ulteriore sviluppo di rapporti con Taipei nella sfera economico-commerciale e in quella culturale, né costituisce un ostacolo all'ipotesi di un rafforzamento della nostra Delegazione Diplomatica Speciale (denominata «Ufficio italiano di promozione

economica, commerciale e culturale»). Tale ipotesi dovrà tuttavia essere attentamente valutata alla luce delle disponibilità complessive di risorse umane e finanziarie a disposizione e delle concorrenti esigenze di rafforzamento della rete in altri Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti diplomatici e registra un interscambio economico e commerciale significativo.

Parallelamente, a livello multilaterale, l'Italia e l'UE sostengono la partecipazione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali per le quali la *membership* non preveda il riconoscimento giuridico di stato sovrano. L'Italia guarda quindi con favore ad una partecipazione di Taiwan ai fori multilaterali specializzati, a condizione che quest'ultima risulti compatibile con l'adesione del nostro Paese alla politica «una sola Cina».

In questo contesto l'Italia e l'Unione europea sono consci dell'utilità della partecipazione di Taiwan all'Assemblea Mondiale della Sanità (AMS) per il rafforzamento del sistema sanitario globale. La partecipazione taiwanese ha avuto luogo in veste di osservatore dal 2009 al 2016 sulla base di un meccanismo d'intesa tra la Repubblica Popolare Cinese ed il Segretariato dell'Organizzazione che poggia sulle Risoluzioni n. 2758 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e n. 25.1 dell'Assemblea Mondiale della Sanità.

La mancata partecipazione taiwanese all'Assemblea dell'AMS dello scorso maggio appare verosimilmente riconducibile alla attuale contingenza nei rapporti tra le due sponde dello Stretto di Taiwan a seguito del voto a Taipei nel 2016.

Di fatto, in assenza dell'attivazione del suddetto meccanismo d'intesa, né il Segretariato né gli Stati membri disponevano di margini per assicurare la partecipazione di Taiwan all'AMS.

Da parte italiana si proseguirà a prestare attenzione alla questione della partecipazione taiwanese all'AMS, in considerazione della sua rilevanza non solo nel-

l'ambito regionale, ma anche per le potenziali implicazioni per il sistema sanitario globale. L'Italia continuerà a considerare attivamente insieme ai partner Unione europea il perseguimento di soluzioni pragmatiche e compatibili con la politica «una sola Cina» che possano consentire la partecipazione taiwanese ai fori internazionali.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-10188 Businarolo: Sull'arresto di un sacerdote italiano in Argentina in relazione ad un caso di gravi abusi su minori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina, per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Argentina, segue con grande attenzione il caso segnalato dall'onorevole Interrogante, in ragione della gravità delle accuse e del comune desiderio – delle istituzioni italiane e della magistratura argentina – di far piena luce sulla vicenda.

L'anziano sacerdote, oggi ultraottantenne, è stato posto in arresto dalle autorità giudiziarie argentine, a Mendoza, il 27 novembre 2016, con l'accusa di aver compiuto una serie di abusi sessuali su un numero indeterminato di minori. Le vittime erano alunni dell'istituto scolastico per ipoacusici «Antonio Provolo» di Verona, sede di Mendoza, ove lavorava il prelado, ed analoghe accuse sono state rivolte anche ad altre quattro persone, tra cui un altro sacerdote, tutte impiegate nella struttura.

Non è al momento possibile prevedere la tempistica dell'evoluzione delle indagini, ancora in corso. In considerazione della sua età avanzata e del suo stato di salute, il prelado si trova al momento agli arresti domiciliari, in una località segreta dell'Argentina. Da contatti avuti dalle nostre rappresentanze diplomatico-consolari con l'avvocato dell'accusato, emerge comunque come quest'ultimo non intenda tornare in Italia, malgrado il forte auspicio in questo senso espresso dai familiari.

Sin dalla notifica dell'arresto il 29 novembre 2016, il Consolato a Mendoza, in raccordo con l'Ambasciata e la Farnesina, ha costantemente seguito l'evolversi della situazione, prendendo contatto con gli in-

quirenti, con il collegio difensivo del prelado, con le autorità ecclesiastiche di Mendoza e con i parenti residenti in Italia.

Allo stato attuale, non è pervenuta da parte degli inquirenti alcuna richiesta di informazioni riguardo ai precedenti del prelado, ma è stata fatta solo istanza di conoscere se questi avesse o meno la cittadinanza italiana.

A seguito di verifiche sull'accusato, è risultato come il prelado avesse ottenuto nel 1973 la cittadinanza argentina, ma si fosse in seguito avvalso di quanto previsto dall'Accordo italo-argentino sulla cittadinanza del 1973 per acquisire nuovamente la cittadinanza italiana. Essa è stata quindi ripristinata il 22 marzo 2017.

Il collegio difensivo ha invece fatto richiesta per ottenere il certificato del casellario giudiziario italiano del loro assistito.

Secondo gli elementi forniti dal Ministero della Giustizia italiano il 14 novembre 2017, risulta che presso la Procura di Verona risulta archiviato, per prescrizione, un procedimento per violenza sessuale a carico di altro appartenente alla stessa Congregazione, in relazione ad abusi sessuali su minori ad opera di sacerdoti, indagine rispetto alla quale il prelado oggetto dell'interrogazione risulta estraneo.

La Procura di Verona ha, inoltre, aggiunto che, «di recente, è stata depositata una denuncia da un ex allievo dello stesso Istituto Provolo per reati analoghi in danno di minori sordomuti ex allievi dell'istituto e a carico di sacerdoti, tra i quali viene citato anche Don N. C.», il prelado



oggetto dell'interrogazione. Nella medesima denuncia alla Curia veronese, in particolare «si addebiterebbe la violazione del dovere di vigilanza e l'omissione dei nominativi dei sacerdoti interessati dagli episodi, tra cui quello di Don N. C.». Il predetto Ufficio giudiziario, sulla base della richiamata denuncia – fa sapere il nostro Ministero della giustizia – ha

aperto un procedimento penale per favoreggiamento.

Su questa delicatissima vicenda, che urta la sensibilità dell'opinione pubblica, il Governo continuerà a fornire ogni utile cooperazione alle controparti argentine, nell'auspicio che la procedura giudiziaria avviata possa condurre in tempi rapidi all'accertamento della verità.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-12572 Manlio Di Stefano: Sulla trattativa per una convenzione tra MAECI e patronati italiani all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le sedi estere dei patronati italiani esercitano un importante ruolo di cerniera tra le strutture consolari e le comunità italiane all'estero. La loro capillare diffusione, soprattutto in Paesi di antica e recente emigrazione, consente di fornire assistenza anche a quei connazionali che hanno sporadici contatti con i Consolati o che sono difficilmente raggiungibili.

Da tempo i rapporti delle strutture dei patronati con gli uffici consolari sono quasi dappertutto caratterizzati da un clima costruttivo. Spesso i contatti avvengono attraverso incontri periodici, dedicati prevalentemente alla diffusione e diramazione di informazioni in materia di lavoro, previdenza sociale ed alle modalità di erogazione dei servizi consolari in favore dei connazionali residenti all'estero.

L'attività dei patronati a servizio della comunità italiana all'estero si concentra in via principale nell'assistenza nel campo pensionistico, e gli uffici consolari li contattano regolarmente anche per richiedere informazioni, dato che i patronati dispongono di banche dati spesso aggiornate e complete. In particolare, le pratiche trattate dai patronati riguardano principalmente la gestione delle pensioni INPS e, in misura ridotta, del Tesoro, le pratiche per l'ottenimento della pensione di reversibilità, anzianità e invalidità e l'accertamento dei redditi.

In Europa ed in America Latina, al di là dell'aspetto previdenziale, i patronati svolgono anche un'opera di informazione ed orientamento ai connazionali sulle modalità di presentazione delle varie pratiche

consolari, attività che viene esperita in sinergia anche dalle locali associazioni italiane.

Da non sottovalutare la preziosa attività di segnalazione di casi specifici di connazionali in difficoltà o indigenti che potrebbero usufruire, dopo il richiesto controllo degli uffici sociali operanti nella nostra rete, di interventi di assistenza diretta od indiretta.

L'incontro al MAECI del 3 ottobre scorso con i principali patronati attivi all'estero (AGLI, INAS, INCA, ITALUIL, SIAS ed EPASA), presieduto dal Sottosegretario Amendola, alla presenza di una significativa rappresentanza di parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, è stato volto ad individuare i possibili ambiti di collaborazione reciproca.

L'opportunità di rilanciare ed innovare il ruolo sussidiario dei patronati attraverso le loro attività di supporto, stabilite dalla legge n. 152 del 2001, deriva principalmente dalla necessità di venire incontro alla crescente domanda di sostegno dei nostri connazionali all'estero in svariati ambiti, non tutti disciplinati dalla vigente normativa in materia consolare, in una prospettiva di massima trasparenza e correttezza.

L'attività dei patronati deve infatti tener conto del decreto legislativo n. 71 del 2011 (meglio noto come «legge consolare») che l'esercizio delle funzioni consolari agli uffici consolari di I e II categoria, disciplinandone e limitandone al contempo, in modo puntuale, le possibilità di delegarle. Inoltre, occorre tener presente la normativa sulla tutela dei dati personali che per

la comunicazione dei dati degli schedari consolari a terzi prevede precisi obblighi di legge.

La collaborazione con i patronati viene concepita d'altronde nel quadro dell'articolo 11 della citata legge n. 152 del 2001, che dispone che le attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari, da svolgersi sulla base di apposite convenzioni, non possano realizzarsi nell'erogazione di servizi demandati per legge all'esclusiva competenza del MAECI e cioè ad esempio servizi in materia di AIRE, del rilascio dei passaporti, delle pratiche di cittadinanza, di quelle per i visti. Non si tratta quindi di erogare servizi consolari riservati alle nostre sedi all'estero, dal momento che le competenze istituzionali rimangono comunque proprie del personale del MAECI.

A tale proposito ribadiamo l'importanza di rafforzare le dotazioni di personale a disposizione della rete diplomatico-

consolare, a partire dalla legge di bilancio attualmente in discussione che prevede un incremento sia dei contrattisti a legge locale assumibili localmente, che delle cosiddette qualifiche funzionali, ovvero quei dipendenti di ruolo ai quali possono essere delegate le procedure consolari maggiormente sensibili quali visti, passaporti, pratiche di cittadinanza etc.

In merito a quanto segnalato circa episodi di cattiva gestione o anche di appropriazioni indebite perpetrate da singoli esponenti dei patronati (come nel citato caso «Giacchetta») ai danni di nostri connazionali, qualsiasi forma di cooperazione dovrà essere improntata a una rigorosa correttezza di attività e un costante monitoraggio delle funzioni svolte dai Patronati, nonché a un'adeguata qualità del servizio – anche tramite l'effettuazione di puntuali controlli interni.

## ALLEGATO 5

**Interrogazioni n. 5-11961 D'Incà e n. 5-12323 De Menech: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina, per il tramite del Consolato Generale di Hannover, ha seguito con grande attenzione la vicenda dei ventisette connazionali fermati dalla Polizia tedesca nel corso delle manifestazioni che hanno avuto luogo durante il G20 svoltosi ad Amburgo il 7 e 8 luglio 2017.

Appresa la notizia del fermo, la nostra Rappresentanza consolare si è da subito attivata al fine di prestare agli interessati ogni possibile assistenza. Oltre a stabilire e mantenere un contatto con i loro familiari e con gli avvocati, sono state effettuate visite consolari per verificare il regime detentivo imposto ai connazionali e il loro stato psico-fisico.

In tutti gli incontri avuti, sono sempre apparsi in un buono stato di salute e le loro condizioni detentive non hanno mai destato particolari preoccupazioni. Nei frequenti contatti con le Autorità carcerarie ci si è costantemente premurati di sostenere, nei limiti del possibile, le loro richieste e non si è mancato di intervenire per agevolare la soluzione di problemi legati soprattutto alle comunicazioni – telefoniche ed epistolari – con l'esterno, con riferimento soprattutto ai contatti con i familiari.

Dei ventisette connazionali fermati, ventuno sono stati rimessi in libertà poco dopo, mentre sei sono stati trattenuti.

Di questi, la signora Maria Rocco è stata liberata il 10 agosto 2017. Su di lei la competente Autorità giudiziaria tedesca deve ancora pronunciarsi su un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

I signori Orazio Sciuto, Riccardo Lupano, Emiliano Puleo e Alessandro Rapi-

sarda sono stati condannati a pene inferiori ai due anni di reclusione e tutti rilasciati con sospensione condizionale della sanzione.

Quanto al signor Fabio Vettorel, avverso il provvedimento della custodia cautelare, il legale del connazionale aveva presentato un ricorso alla Corte costituzionale, ravvisando un intento discriminatorio ai danni del suo assistito in quanto cittadini tedeschi sottoposti a indagini di uguale tenore per i medesimi fatti erano stati rapidamente rimessi in libertà. Detto ricorso è stato rigettato dalla suprema magistratura tedesca.

Lo scorso 16 ottobre è iniziato il procedimento penale a carico dell'interessato. Nel corso dell'udienza l'avvocato difensore ha presentato istanza di ricusazione del giudice per asserita mancanza di imparzialità nei confronti del connazionale. Anche detta istanza è stata respinta. In occasione di una successiva udienza che ha avuto luogo lo scorso 15 novembre, il legale che assiste il signor Vettorel ha nuovamente chiesto che l'interessato sia rimesso in libertà in attesa che si concluda il processo a suo carico. Il giudice ha deciso positivamente subordinando la scarcerazione al pagamento di una cauzione di 10.000 euro, alla dimora ad Amburgo e all'obbligo di firma tre volte a settimana. Avverso tale provvedimento la pubblica accusa, in due successive occasioni, ha presentato un ricorso, che è stato però entrambe le volte respinto. Il signor Vettorel è stato pertanto scarcerato il 27 novembre scorso.

Il nostro Consolato Generale ad Hannover si è fortemente impegnato per fornire al ragazzo tutta la necessaria assistenza durante la permanenza nel penitenziario, mantenendo uno stretto e costante contatto con la madre, signora Baroni, e con il legale che assiste il con-

nazionale. L'ultima udienza che vede coinvolto il signor Vettorel si è svolta lo scorso 4 dicembre in presenza del Consolato Generale. La nostra rappresentanza consolare continuerà a seguire da vicino il procedimento penale, presenziando – ove consentito – anche alle successive udienze.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-11094 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa per interventi di cooperazione allo sviluppo e sulla tutela dei diritti umani negli interventi di controllo alle frontiere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'On. interrogante, le iniziative finanziate dal Fondo Africa mirano al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani, attraverso interventi che, come più volte sottolineato dal Ministro Alfano, rafforzano il legame fra solidarietà e sicurezza. Può trattarsi di misure di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei più vulnerabili, ma anche di programmi per formare le autorità di frontiera e giudiziarie, per fornire strumenti utili per il controllo dei flussi e per la lotta al traffico di esseri umani, per accogliere e assistere migranti e rifugiati. Tali interventi, che devono essere realizzati perseguendo l'obiettivo prioritario del pieno rispetto dei diritti umani, possono essere attuati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo o da altre Amministrazioni dello Stato così come, a livello internazionale, dall'Unione europea, dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), il cui coinvolgimento è molto importante per assicurare al meglio la tutela del diritto alla protezione internazionale e preparare i rimpatri volontari assistiti per i migranti economici.

Le risorse finora deliberate a valere sul Fondo per l'Africa (circa 150 milioni di euro) sono state distribuite primariamente a favore di Niger (45 per cento delle risorse deliberate), Libia (27 per cento), Tunisia (10 per cento) e Ciad (7 per cento). Questi Paesi rivestono priorità strategica, poiché svolgono un ruolo centrale nella gestione dei flussi migratori lungo la rotta

del Mediterraneo centrale. Altre risorse sono state allocate per Etiopia, Sudan, Senegal, Mali, Cambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau. I settori di impiego delle risorse riguardano principalmente aiuti al bilancio e al sostegno di attività di gestione delle frontiere, iniziative di sostegno ai rimpatri volontari assistiti, attività di sostegno allo sviluppo delle comunità locali, attività di assistenza e protezione dei rifugiati e di altre categorie vulnerabili.

Credo sia importante sottolineare che gran parte del Fondo Africa finanzia interventi cosiddetti «daccabili», ovvero che concorrono al graduale riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano alla media dei Paesi OCSE.

In particolare, vorrei ricordare che 19,8 milioni di euro sono stati destinati al settore migrazioni e sviluppo della programmazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, così ripartiti: 3 milioni di euro per la realizzazione del progetto per le zone a rischio elevato socio-economico (Zarese) in ambito agricolo in Niger; 1 milione di euro per la realizzazione di un progetto dell'UNICEF per la protezione dei minori in Sudan; 2 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di assistenza a 4 campi di rifugiati in Etiopia; 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di creazione di occupazione nel settore tessile in Etiopia attuato dall'UNIDO; 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un programma regionale in Africa occidentale (Senegal, Mali, Cambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Niger) attuato dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani per la prote-



zione dei minori; 2 milioni di euro per un progetto per il miglioramento della gestione dei rifiuti in Libia; 2,9 milioni di euro per un progetto di sviluppo imprenditoriale e occupazionale in Tunisia con il coinvolgimento della diaspora; circa 900.000 euro per una campagna informativa sui rischi della migrazione irregolare in Africa Occidentale; un milione di euro per un progetto per il miglioramento della registrazione civile delle nascite in Etiopia.

Abbiamo poi assicurato un forte sostegno al Trust Fund de La Valletta con finanziamenti che hanno contribuito a rendere l'Italia il primo donatore del medesimo fondo. In particolare, abbiamo destinato: 15 milioni di euro per il partenariato UE-OIM nel Sahel, e prioritariamente per il Niger, per l'assistenza ai migranti e la realizzazione di rimpatri volontari assistiti dei migranti in transito; 50 milioni di euro a sostegno del bilancio Niger.

10 milioni di euro a sostegno del bilancio del Ciad; 10 milioni di euro per il finanziamento del programma presentato alla Commissione europea dal Ministero dell'interno per rafforzare le capacità a supporto delle autorità libiche per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle frontiere e dell'immigrazione; ulteriori 2,5 milioni sono stati impegnati a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di ulteriori attività dello stesso.

Ulteriori interventi che concorrono in parte alla valutazione dell'Italia come Paese donatore secondo i criteri OCSE-DAC consistono in: 18 milioni di euro per la realizzazione di attività del Piano d'azione dell'OIM in Libia; 10 milioni di euro per la realizzazione di attività del piano d'azione dell'UNHCR in Libia, e, nello specifico: assistenza ai rifugiati e ai migranti; miglioramento delle condizioni nei centri di detenzione; sostegno alle comunità locali; 2,7 milioni di euro sono stati destinati all'UNODC per progetti di cooperazione giudiziaria in Africa Occidentale e Africa Orientale e come contributo al Global Programme Against the Smuggling of Migrants.

Non concorre alla valutazione dell'Italia secondo i criteri OCSE-DAC il finanziamento di un pacchetto di progetti per la Tunisia del valore di 12 milioni di euro, già impegnato ed ora in fase di erogazione progressiva a favore del Ministero dell'interno per interventi a sostegno delle autorità tunisine nella lotta al traffico di migranti. In particolare, per un maggior controllo delle frontiere marittime (con la manutenzione delle motovedette già in servizio); per favorire rimpatri più celeri e per formare una polizia di frontiera più efficiente nella lotta ai trafficanti.

Credo che tutti possiamo concordare sul fatto che quello migratorio è un fenomeno di lungo periodo. L'obiettivo strategico è quello di assicurare un impegno italiano duraturo nella lotta contro le cause profonde delle migrazioni e di garantire un adeguato e continuativo sostegno economico ai Paesi di transito. È un approccio che il Ministro Alfano ha promosso con la Conferenza ministeriale «solidarietà e sicurezza», svoltasi alla Farnesina lo scorso 6 luglio alla presenza dei principali Paesi africani di transito, oltre che a quella dei Paesi europei maggiormente impegnati nella cooperazione in materia migratoria. In tale circostanza, ricordo che siamo riusciti a ottenere un accresciuto impegno, anche finanziario, degli Stati membri UE a sostegno dei principali Paesi africani di transito. In questo quadro, la Farnesina intende attivarsi per rendere strutturale il Fondo per l'Africa.

Questo nella consapevolezza che non esiste una soluzione tutta italiana alla questione e che serve il contributo di tutti. Per questo siamo pronti, da un lato a continuare a sostenere le azioni delle principali organizzazioni internazionali attive in ambito migratorio, come OIM e UNHCR. Dall'altro, continueremo a sensibilizzare i partner europei affinché sostengano maggiormente l'impegno italiano, ad esempio offrendo aiuti e solidarietà ai Paesi di origine e transito dei flussi migratori maggiormente impegnati nella gestione condivisa dei flussi migratori, sostenendo OIM e UNHCR e partecipando

con nuovi finanziamenti al Trust Fund de La Valletta e agli altri strumenti adottati dall'Unione europea per far fronte alla sfida delle migrazioni internazionali.

Per quanto riguarda, infine, la questione della conformità degli interventi alle norme internazionali in materia di diritti umani, sollevato dall'On. Interrogante, tutti gli interventi di cooperazione finan-

ziati a valere sul Fondo Africa, nonché quelli finanziati con il Fondo fiduciario de La Valletta, devono rispettare le previsioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Valgono, quindi, le norme e i sistemi di valutazione e controllo regolarmente applicati per i progetti dell'Unione europea.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-12732 Garavini: Sulla carenza di docenti presso l'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di Parigi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attuale situazione della Scuola statale di Parigi dipende essenzialmente dal passaggio da un regime normativo all'altro a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico.

La scuola di Parigi, le cui origini risalgono ai primi anni Trenta del secolo scorso, comprende la primaria e la secondaria di primo e secondo grado (Liceo scientifico). È annessa una scuola dell'infanzia paritaria. Dal 2010 il Liceo è, inoltre, inserito nel progetto EsaBac, che permette il conseguimento di un doppio diploma. Per il corrente anno scolastico, gli studenti della statale ammontano a 287 unità, di cui 265 italiani. Per la frequenza della scuola statale, che si colloca nel vasto panorama delle scuole straniere e internazionali di Parigi, è previsto un contributo annuale di 600 euro a carico delle famiglie. Tutto il personale scolastico a tempo indeterminato, inviato dall'Italia, è in servizio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 64 del 2017 relativo alla disciplina della scuola italiana all'estero e del decreto ministeriale sulle modalità di reclutamento in loco del personale scolastico con contratto locale (adottato dopo l'acquisizione del parere favorevole del MIUR), le otto scuole statali italiane all'estero si sono attivate per la copertura delle ore non costituenti cattedra e per l'eventuale sostituzione di personale assente. In base alla nuova normativa, non è infatti più possibile ricorrere alle graduatorie per i supplenti, il cui utilizzo aveva comportato, negli

anni passati, numerosi e costosi contenziosi, nonché ritardi nella copertura delle ore di insegnamento. L'utilizzo di graduatorie di supplenti formulate in base al requisito della residenza (con distinzione quindi, anche per ciò che concerne il relativo trattamento economico, tra i residenti e i non residenti) e la reiterazione di contratti a tempo determinato (senza possibilità di assunzione a tempo indeterminato per esigenze comunque strutturali e continuative delle scuole) non solo non erano coerenti con il quadro giuridico europeo, ma erano anche forieri di situazioni di precarietà, per le quali il Ministero, che applicava la normativa italiana, è stato chiamato a fare fronte ad una serie di ricorsi, oltre che in Italia, anche in alcuni Paesi stranieri, che si sono conclusi con la condanna dell'Amministrazione.

La scuola di Parigi ha avviato le procedure di selezione per la copertura di 10 posti, più due di supplenza. Allo stesso tempo, ambasciata, consolato e dirigente scolastico sono stati impegnati, assieme al legale di fiducia, a rivedere il modello di contratto predisposto per la rete delle 8 scuole ma che va adattato al contesto normativo locale.

In ogni caso, da alcune settimane il dirigente scolastico, per potere comunque garantire la copertura delle ore sguarnite, ha assicurato di avere sottoscritto contratti temporanei con coloro i quali erano stati ritenuti idonei al termine della selezione avviata per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato. Al momento, sono

state coperte tutte le ore (tranne 6 ore alla settimana per inglese nella primaria e religione).

Inoltre, alcune ore sono state coperte ripartendole tra i docenti a tempo indeterminato in servizio, in virtù dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 64 del 2017.

Questi contratti provvisori sono finanziati attraverso la cosiddetta cassa scolastica, ragione per cui abbiamo previsto di

allocare ulteriori risorse alla scuola di Parigi (così come ad altre statali all'estero); risorse che serviranno per le esigenze degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali e per altri progetti didattici di qualità. Finora la Scuola ha ricevuto come contributi e finanziamenti 45.190 euro per l'innovazione digitale e 11.000 euro per l'integrazione degli alunni con disabilità.

ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-12896 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi delle indagini sulla morte di Giulio Regeni.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Quartapelle e tutti i gruppi politici per l'attenzione costante riservata alla tragica vicenda di Giulio Regeni. Anche grazie al vostro impegno, il Governo ha potuto mantenere un costante raccordo con il Parlamento, confrontandosi sugli sviluppi del caso, sulle azioni politico-diplomatiche per sostenere l'operato dei nostri investigatori e, più in generale sugli ambiti e le prospettive del rapporto bilaterale italo-egiziano.

Come ha dichiarato il Ministro Alfano in Aula lo scorso 4 ottobre, noi non possiamo mai accontentarci di null'altro che sia meno della verità e, proprio per questo, abbiamo reinviato il nostro ambasciatore al Cairo con la missione di agevolare la cooperazione giudiziaria.

Tale intento è stato veicolato dal Presidente Gentiloni al Presidente egiziano al-Sisi nel loro incontro a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a settembre. Lo stesso messaggio è stato ribadito dal Ministro Alfano al suo omologo egiziano Shoukry in varie occasioni e, da ultimo, in occasione della sua visita a Roma, prima visita in Italia di un rappresentante del Governo egiziano dopo l'assassinio di Giulio, a margine dei Mediterranean Dialogues promossi dalla Farnesina in collaborazione con l'ISPI lo scorso 30 novembre.

Nel condividere il significativo valore della ripresa della dinamica bilaterale con il ritorno in sede dei rispettivi Ambasciatori, il Ministro Alfano ha ricordato che il potenziale di sviluppo dei rapporti tra Italia ed Egitto dipende in larga parte dai progressi nella collaborazione giudiziaria

per la ricerca della verità sull'uccisione del giovane ricercatore. Al riguardo, ha auspicato lo svolgimento della prossima riunione tra procure italiana ed egiziana, augurandosi che essa possa propiziare un ulteriore passo in avanti per le indagini. Il Ministro Shoukry ha, per parte sua, confermato l'impegno del Governo egiziano nella ricerca della verità ed ha assicurato che l'incontro tra inquirenti dovrebbe avvenire non appena la Procura generale egiziana riceverà dalla società russa i nastri video richiesti da parte italiana e citati dall'On. Quartapelle nella sua interrogazione.

Desidero sottolineare che in tutti questi mesi, il Governo italiano ha sostenuto con passi politico-diplomatici il lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma. Grazie all'arrivo a Cairo dell'Ambasciatore Cantini, il raccordo tra Procure potrà essere ulteriormente affinato in una fase potenzialmente significativa per lo sviluppo delle indagini, ovviamente secondo le linee e gli strumenti di azione che la Procura della Repubblica di Roma riterrà utili e funzionali alle indagini stesse. Queste — va precisato — sono e restano di stretta competenza delle rispettive autorità giudiziarie, ma esiste un prezioso lavoro ad alto livello che l'Ambasciatore Cantini sta svolgendo con profitto. Nel pieno rispetto della autonomia della sua azione, continueremo a sostenere a tutto campo la Procura di Roma nella ricerca della verità.

Desidero, inoltre, sottolineare come la famiglia di Giulio continui a ricevere ogni possibile assistenza da parte della nostra Ambasciata a Il Cairo. La famiglia ha

recentemente formalizzato – per il tramite dei legali che la rappresentano in Egitto – la propria costituzione di parte civile, procedendo altresì al deposito di una richiesta di accesso al fascicolo relativo al caso del proprio congiunto. Tale richiesta è stata prontamente appoggiata dalla nostra Rappresentanza, che è intervenuta presso le competenti Autorità locali auspicandone un rapido accoglimento.

Nel concludere, desidero ricordare che l'azione del Governo italiano non si limita all'interlocuzione con le autorità egiziane: Giulio era cittadino italiano ma anche

ricercatore dell'Università di Cambridge. Pertanto, la nostra azione diplomatica si esplica anche in raccordo con le autorità britanniche. E su questo fronte il Ministro Alfano ha ricevuto rassicurazioni dal suo omologo britannico Boris Johnson circa l'accettazione da parte del giudice britannico dell'ordine di investigazione europeo. Pertanto, la Procura di Roma potrà raccogliere la testimonianza della professoressa di Cambridge che coordinava il progetto sul quale lavorava Giulio.

Il Governo continuerà nel suo incessante impegno nei confronti della ricerca della verità sul caso Regeni.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	66
5-12892 Moscatt: Sui servizi sanitari assicurati dal personale militare della Croce Rossa Italiana .....	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	69
5-12893 Basilio: Sull'effettivo ritiro delle deleghe conferite ad un membro del Governo ..	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	70
5-12894 Duranti: Su un intervento di soccorso impedito alla nave Aquarius di Sos Méditerranée .....	67
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	71
5-12895 Artini: Sul personale civile della difesa .....	67
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	72

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 12.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-12892 Moscatt: Sui servizi sanitari assicurati dal personale militare della Croce Rossa Italiana.

Alberto PAGANI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando gli importanti compiti svolti dal Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto PAGANI (PD) apprezza la chiarezza della risposta fornita dal rappresentante del Governo e, tuttavia, si dichiara insoddisfatto poiché viene confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale militare appartenente al Corpo volontario della Croce Rossa non verrà più impiegato per svolgere quelle funzioni ausiliarie finora assicurate alle Forze armate.

Invita, quindi, l'Esecutivo a valutare ogni possibile intervento affinché sia scongiurata la perdita dell'importante contributo che il personale militare volontario attualmente offre.

**5-12893 Basilio: Sull'effettivo ritiro delle deleghe conferite ad un membro del Governo.**

Tatiana BASILIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo ricordando gli obblighi di massima trasparenza sanciti per la pubblica amministrazione dalla normativa vigente. Fa presente, quindi, che – contrariamente a quanto accade nei siti internet di altri dicasteri, che riportano puntualmente le deleghe assegnate ai diversi sottosegretari di Stato – il sito internet del dicastero della Difesa non fornisce le necessarie informazioni.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tatiana BASILIO (M5S) prende atto della risposta che finalmente chiarisce che le deleghe a suo tempo conferite al sottosegretario Domenico Rossi sono state revocate e che le relative competenze sono state riassunte dal ministro. Lamenta, quindi, la povertà dell'informazione fornita ai cittadini sul sito del Ministero della difesa su questo punto. Evidenzia inoltre come la mancata individuazione di un nuovo sottosegretario abbia risvolti negativi anche sul lavoro della Commissione, che si trova in certi casi a dover riunirsi – e persino, come accaduto ieri, a deliberare – senza il rappresentante del Governo ed è quindi costretta ad affrontare specifici temi senza poter chiedere i necessari chiarimenti ad un rappresentante del dicastero appositamente delegato alla loro trattazione.

**5-12894 Duranti: Su un intervento di soccorso impedito alla nave Aquarius di Sos Méditerranée.**

Donatella DURANTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo ricordando la triste

vicenda del naufragio avvenuto nel Mediterraneo lo scorso 4 novembre 2017, a circa 25 miglia nautiche dalla costa est di Tripoli. Stigmatizza, quindi, il comportamento delle autorità italiane, che hanno impedito l'immediato intervento della nave Aquarius dell'organizzazione non governativa SOS Méditerranée, per consentire l'arrivo delle motovedette libiche.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (MDP) si dichiara sconcertata dalla risposta o meglio dalla mancata risposta. Sottolinea come i fatti denunciati siano incontrovertibili. È evidente, infatti, che alla nave Aquarius fu impedito di mettere in salvo i naufraghi e che, invece, fu scelto di attendere che la Guardia costiera libica giungesse sul luogo dell'avvistamento per riportare i naufraghi nel territorio libico.

Contesta l'affermazione che la questione affrontata nell'atto di sindacato ispettivo non sia riferibile ad attività istituzionali della Difesa e ribadisce il suo disappunto per un episodio che costituisce l'ennesima dimostrazione della superficialità con cui si affrontano i drammatici eventi che stanno accadendo nel sud del Mediterraneo.

**5-12895 Artini: Sul personale civile della difesa.**

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) si dichiara insoddisfatto della risposta, che non tocca il vero tema posto dall'interrogazione. Infatti, non si tratta tanto di rivedere, incrementandolo, il trattamento economico dei dipendenti civili della difesa,

quanto di affrontare una volta per tutte la questione della specificità del personale civile della difesa, il cui attuale regime giuridico non corrisponde a quello dei dipendenti pubblici.

Segnala come l'esigenza di riaprire un tavolo tecnico su questa materia – a testimonianza della profonda insoddisfazione esistente nelle fila del personale civile della Difesa – sia stata rappresentata dalla base anche attraverso iniziative di raccolta di firme per istanze che la sua

parte politica condivide. Ricorda che al Senato sono stati presentati numerosi emendamenti in materia e preannuncia che riproporrà tali iniziative nell'ambito dell'esame della legge di bilancio presso la Camera.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.15.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-12892 Moscatt: Sui servizi sanitari assicurati dal personale militare della Croce Rossa Italiana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel merito del quesito posto, rappresento che l'Amministrazione militare non necessita di ulteriori strumenti normativi, rispetto a quelli esistenti, per sopperire alle proprie esigenze funzionali.

Nello specifico, le funzioni ausiliarie alle Forze Armate, che la Croce Rossa avrà assicurato sino al 31 dicembre 2017, saranno garantite, a decorrere dal 1° gennaio 2018, tramite le convenzioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e altresì stipulabili con la neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Le Forze Armate, inoltre, possono integrare l'attuale dispositivo sanitario militare con ulteriori risorse professionali sia ricorrendo al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), con il

quale è stata stipulata una convenzione *ad hoc* nel febbraio 2014, sia ad altre analoghe Associazioni.

Infine, eventuali carenze specifiche possono essere ripianate anche incrementando la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con i Servizi Sanitari Regionali.

Per completezza d'informazione, rendo noto che l'istituto del richiamo, disciplinato dall'articolo 986, comma 1, lettera *b*) del COM, non è mai stato utilizzato direttamente dalla Difesa nei confronti del Corpo Militare della CRI, né potrebbe esserlo a decorrere dal prossimo anno.

Ciò non fa, comunque, venir meno il ricorso all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nei termini contemplati dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-12893 Basilio: Sull'effettivo ritiro delle deleghe conferite ad un membro del Governo.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ai fatti richiamati dall'interrogante, il sottosegretario Rossi, fine di non coinvolgere l'amministrazione della Difesa e di poter svolgere ogni azione in piena libertà e serenità, ha deciso di rimettere le deleghe conferitegli.

Il Ministro, ritenuto tale atto responsabile, ha accettato e formalizzato tale revoca con decreto del 7 novembre 2017.

Le deleghe, come previsto dalla normativa vigente vengono riassunte dal Ministro.

ALLEGATO 3

**5-12894 Duranti: Su un intervento di soccorso impedito alla nave Aquarius di Sos Méditerranée.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al caso sollevato dagli interroganti, le problematiche affrontate nell'atto non sono riferibili ad attività istituzionali della Difesa.

Ciò detto, è stato interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente in materia, che ha riferito che gli eventi richiamati sono stati trattati in conformità alle previsioni della Convenzione SAR di Amburgo tenuto conto, peraltro, della circostanza che per gli eventi in parola vi è stata la formale assunzione del coordinamento delle operazioni da parte dell'autorità libica.



## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-12895 Artini: Sul personale civile della difesa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro Pinotti, fin dal suo insediamento, è stata particolarmente attenta alle tematiche del personale civile, con particolare riferimento ai processi di integrazione e valorizzazione delle relative professionalità e capacità.

Infatti, nella prospettiva degli interventi delineati nel « Libro Bianco per la sicurezza nazionale e internazionale » – il cui disegno di legge attuativo è all'esame nelle competenti sedi parlamentari – si inserisce appieno anche l'obiettivo di realizzare

un'adeguata sinergia tra le tutte risorse umane, civili e militari, disponibili nell'ambito della Difesa.

Quanto alle specifiche iniziative intraprese dal Governo per « riequilibrare il trattamento economico e le condizioni lavorative del personale civile della Difesa », sono in via di definizione alcune importanti misure a favore del personale civile, per le quali il Ministro si sta fortemente impegnando nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-11465 Manzi: Sull'emanazione delle linee guida sul primo soccorso negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado .....	73
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	75
5-12570 Malpezzi: Sui contenuti di un testo in dotazione alle quinte classi della scuola primaria relativamente al tema dell'immigrazione .....	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	77
5-11658 D'Uva: Sulle prove di accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia ....	74
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	79
5-12675 Donati e 5-12666 Gagnarli: Sull'esclusione di alcuni bambini dalla fruizione del pasto presso le mense scolastiche .....	74
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	81
ERRATA CORRIGE .....	74

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

**5-11465 Manzi: Sull'emanazione delle linee guida sul primo soccorso negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado.**

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta puntuale ed esaustiva. Apprezza che sia stato avviato l'iter di adozione delle Linee guida per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 sulla promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole. Con riferimento all'avvio della fase sperimentale presso alcuni istituti scolastici, invita il Governo a dare la massima pubblicità alle modalità di selezione delle scuole.

**5-12570 Malpezzi: Sui contenuti di un testo in dotazione alle quinte classi della scuola primaria relativamente al tema dell'immigrazione.**

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD), in qualità di cofirmataria, dichiara di apprezzare la tempestività con cui il Ministero si è attivato rispetto ad una vicenda che ha suscitato comprensibili polemiche e sconcerto. Prende atto, inoltre, che il Governo si è attivato al fine di garantire una corretta informazione sui temi delle migrazioni e dell'integrazione interculturale, assegnando alla scuola un giusto ruolo di primo piano.

**5-11658 D'Uva: Sulle prove di accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia.**

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, dichiara che potrà dichiararsi soddisfatto della risposta solo se le rassicurazioni ivi fornite circa l'organizzazione di un'adeguata attività di sorveglianza saranno confermate all'atto dello svolgimento delle prossime prove del concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione.

**5-12675 Donati e 5-12666 Gagnarli: Sull'esclusione di alcuni bambini dalla fruizione del pasto presso le mense scolastiche.**

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Marco DONATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'attenzione con cui il MIUR ha seguito la delicata vicenda. Tuttavia resta la gravità di un fatto profondamente sbagliato da un punto di vista pedagogico che incide su un momento importante di aggregazione e di socialità per i bambini. Prende atto che la responsabilità dell'episodio è imputabile alle amministrazioni locali che dovrebbero attivare altri strumenti per contrastare il fenomeno della morosità nei pagamenti delle attività scolastiche.

Francesco D'UVA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Pur apprezzando che il MIUR non condivida la scelta operata dall'amministrazione comunale interessata, sottolinea il danno recato da un recupero crediti attuato mettendo in difficoltà i bambini.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.40.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 924 del 6 dicembre 2017, a pagina 136, seconda colonna, seconda riga, le parole « 28 novembre » siano sostituite dalle seguenti « 30 novembre »; a pagina 143, prima colonna, riga 43, la parola « esprime » sia sostituita dalla seguente « esprimono ».

## ALLEGATO 1

**5-11465 Manzi: Sull'emanazione delle linee guida sul primo soccorso negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde verte sulle iniziative di formazione rivolte alle studentesse e agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, da realizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale e con il contributo delle organizzazioni operative del settore.

Come è noto, principio ispiratore della norma è quello di fornire ai discenti le prime nozioni per riconoscere le situazioni di pericolo e le circostanze che richiedono l'intervento di un adulto o dell'ambulanza, per apprendere il funzionamento e l'utilizzo di un defibrillatore e per imparare manovre di primo soccorso come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree e il primo intervento nel trauma.

Per dare attuazione alla disposizione citata è stato avviato, da tempo, l'iter di adozione di apposite Linee guida che ha coinvolto i competenti uffici del MIUR e del Ministero della salute. Le Linee guida sono state presentate in data 7 novembre scorso.

Le Linee guida sono il risultato dell'approfondita attività svolta dal gruppo di lavoro costituito il 7 aprile del 2016 con il compito di predisporre un documento di indirizzo volto a sancire la necessaria collaborazione tra istituzioni educative e sanitarie e assicurare l'uniformità del percorso didattico su tutto il territorio nazionale. Al gruppo di lavoro hanno preso parte i rappresentanti di entrambi i dicasteri e alcuni professionisti esperti della materia

Nel corso dell'istruttoria sono state consultate le società scientifiche medico/infermieristiche, le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale che operano nell'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria e i referenti regionali alla salute del MIUR e quelli del Servizio di emergenza territoriale del Ministero della salute (SET 118).

La definizione delle Linee guida consente, quindi, l'avvio del percorso formativo « Primo soccorso a scuola », che partirà in via sperimentale il prossimo mese di febbraio 2018, per poi entrare a regime a decorrere dal prossimo anno scolastico.

La sperimentazione coinvolgerà le scuole di tredici province: Trieste, Padova, Sondrio, Savona, Macerata, Perugia, Pistoia, Latina, Campobasso, Salerno, Taranto, Vibo Valentia, Sassari, in ciascuna delle quali saranno selezionate 14 classi tra tutti i gradi di scuola. Gli operatori del 118, delle società scientifiche e del volontariato realizzeranno i percorsi formativi nelle scuole insieme agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che potranno trovare tutte le informazioni utili, i materiali didattici, la presentazione della sperimentazione e uno spazio dedicato alle varie esperienze formative in un portale dedicato che sarà perfezionato *on-line* a gennaio.

Verrà, inoltre, costituita una cabina di regia nazionale con il compito di supervisionare e curare i materiali che saranno inseriti nel portale, per la compilazione dei quali saranno consultati esperti delle società scientifiche, del volontariato e dell'editoria di settore.

Al termine della sperimentazione, prevista per la metà del mese di marzo 2018, e dopo la presentazione dei *report* territoriali ai componenti della cabina di regia, verrà definito il programma formativo per l'estensione del progetto in tutte le istituzioni scolastiche nell'anno scolastico 2018/2019.

La realizzazione del piano di formazione contribuirà a stimolare nei giovani la coscienza di una cittadinanza attiva e consapevole, rafforzando la loro capacità e volontà di partecipazione alla costruzione e al miglioramento di una società più attiva e solidale.

## ALLEGATO 2

**5-12570 Malpezzi: Sui contenuti di un testo in dotazione alle quinte classi della scuola primaria relativamente al tema dell'immigrazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in atto verte su un testo scolastico rivolto alle alunne e agli alunni della quinta classe di scuola primaria che è stato oggetto di attenzione da parte dei media per il modo con cui lo stesso presenta il tema dei migranti. Gli On.li interroganti sollecitano affinché i testi e l'altro materiale scolastico assicurino la correttezza e l'imparzialità delle informazioni consentendo la piena e autonoma formazione del senso critico nei giovani.

Come detto, la vicenda ha trovato particolare risalto mediatico, tanto che la stessa Ministra ha ritenuto di intervenire mediante apposito comunicato stampa ribadendo che «L'educazione si fa con dati verificati, con contenuti oggettivi, con un linguaggio rispettoso. Bisogna fornire alle studentesse e agli studenti strumenti oggettivi, analitici e approfonditi, diversamente si fa cattiva educazione».

Al riguardo si informa che il Ministero, in aderenza ai principi sopra esposti, si è tempestivamente attivato presso l'Associazione Italiani Editori, alla cui attenzione ha sottoposto il caso segnalato per richiedere le opportune verifiche.

In via generale si ricorda che l'adozione dei libri di testo, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe e interclasse o di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi, un'occasione importantissima per

la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti.

L'adozione dei libri di testo costituisce, in ogni caso, un momento particolarmente significativo dell'attività scolastica. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Inoltre, la normativa sulle adozioni prevede espressamente che si presti attenzione al linguaggio, al fine di garantire correttezza e chiarezza nell'esposizione e coerenza con l'età dei destinatari.

Ciò posto, con specifico riferimento all'argomento oggi in esame, si rappresenta che il MIUR, per garantire una corretta informazione sui temi delle migrazioni e dell'integrazione interculturale, ha attivato una serie di azioni che coinvolgono alunni, insegnanti e dirigenti scolastici. Le più recenti e tuttora in corso di realizzazione sono le seguenti:

Un Piano nazionale pluriennale di formazione per docenti, a partire dal 2017, sui temi dell'Integrazione, delle competenze di cittadinanza e della cittadinanza globale;

Un Piano triennale di formazione, a partire dal 2017, attraverso master universitari, per docenti, dirigenti e personale Ata delle scuole a più alta incidenza di alunni con cittadinanza non italiana in materia di: Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali. I master coinvolgeranno 1000 diri-



genti scolastici, 10.000 docenti e 2.000 unità di personale ATA, e nel relativo piano di studi è previsto un approfondimento su libri, strumenti e materiali didattici;

Un Bando PON in data 27 aprile 2017 con Fondi strutturali europei su: Inclusione sociale e integrazione, destinato alle scuole o reti di scuole. Quest'azione mette al centro anche il tema dei linguaggi dell'arte, delle storie di vita, della lettura e dei libri, sia sul piano narrativo che della divulgazione storica e geografica. Si tratta

di strumenti e metodologie utili a descrivere il fenomeno delle migrazioni in modo corretto e da più punti di vista;

Il recente Piano nazionale per l'educazione al rispetto, presentato il 30 ottobre 2017, prevede diverse azioni per riconoscere, valorizzare e affrontare correttamente tutte le diversità. In particolare, prevede azioni specifiche «per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della cultura del rispetto coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie».

## ALLEGATO 3

**5-11658 D'Uva: Sulle prove di accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'On.le interrogante chiede di conoscere se il MIUR, relativamente al concorso nazionale per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, intenda assumere iniziative per organizzare un'adeguata attività di sorveglianza tramite l'ausilio di specifici strumenti che interdichino il collegamento alla rete internet di dispositivi cellulari o *tablet*.

Al riguardo giova preliminarmente sottolineare che con le nuove regole introdotte dal decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo « Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 », il MIUR ha inteso, tra l'altro, rafforzare proprio le garanzie per un corretto svolgimento della prova ed assicurare, a ciascun candidato partecipante alla procedura concorsuale, la parità di *chance* e il riconoscimento del merito.

Con la norma introdotta all'articolo 3, comma 6, sono stati, difatti, ulteriormente precisati i comportamenti preclusi ai candidati nel corso dell'espletamento delle prove, tra i quali rientra il divieto, durante la prova, di « detenzione » – oltre che di « consultazione » – di testi cartacei o digitali, mentre viene introdotto, in modo esplicito, il divieto di « interazione » tra candidati, da osservarsi nel corso dello svolgimento della prova stessa, pena l'esclusione stessa dal concorso. Peraltro, è utile osservare che la medesima disposizione normativa prevede che debba essere

assicurata « la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove ».

Proprio al fine di garantire una maggiore omogeneità e uniformità di gestione delle aule tra le diverse sedi, a partire dall'anno accademico 2016/2017, la prova di ammissione si svolgerà sempre a livello locale a cura delle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, così come previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ma in forma aggregata per macro-aree geografiche di riferimento.

Inoltre, nel bando di concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria relativo all'anno accademico 2016-2017 (di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2017, n. 720, così come rettificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2017, n. 748) il Ministero ha precisato all'articolo 8, comma 2, che, per lo svolgimento della prova, i candidati, hanno a disposizione computer non connessi a *internet* – sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un *mouse* – privi di tastiera o la cui tastiera, anche se presente, è resa inutilizzabile al candidato, il quale in ogni caso, pena l'esclusione, ha il divieto di toccarla.

A ciò si aggiunga che il *software* necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione.

Si ricorda, altresì, che, nell'allegato 6 al suddetto bando di concorso si è ulterior-

mente specificato che, « in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento n. 130 del 2017, è fatto assoluto divieto ai candidati, pena l'esclusione dal concorso, di introdurre nell'aula della prova manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari, smartphone, palmari e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto di avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle prove. Infine, è previsto che la prova del candidato trovato in possesso di materiale o strumentazione non consentiti dovrà essere annullata dal responsabile d'aula e dell'annullamento deve essere dato conto nel relativo verbale d'aula ».

Sempre nell'allegato 6 al citato bando di concorso si è previsto, peraltro, che « presso ciascuna sede individuata come sede della prova sarà costituita una o più Commissioni di vigilanza nominate con provvedimento rettorale ».

Il personale di vigilanza, perciò, eventualmente coadiuvato dal personale ispettivo ministeriale, avrà il compito di verificare e sanzionare anche la detenzione di dispositivi cellulari o *tablet* che consentano il collegamento alla rete internet, procedendo, quindi, all'annullamento della prova del candidato trovato in possesso di materiale o strumentazione non consentiti.

Con nota (prot. n. 28043) del 10 ottobre scorso, il MIUR ha inviato alle Università responsabili delle macro-aree di riferimento specifiche indicazioni operative di dettaglio sulle modalità di svolgimento della prova concorsuale prevista per il 28 novembre. Nella suddetta nota, in

particolare, sono state date indicazioni concernenti le specifiche tecniche delle postazioni informatiche, le caratteristiche delle aule che accoglieranno i candidati, la composizione delle Commissioni di vigilanza, che devono comprendere almeno un funzionario giuridico ed uno informatico, con preferenza da accordare ai soggetti che abbiano già garantito, nelle precedenti edizioni del concorso, uno svolgimento regolare delle prove, e la necessità di assicurare la massima sorveglianza nel corso dello svolgimento delle prove.

Con ulteriore nota (prot. n. 32789) del 3 novembre scorso si è provveduto nuovamente a invitare gli Atenei coinvolti a garantire e rafforzare ulteriormente, se necessario, le misure di vigilanza da attuare, incrementando il personale addetto a tele servizio, con l'obiettivo specifico di assicurare un controllo efficace e capillare sullo svolgimento della prova di esame, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni del bando.

Infine, con apposita nota del Gabinetto del MIUR, è stato richiesto al Ministero dell'interno di assicurare, nel corso dello svolgimento della prova di concorso in oggetto, la vigilanza rientrante nella giurisdizione di competenza.

Le operazioni di distribuzione dei candidati nelle diverse sedi si sono svolte nel lasso temporale compreso tra il 7 novembre, data di comunicazione ai candidati dell'istituzione individuata come sede di assegnazione, e il 9 novembre, data di pubblicazione dei dettagli dell'aula e del relativo indirizzo di svolgimento della prova.

## ALLEGATO 4

**5-12675 Donati e 5-12666 Gagnarli: Sull'esclusione di alcuni bambini dalla fruizione del pasto presso le mense scolastiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in atto, stante l'omogeneità dell'argomento trattato relativo alle determinazioni assunte dal Comune di Montevarchi riguardo ai genitori non in regola con il pagamento del servizio di refezione scolastica fornito ai propri figli.

È stato, al riguardo, già evidenziato in risposta ad analoghi atti di sindacato ispettivo che il MIUR ha seguito con la dovuta attenzione la vicenda, pur non avendo specifica competenza sulla questione in discorso.

Il MIUR non ha condiviso la misura adottata dall'amministrazione comunale di Montevarchi in quanto la stessa si è ripercossa sulle alunne e sugli alunni.

Per questo, l'Amministrazione si è fatta parte attiva non appena la notizia si è diffusa. La scuola indicata, dopo aver ricevuto dal Comune gli elenchi dei genitori che risultavano morosi, ha sollecitamente invitato chi fosse inadempiente a mettersi in regola o presentarsi in segreteria per esperire nuove forme di consumazione del pasto, sensibilizzando particolarmente i docenti a tenere un atteggiamento di attenzione verso i bambini che avrebbero consumato un pasto diverso.

Alla data dello scorso 13 novembre risulta che la situazione si sarebbe risolta con l'80 per cento delle famiglie che hanno regolarizzato il pagamento, il 12 per cento che è stato preso in carico dai servizi sociali e il restante 8 per cento che ha fatto richiesta del pasto domestico.

Più in generale, si evidenzia che certamente esiste un disagio legato alle tariffe applicate dagli Enti erogatori del servizio mensa, che — si ricorda — fa capo ai

Comuni i quali provvedono all'appalto di servizi e decidono le tariffe da applicare, in completa autonomia, sebbene possano delegare l'attività alle scuole, con l'accordo di queste, trasferendo loro anche le necessarie risorse finanziarie.

Le rette riferite alla mensa scolastica sono ripartite in base al reddito, seguendo il coefficiente ISEE. Ciò consente ad ogni famiglia di pagare sulla base della propria possibilità economica. Il sistema va in crisi nel momento in cui si verificano defezioni nei pagamenti, sicché chi versa il dovuto si trova a dover colmare l'ammacco di coloro che non pagano e che non sempre coincidono con i soggetti delle fasce più deboli.

Si ritiene comunque che vada salvaguardato un sistema in cui le mense scolastiche rappresentano un'opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola pubblica deve in tutti i modi garantire.

È di tutta evidenza che la mensa scolastica concorre:

all'educazione alla socialità: il cibo è veicolo di conoscenza e comunicazione;

all'abbattimento delle differenze sociali;

a dare valore al cibo: il pasto fornito alle mense scolastiche è studiato e bilanciato in tutte le sue componenti;

alla tutela della salute.

Come sopra chiarito, la normativa vigente rimette all'autonomia degli enti locali la gestione del servizio di mensa che, in quanto servizio a domanda individuale, non può, per sua stessa natura, costituire

oggetto di una disciplina unica nazionale, dovendo, al contrario, essere organizzato e modulato secondo la reale necessità dei territori e in ragione della specificità del contesto socio-economico locale.

Il MIUR, proprio in ragione del ruolo educativo che riconosce al momento della mensa e nell'esercizio del suo ruolo di coordinamento e supporto dei dirigenti scolastici che in prima linea sono chiamati a rispondere alle esigenze manifestate dalla famiglie, promuove e sostiene con la dovuta attenzione il confronto con tutte le parti coinvolte. In tal senso, continuo è l'impegno dell'articolazione territoriale del

Ministero a risolvere in modo condiviso le emergenze, nonché a preservare e ristabilire, ove necessario, il corretto clima di fiducia tra le famiglie e la scuola.

Concludendo, va detto che non può non riconoscersi che sul tema esistono delle criticità, per risolvere le quali sono in primo luogo gli enti locali a doversi attivare, salvaguardando necessariamente quel sistema di valori educativi e sociali che la mensa ha consentito in questi anni di sviluppare, ivi compresi quelli relativi ad una corretta ed equilibrata alimentazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	86
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di Relazione alternativa presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ....	91
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12890 Borghi: Sulla cessazione dello <i>status</i> giuridico di rifiuto per la cenere dell'Etna .	84
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-12889 Pellegrino: Sulla destinazione di fondi per il rafforzamento della capacità amministrativa alla Sogesid SpA .....	85
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-12891 Zolezzi: Sulla gestione dei fanghi contaminati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ..	85
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2018.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di bilancio 2018, per le parti di competenza, con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO si esprime in senso favorevole sulla proposta di relazione testé illustrata.

Salvatore MICILLO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla proroga del sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), contenuta in una delle condizioni della proposta di parere.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) precisa che la proroga al 31 dicembre 2018 per la piena entrata in vigore del SISTRI, perdurando nelle more l'applicazione del regime vigente, si rende necessaria al fine di dare certezza agli operatori del settore, in attesa della decisione della giustizia amministrativa sul ricorso presentato contro l'affidamento in concessione del servizio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare che, come concordato, nella proposta di relazione appena illustrata sono state tenute in considerazione le indicazioni provenienti dai colleghi, avverte che è stata presentata una proposta di relazione alternativa da parte dei componenti del gruppo M5S (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che sarà posta in votazione la proposta di relazione favorevole con condizioni e con osservazioni del relatore e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge di bilancio 2018, per le parti di competenza, con condizioni e con osservazioni, presentata dal relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Borghi quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio 2018.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la relazione approvata dalla Commissione, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-12890 Borghi: Sulla cessazione dello status giuridico di rifiuto per la cenere dell'Etna.**

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisella ALBANELLA (PD), in qualità di cofirmataria, ringrazia la sottosegretaria per il piccolo passo avanti compiuto, sottolineando tuttavia la necessità di concludere rapidamente l'*iter* per la cessazione dello status di rifiuto della cenere vulcanica, in modo da facilitarne l'utilizzo come materiale di riciclo. Ritene che in



tal modo si determinerebbe un vantaggio, oltre che ambientale, anche economico per la Sicilia e per l'intero territorio nazionale.

**5-12889 Pellegrino: Sulla destinazione di fondi per il rafforzamento della capacità amministrativa alla Sogesid SpA.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta della sottosegretaria che fa quadrato intorno ad una società più volte sotto osservazione da parte della Commissione Ambiente, rilevando le differenze di trattamento peraltro di dubbia costituzionalità tra i dipendenti della Sogesid e il personale del Ministero, nonché il sostanziale aggiramento delle procedure concorsuali per il pubblico impiego. Esprime la convinzione che il ricorso alla Sogesid SpA non sia la soluzione adeguata per incrementare le unità di personale e le competenze all'interno di un Ministero, che è in affanno già a partire dalla sua istituzione e che soprattutto oggi, considerati i compiti via via attribuitigli nonché le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici, meriterebbe maggiore attenzione.

**5-12891 Zolezzi: Sulla gestione dei fanghi contaminati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).**

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto per l'imminente operatività del tavolo tecnico, pur sottolineando che la normativa vigente consentirebbe già un'adeguata gestione dei fanghi contaminati da PFAS, in qualità di rifiuti pericolosi. Considerato che come dimostrato dai dati rilevati a Mantova nell'impianto dell'Indecast nonché dall'esperienza ormai decennale della Germania, la contaminazione può avvenire anche per il trattamento di reflui industriali o da depurazione, ritiene che la gravità della situazione dovrebbe indurre ad introdurre il divieto di produzione di PFAS. Esprime inoltre la convinzione che tale divieto dovrebbe riguardare anche le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta che per le loro caratteristiche metaboliche sono comunque pericolosi per la salute umana e per l'ambiente.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.**

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio 2018, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti condizioni:*

1) siano finanziati interventi di promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI En 13432, prevedendo al contempo dal 2019 il divieto di commercializzazione e produzione sul territorio nazionale dei c.d. « cotton fioc » non biodegradabili;

2) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

3) si ricomprensano fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica

degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

4) si preveda che le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro;

5) si prevedano la destinazione delle risorse di cui al comma 477 del disegno di legge al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, nonché la definizione di misure di sostegno alla formazione del personale dei piccoli comuni per l'attuazione della medesima normativa e delle riforme adottate nel corso della presente legislatura;

6) si includano le misure di incentivazione agli interventi di efficienza energetica e di promozione della generazione da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nel novero delle politiche di decarbonizzazione necessarie per il rispetto degli accordi internazionali contro i cambiamenti climatici;

7) si preveda la revisione triennale della Strategia Energetica Nazionale e la trasmissione annuale al Parlamento di una

relazione sull'attuazione di tale Strategia, nonché la definizione di un piano clima energia sulla base della medesima Strategia;

8) si preveda una proroga al 31 dicembre 2018 del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, per la piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, dando così attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'approvazione da parte della VIII Commissione, in data 8 novembre 2017, della risoluzione 8-00267;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure finalizzate ad accelerare lo smaltimento dei reiterati residui del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a migliorare le *performance* delle spese infrastrutturali e di quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento ai temi della tutela del territorio, anche prevedendo specifici stanziamenti per le zone del territorio di Livorno, recentemente colpito da eventi alluvionali;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere per cinque anni per persone fisiche e per persone giuridiche la detrazione del 65 per cento in caso di sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici, contemplando anche la cessione della detrazione alle imprese che realizzano gli interventi;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di specifici stanziamenti per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge n. 107 del 2015;

*e)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare la corretta concorrenza tra produttori di imballaggi, prevedendo a carico di coloro che richie-

dono l'autorizzazione provvisoria all'avvio di un sistema autonomo l'onere di presentare un'idonea fideiussione bancaria a garanzia delle responsabilità ambientali per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio da questi stessi prodotti, integrando quindi la previsione attuale della sospensione dell'onere contributivo che rischia di avere gravi conseguenze sulla stessa concorrenza tra i produttori di imballaggi, consentendo ad alcuni di loro di sottrarsi agli obblighi ambientali ancor prima che se ne sia verificata in concreto l'effettiva operatività e la rispondenza ai requisiti di legge e sottraendo risorse finanziarie al sistema consortile difficilmente recuperabili nel caso di mancato riconoscimento definitivo del sistema autonomo;

*f)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la cumulabilità delle tariffe incentivanti la produzione elettrica rinnovabile previste nel 2011 con la detassazione ambientale prevista dalla cosiddetta « Tremonti-Ambiente » nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato;

*g)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del Delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo;

*h)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di esentare dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti dei consorzi bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e delle rispettive leggi regionali;

*i)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire al CIPE funzioni di coordinamento delle politiche orientate

al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015;

*j)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la concessione di contributi in favore dei comuni, per finalità di compensazione ambientale, in relazione all'insediamento e alla gestione di impianti per il compostaggio, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani, nonché di impianti per il trattamento e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

*k)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre ulteriori misure volte al rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuale istituite ai sensi della legge n. 221 del 2015, con particolare riguardo alle autorità competenti nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

*l)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare la ricostruzione e il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni dell'Italia centrale, con particolare riguardo: alla rateizzazione dei tributi sospesi; alla cd. « busta paga pesante » anche in caso di successiva revoca della richiesta del beneficio o cessazione del rapporto di lavoro; all'accesso ai benefici delle zone franche urbane per i comuni dell'Allegato 2 del decreto-legge n. 189/2016; all'introduzione di contributi per gli edifici già danneggiati dagli eventi sismici Marche-Umbria 1997; alla possibilità di acquisizione da parte dei comuni di immobili destinati all'esecuzione di piani di recupero di centri storici o collabenti; alla concessione di contributi anche alle pertinenze esterne danneggiate

di immobili agibili; all'equiparazione dei comuni del cd « cratere sismico » ai comuni della zona a rischio sismico 1 ai fini dell'accesso al finanziamento dei costi di progettazione definitiva ed esecutiva di edifici destinati all'edilizia scolastica;

*m)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare – sulla scorta di quanto prevede il comma 461 del disegno di legge per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento – le concessioni idroelettriche delle altre regioni per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, nonché di prevedere, nelle more del completamento di tali procedure, che gli attuali concessionari assicurino le misure di compensazione territoriale, la consistenza e la qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso;

*n)* valuti la Commissione di merito la compatibilità della disciplina relativa alla quota dei lavori dei contratti che devono essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica da parte dei titolari di concessioni con la salvaguardia dei livelli occupazionali dei concessionari medesimi;

*o)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'introduzione di uno specifico credito d'imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e di un fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti;

*p)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 1° dicembre 2018 le misure di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile diverse dal fotovoltaico per gli impianti di piccola taglia, con particolare riguardo alla tecnologia del mini-idroelettrico;

*q)* valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere la detrazione fiscale del 65 per cento per le caldaie a

condensazione Classe A con contestuale regolazione in sistemi ibridi e di sopprimere, nel contempo, la misura della detrazione del 50 per cento per le caldaie a condensazione di classe B;

*r)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la normativa di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di introdurre ulteriori misure di semplificazione fiscale e burocratica, nonché di ampliare l'ambito di applicazione della legge ad altri prodotti in coerenza con le finalità di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi previste dalla legge medesima;

*s)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte;

*t)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di incentivare l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclo negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici, per un verso, fissando obblighi crescenti di utilizzo di materiali e, per l'altro, aumentando il costo del conferimento in discarica;

*u)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire misure volte ad agevolare la raccolta dei rifiuti di toner e cartucce per stampanti e di pile e accumulatori portatili presso i locali del punto vendita del distributore;

*v)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire modifiche alla normativa in materia di fanghi di depurazione, allo scopo di superare le incertezze relative ai valori limite ed assicurare la prosecuzione del servizio di depurazione;

*w)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre che nel documento inviato all'utente per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere indicata anche la componente della tariffa a copertura degli oneri per il trasporto ed

il conferimento dei rifiuti in impianti situati fuori dal territorio regionale nel quale gli stessi sono prodotti, al fine di garantire la massima trasparenza e diffondere le informazioni relative ai costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

*x)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 303 del disegno di legge al fine di prevedere che il Piano straordinario ivi previsto faccia riferimento anche alla realizzazione degli interventi per il recupero della capacità di accumulo degli invasi esistenti;

*y)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il comma 39 del disegno di legge al fine di inserire tra le finalizzazioni anche la riqualificazione elettrica e la riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO<sub>2</sub> pari a zero;

*z)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori misure relative alla gestione della dismissione del reattore 1 di ISPRA in ottemperanza all'Accordo con l'Unione europea del 2009 e al fine di evitare ulteriori infrazioni e sanzioni;

*aa)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni per favorire la rigenerazione urbana e il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici nei comuni con popolazione inferiore ai 15.0000 abitanti;

*bb)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni in favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) per assicurare l'attività di servizio alla collettività;

*cc)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'esenzione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'articolo 27-*bis* dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642 e degli

articoli 10 e 13, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

*dd)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare la pianta organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di prevedere l'assunzione di personale tecnico-specialistico dotando la struttura anche di organi ispettivi, al fine di assicurare

effettività all'azione di controllo in campo ambientale da parte del Ministero e al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali,

*ee)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riforma della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.



## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premesso che:

nell'impostazione generale del disegno di legge le tematiche ambientali non sono considerate un *driver* della nostra economia, risultando mancante anche una strategia di interventi finalizzati ad una tutela minima della qualità delle matrici ambientali;

l'obiettivo complessivo delle misure contenute nel disegno di legge in esame dovrebbe essere quello di incentivare l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, promuovendo la crescita verde ed i *green jobs*;

si sarebbero dovuto approvare misure fiscali « in chiave ecologica » per incentivare l'uso (consumo e produzione) efficiente delle risorse atte a favorire i sussidi ambientalmente favorevoli rispetto a quelli ambientalmente sfavorevoli ancora ad oggi fortemente connotanti il mercato;

in relazione al comma 302 che introduce il cosiddetto Piano Invasi si stabilisce che tale piano si dovrà attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Eppure nell'articolato non viene chiarito, né nei commi successivi, né tanto meno nella relazione tecnica, in quale

fondo siano inserite le risorse per il suddetto piano dal quale tra l'altro dipendono anche le risorse relative al piano straordinario di cui al comma 303. Non risulta quindi chiaro a quanto ammonti lo stanziamento complessivo. Inoltre, relativamente all'incremento di 2 milioni di euro di finanziamenti per il personale del Distretto di Bacino Appennino Centrale e di 7 milioni di euro per il Distretto di Bacino Meridionale e incrementi su altri Distretti previsti dal disegno di legge di bilancio arrivato alla Camera, sarebbe opportuno specificare quali figure siano necessarie, indicando quindi le caratteristiche specifiche delle figure che si ritiene necessario inserire tra il personale con l'indicazione che si rispettino i limiti imposti dal cosiddetto *turnover* e tramite concorso pubblico secondo quanto previsto dalla normativa;

è istituito un Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare gli interventi, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con una dotazione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. A tale riguardo si segnala che non risultano tuttavia definiti i criteri di priorità per la selezione dei siti né le modalità di pub-



blicazione dei dati aggiornati relativamente alle risorse effettivamente erogate;

per favorire l'economia circolare sarebbe opportuno inserire misure volte a introdurre un tributo speciale (maggiorato) per il deposito in discarica dei rifiuti, valorizzando a monte le politiche di prevenzione, riuso, preparazione per il riutilizzo, nonché per la selezione ed il riciclo, anche in riferimento alle plastiche di scarto. Si tratta di politiche ad oggi nella manovra pressoché assenti;

sul tema rifiuti, va inoltre segnalato che appare discutibile che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 siano devoluti alle province, mentre sarebbe stato opportuno anche in tale sede intervenire affinché tali risorse fossero destinate ai Comuni al fine di adottare le opportune politiche ambientali di prossimità. Si rileva che sarebbe stato opportuno valorizzare le migliori pratiche di recupero anche del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti.

valutato che:

sarebbe stato auspicabile incentivare la introduzione e la realizzazione del cd. « fascicolo del fabbricato » per la diagnosi sismica e energetica degli edifici e in particolare di quelli scolastici;

in Italia, il consumo di suolo e sottosuolo che genera risorse economiche notevoli non è adeguatamente pagato dai titolari di concessioni di cave, di acque minerali, di estrazione di petrolio e gas. Si stima che per le cave si dovrebbe corrispondere allo Stato il 20 per cento del prezzo di vendita finale come nel Regno

Unito, mentre attualmente siamo al 2,3 per cento e in alcune regioni i canoni di concessioni per le attività di escavazione sono addirittura gratuiti. Poiché i canoni sono stabiliti dalle regioni e molto spesso sono molto esigui, sarebbe necessario, a tal fine, introdurre un canone di escavazione nazionale minimo per la tutela dell'ambiente. Così come sarebbe stato indispensabile prevedere un adeguamento dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare e conseguente eliminazione delle esenzioni. Al fine di contenere il consumo di suolo sarebbe stato necessario dare impulso a proposte volte a destinare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;

manca una strategia per la realizzazione di opere necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara e Rovigo;

nell'impostazione della manovra restano intatti i fondi per le grandi opere, mentre manca una strategia di interventi integrati per contrastare l'inquinamento atmosferico;

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**5-12890 Borghi: Sulla cessazione dello *status* giuridico di rifiuto per la cenere dell'Etna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che i materiali piroclastici sono composti prevalentemente da silicati e pertanto sono estremamente abrasivi, soprattutto le ceneri che, essendo più fini e leggere, si spostano con maggiore facilità. Le ceneri vulcaniche infatti, creano grossi problemi anche alla circolazione aerea, all'agricoltura e alle città oltre a ricoprire vaste aree, una volta cadute al suolo.

Sulla possibilità di una possibile cessazione di qualifica di rifiuto delle ceneri vulcaniche, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 152 del 2006, al primo comma si afferma che « un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero ».

Quindi, un rifiuto, per cessare di essere tale, deve soddisfare dei criteri specifici, da adottare nel rispetto di quattro condizioni, che sono state riprese fedelmente dalla direttiva comunitaria: *a)* la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; *b)* esiste un mercato o una

domanda per tale sostanza o oggetto; *c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; *d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'iter per la cessazione della qualifica di rifiuto è quindi molto lungo e complesso. Pertanto, è necessaria una preventiva valutazione anche economica oltre che tecnica sull'opportunità di intraprendere tale percorso.

Ad ogni nodo, si segnala che allo stato attuale, è già possibile l'avvio al recupero dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, identificati con il codice ERR 20 03 03, quali sono anche le ceneri vulcaniche giacenti su aree urbane.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero si impegna, per quanto di competenza, ad accelerare le attività volte alla definizione delle procedure richiamate dall'onorevole interrogante.

## ALLEGATO 4

**5-12889 Pellegrino: Sulla destinazione di fondi per il rafforzamento della capacità amministrativa alla Sogesid SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente attualmente sconta una forte carenza di personale di ruolo in quanto presenta una dotazione organica ampiamente sottodimensionata (33 dirigenti di II fascia e 559 dipendenti di ruolo). Ciò anche in considerazione del fatto che a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) non sono state mai compiutamente definite le modalità di reclutamento di personale specializzato, necessario in ragione delle complesse e trasversali competenze spettanti al Ministero. Le funzioni del Ministero si sono accresciute in misura inversamente proporzionale alle risorse umane che erano necessarie. Questo ha portato negli anni, attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni, all'avvalimento della Sogesid, al fine di poter adempiere alle specifiche funzioni tecniche previste dall'ordinamento, ciò nelle more di uno specifico intervento normativo, volto a costituire un ruolo di carattere tecnico scientifico e specialistico per fare fronte ai crescenti ed indispensabili fabbisogni.

Per quanto concerne il PON *Governance* 2014-2020, si rappresenta che il Ministero, a fronte di due proposte progettuali, è stato individuato quale beneficiario dei Progetti « CReIAMO PA » e « Mettiamoci in RIGA », il cui importo complessivo è pari a circa 75 milioni di Euro. Attraverso la realizzazione dei due

Progetti, il Ministero intende promuovere ed accompagnare il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione fondato sulle componenti dello sviluppo sostenibile. Ad oggi, la Sogesid è stata individuata quale soggetto attuatore, e non beneficiario, di una parte delle attività programmate nell'ambito del Progetto « CReIAMO PA ». L'affidamento alla Sogesid è il risultato di una attenta valutazione circa le peculiarità degli interventi previsti dal Progetto e l'efficacia, l'efficienza e la congruità tecnica ed economica delle prestazioni offerte dalla Società, che ha maturato nel corso degli anni una specializzazione e un'esperienza difficilmente reperibile sul mercato. La Società utilizzerà oltre al personale interno, con competenze tecnico-specialistiche, anche collaboratori e consulenti per seguire specifici aspetti tematici connessi alle numerose attività progettuali (studi, documentazione tecnica, affiancamenti *on the job*, formazione, scambi di esperienza) su tutto il territorio nazionale. Tali unità non saranno assegnate al Ministero ma lavoreranno in raccordo con lo stesso. La necessità di un costante raccordo tra la Sogesid e le Direzioni Generali del Ministero deriva dall'esigenza di costituire tavoli di lavoro interistituzionali, qualora non già esistenti, che hanno il compito di indirizzare le attività e garantire la partecipazione attiva alle iniziative del Progetto, al fine di assicurare una *governance* multilivello.

## ALLEGATO 5

**5-12891 Zolezzi: Sulla gestione dei fanghi contaminati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 152 del 2006, i fanghi di depurazione sono rifiuti speciali e ad essi pertanto non possono essere applicate le misure di restrizione sulla circolazione previste per i rifiuti urbani. Si ricorda, inoltre, che rientra nelle competenze provinciali e regionali sia il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento dei fanghi, sia il controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti, compreso il contrasto agli illeciti ambientali.

Ad ogni modo, si segnala che il Ministero dell'ambiente sta predisponendo l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992, recante attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Tali lavori, iniziati già a partire da maggio 2011, hanno recentemente ripreso vigore anche e seguito di alcuni accertamenti e sequestri avvenuti nella Regione Toscana. In proposito, in accordo con gli altri Enti ed Amministrazioni, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità ed ISPRA, che pure partecipano alla modifica dei suddetti allegati, si terrà conto di inserire eventuali limiti o altre possibili misure di prevenzione idonee a scongiurare la presenza di PFAS nei fanghi da utilizzare in agricoltura.

Si rappresenta, altresì, che il Ministero, con il coinvolgimento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, ha evidenziato la necessità di estendere a livello nazionale gli approfondimenti per valutare l'estensione e l'entità del fenomeno di contaminazione da PFAS ed individuare le eventuali fonti di inquinamento necessarie per la predisposizione di programmi di monitoraggio *ad hoc*. A tale scopo è stato anche attivato un tavolo tecnico all'interno del predetto Sistema Nazionale a Rete, finalizzato ad affrontare i seguenti aspetti: monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee; analisi delle pressioni e degli impatti; raccolta dei dati di monitoraggio delle ARPA (SINTAI); analisi di siti potenzialmente contaminati; valutazione del danno ambientale. Il Ministero dell'ambiente partecipa, inoltre, in rappresentanza del Governo, alle votazioni che si svolgono a livello europeo sulle restrizioni relative a queste e ad altre sostanze pericolose, nell'ambito del Comitato permanente istituito ai sensi del regolamento REACH.

Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione su questa delicata questione.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	96
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	108
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	149
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 481 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Roberto MARTI non fa più parte della Commissione.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.**

##### C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate 101 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Ricorda che, come avvenuto negli scorsi anni, in considerazione della necessità di operare sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non

avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento. Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà pertanto ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio. Ciò premesso, alcuni degli emendamenti presentati presentano profili critici, dal punto di vista della conformità alle regole in materia di emendabilità stabilite dalla legge di contabilità e finanza pubblica e dal regolamento della Camera.

Ricorda che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Avverte che sono inammissibili per estraneità di materia, in quanto non conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, le seguenti proposte emendative:

Bini 4768/X/1.14 in quanto interviene sulla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande;

Bini 4768/X/1.67 volto a istituire la figura professionale del meteorologo;

Crippa 4768/X/1.69 volto a prevedere la prescrizione in due anni del pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico;

gli identici emendamenti Vignali 4768/X/1.98, Basso 4768/X/1.99 e Bini 4768/X/1.100 volti a istituire un corso regionale di qualificazione per l'attività di autoriparazione.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene inaccettabile la dichiarazione di inammissibilità

del proprio emendamento 4768/X/1.69, che ripropone il testo del provvedimento C. 3792-A, approvato dall'Assemblea nella seduta dello scorso 5 dicembre. Ciò soprattutto alla luce del fatto che, nell'esame del disegno di legge presso il Senato, sono state inserite disposizioni di proroga di termini di ogni genere, alcune persino passibili di procedura di infrazione, come nel caso dei commi 460-462 in materia di concessioni idroelettriche. Giudica inoltre risibile la motivazione addotta dalla presidenza in merito all'estraneità di materia relativamente al contenuto del proprio emendamento, dal momento che il provvedimento contiene una congerie di disposizioni assolutamente variegate. Stigmatizza quindi il fatto che i criteri utilizzati per valutare l'ammissibilità delle proposte emendative siano così irragionevolmente diversi nei due rami del Parlamento. Chiede pertanto alla presidenza di riconsiderare il giudizio espresso, preannunciando sin d'ora che ripresenterà l'emendamento presso la Commissione Bilancio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel comprendere le ragioni esposte dal collega Crippa, ricorda che più volte nel corso della legislatura i due rami del Parlamento hanno giudicato in maniera differenziata l'ammissibilità delle proposte emendative, generalmente seguendo un criterio più rigoroso alla Camera e più ampio e flessibile al Senato. Con riferimento all'emendamento Crippa 4768/X/1.69, sottolinea che la materia della prescrizione della fatturazione relativa ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, non è in alcun modo presente nel testo del disegno di legge in esame, né appare riconducibile al contenuto proprio della legge di bilancio. La presidenza ha dovuto pertanto dichiarare inammissibile l'emendamento per estraneità di materia. Tuttavia, poiché l'emendamento ripropone un testo ampiamente condiviso da tutti i gruppi politici, approvato all'unanimità dalla Commissione e con un solo voto di astensione dall'Assemblea, ritiene di poterlo riammettere in via del tutto eccezionale all'esame ove la Commissione con-



cordi all'unanimità, specificando altresì che non intende rivedere il giudizio di ammissibilità pronunciato sugli altri emendamenti.

La Commissione concorda.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime il parere favorevole sugli emendamenti Benamati 4768/X/1.12, Bargerò 4768/X/1.23, Basso 4768/X/1.58, Benamati 4768/X/1.59, sull'emendamento Vignali 4768/X/1.60 e sull'emendamento Basso 4768/X/1.62, purché riformulato in un testo identico al precedente, sull'emendamento Benamati 4768/X/1.66, purché riformulato nei seguenti termini: *Dopo il comma 313, aggiungere il seguente: « 313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: "idroelettrici ed eolici" con le seguenti: "e idroelettrici" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari 1,5 euro per KW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità" ».* Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Crippa 4768/X/1.69, Mazziotti Di Celso 4768/X/1.77 e Senaldi 4768/X/1.81. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 4768/X/1.82, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Dopo il comma 533, aggiungere il seguente: « 533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011,*

*n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi « in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo; b) al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma;" ».* Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti i restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, intende svolgere una precisazione rispetto a quanto già dichiarato nella seduta di ieri rispetto al comma 403 dell'articolo 1, in materia di rigassificatori, che interviene in via interpretativa su una materia complessa, sulla quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale, stabilendo che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione – relativamente ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino – la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Davide CRIPPA (M5S) comprende dal punto di vista tecnico la precisazione fornita dal relatore, ma non condivide la ratio di tale scelta legislativa. Ricorda in



proposito come rispetto all'assoggettabilità ad IMU e ICI delle piattaforme petrolifere vi sia stato un contenzioso su cui è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, che ha ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili all'ICI, nonostante la loro allocazione nel mare territoriale. Sottolinea che, a suo giudizio, la situazione fiscale dei rigassificatori è apparentabile a quella delle piattaforme petrolifere.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, precisa che il Ministero dell'economia è intervenuto con una propria determinazione sulla questione dei rigassificatori e che il comma 403 chiarisce definitivamente l'ambito di applicazione dell'IMU a queste strutture.

Gianluca BENAMATI (PD), *sottolineato* che rigassificatori e piattaforme petrolifere non sono paragonabili e devono essere trattate separatamente, ritiene che la questione dell'IMU ai rigassificatori sia stata motivata dall'applicabilità di queste misure fiscali sia dal punto di vista della competenza territoriale sia della valorizzazione del bene sul quale applicare l'imposta. Ritiene che il collega Senaldi abbia chiarito che con la norma introdotta si applica l'imposizione in analogia con altre situazioni industriali. Sottolinea infine che la fiscalità non deve essere applicata sull'intero valore del bene, ma sulle parti degli impianti industriali.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge di bilancio per il 2018.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Bargerò 4768/X/1.1: si intende vi abbia rinunciato. Avverte altresì che gli emendamenti Donati 4768/X/1.2, 4768/X/1.3, Ricciatti 4768/X/1.4 Senaldi 4768/X/1.7 e 4768/X/1.5, 4768/X/1.8 sono stati ritirati dai presentatori; constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bini 4768/X/1.9 e Arlotti 4768/X/1.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Veronica TENTORI (PD), illustra il proprio emendamento 4768/X/1.11, che ripropone il testo della proposta di legge C. 3564 in corso di esame presso le Commissioni IX e X. Sottolineato che l'evoluzione tecnologica impone un adeguamento delle attività connesse alla cosiddetta economia collaborativa, chiede al relatore la motivazione del parere contrario espresso.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, pur comprendendo le ragioni della collega Tentori, ritiene che la *sharing economy* rappresenti una materia complessa che comporta una riforma organica del sistema fiscale applicabile a questo tipo di attività. Ciò non consente di trattarla all'interno del disegno di legge di bilancio.

Veronica TENTORI (PD) ritira il proprio emendamento 4768/X/1.11, preannunciando che lo ripresenterà presso la Commissione Bilancio. Auspica, in ogni caso, che le Commissioni IX e X possano completare il lavoro sul provvedimento C. 3564 del termine della legislatura.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere l'importanza del tema della *sharing economy*, concorda con il parere contrario sull'emendamento Tentori 4768/X/1.11, perché a differenza del provvedimento sulle cosiddette maxibollette, approvato dalla Camera lo scorso 5 dicembre, riprodotto nel testo dell'emendamento Crippa 4768/X/1.69, la proposta di legge C. 3564 non ha concluso il suo iter presso questo ramo del Parlamento. Preannuncia quindi la presentazione presso la Commissione Bilancio di un emendamento di contenuto identico a quello del collega Crippa 4768/X/1.69.

Illustra quindi le finalità del proprio emendamento 4768/X/1.12 recante agevolazioni in materia di strutture ricettive all'aperto.

Daniele MONTRONI (PD) sottoscrive l'emendamento Benamati 4768/X/1.12

Marco DA VILLA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Benamati 4768/X/1.12.

Lara RICCIATTI (MDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in esame.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Benamati 4768/X/1.12 (vedi allegato 2).

Guglielmo EPIFANI, *presidente* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bini 4768/X/1.13, 4768/X/1.14 e 4768/X/1.15, Vignali 4768/X/1.16 e Impegno 4768/X/1.17: si intende vi abbiano rinunciato. Avverte altresì che l'emendamento Basso 4768/X/1.18 è stato ritirato dal presentatore, che l'emendamento Bini 4768/X/1.19 non sarà posto in votazione per assenza dei presentatori e che gli emendamenti Donati 4768/X/1.20, Senaldi 4768/X/1.21 e 4768/X/1.22 sono stati ritirati dai presentatori.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Bargerò 4768/X/1.23, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea che la proposta reca misure a favore del controllo di processo nei sistemi computerizzati aziendali nell'ambito di Industria 4.0.

La Commissione approva l'emendamento Bargerò 4768/X/1.23 (vedi allegato 2).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bini 4768/X/1.35 non sarà posto in votazione per assenza della presentatrice. Avverte altresì che gli identici emendamenti Donati 4768/X/1.24 e Ricciatti 4768/X/1.26, Basso 4768/X/1.31, gli identici emendamenti Donati 4768/X/1.25 e Ricciatti 4768/X/1.27 sono stati ritirati dai presentatori. Constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti Vignali 4768/X/1.28 e 4768/X/1.29. Avverte che il deputato Basso ha ritirato il proprio emendamento 4768/X/1.30. Constata l'assenza della deputata Bini: si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti 4768/X/1.32, 4768/X/1.33, 4768/X/1.34, 4768/X/1.36 e 4768/X/1.37. Avverte altresì che il deputato Senaldi ha ritirato il pro-

prio emendamento 4768/X/1.38 e che l'emendamento Vignali 4768/X/1.39 non sarà posto in votazione per assenza del presentatore. Avverte che il deputato Basso ha ritirato il proprio emendamento 4768/X/1.40 e che l'emendamento Bini 4768/X/1.41 non sarà posto in votazione per assenza della presentatrice. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Senaldi 4768/X/1.42 e Basso 4768/X/1.43.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità del proprio emendamento 4768/X/1.44, in materia di defiscalizzazione dei campionari nel settore manifatturiero dell'abbigliamento, ricordando che il 6 ottobre 2016 le Commissioni VI e X hanno approvato la sua risoluzione 7-01088, unitamente a quelle presentate da altri gruppi politici, la quale impegnava il Governo a ad adottare iniziative efficaci e specifiche per il settore del tessile, calzaturiero e della moda, in particolare per le attività, citate in premessa, che sono volte alla realizzazione del campionario, delle collezioni e dei prototipi; ad adottare ogni iniziativa volta a incrementare le risorse attualmente disponibili ai fini di una maggiore fruizione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo con il prossimo provvedimento finanziario utile, ovvero sia la manovra di bilancio 2017, al fine rafforzare gli investimenti in ricerca e innovazione rilanciando, tra gli altri, anche il comparto manifatturiero del tessile e calzaturiero particolarmente significativo per il nostro Paese; a valutare l'opportunità di assumere iniziative per istituire un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato al sostegno delle start up, micro, piccole e medie imprese, che investono in ricerca e sviluppo nel comparto manifatturiero del tessile e del calzaturiero. Lamenta che a nessuno di questi impegni è stato dato seguito dal Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene non veritiero che le risoluzioni approvate il 10 ottobre 2016 dalle Commissioni riunite VI e X non abbiano avuto seguito, perché sono

state inserite all'interno dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo le attività di preparazione e lavorazione dei campionari. Ciò posto, rimane il tema dei campionari veri e propri, relativamente ai quali si riserva di presentare proposte emendative presso la Commissione Bilancio.

Lara RICCIATTI (MDP) insiste per la votazione del proprio emendamento 4768/X/1.44.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 4768/X/1.44.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4768/X/1.45 volto a prevedere che le imprese che hanno delocalizzato le proprie attività restituiscano i contributi contestualmente ricevuti dallo Stato.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, pur condividendo l'importanza della questione affrontata dall'emendamento in esame, ritiene si tratti di un'architettura complessa che richiede approfondimento in un autonomo provvedimento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 4768/X/1.45.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità del proprio emendamento 4768/X/1.46, che reca misure a sostegno degli esercizi commerciali montani, ricordando altresì che presso le Commissioni VI e X la discussione della sua risoluzione 7-00960, unitamente ad altre presentate da colleghi di altri gruppi, che impegnano il Governo ad assumere misure per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani. Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 4768/X/1.46.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Benamati 4768/X/1.47 è stato ritirato e che non saranno posti in votazione per assenza dei presentatori gli

emendamenti 4768/X/1.48, Bini 4768/X/1.49 e 4768/X/1.50. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Donati 4768/X/1.51 e Ricciatti 4768/X/1.52 e che non saranno posti in votazione gli emendamenti Bini 4768/X/1.55, 4768/X/1.54 e 4768/X/1.53.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ritira il proprio emendamento 4768/X/1.56, evidenziando in ogni caso l'importanza di ripristinare le risorse a favore dei piccoli esercizi commerciali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Taranto: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4768/X/1.57.

Lorenzo BASSO (PD) illustra le finalità proprio emendamento 4768/X/1.58 che ripropone le disposizioni di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di false cooperative.

I deputati Chiara SCUVERA (PD), Lorenzo BECATTINI (PD), Angelo SENALDI (PD), Vanessa CAMANI (PD), Marco DONATI (PD), Daniele MONTRONI (PD), Andrea MARTELLA (PD), Dario GINEFRA (PD), Emanuele CANI (PD) e Tiziano ARLOTTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Basso 4768/X/1.58.

La Commissione approva l'emendamento Basso 4768/X/1.58 (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) illustra le finalità del proprio 4768/X/1.59 che reca misure a sostegno delle produzioni artigianali e agroalimentari di qualità, nonché agli esercizi commerciali e alle imprese che offrono servizi turistici nei piccoli comuni.

I deputati Chiara SCUVERA (PD), Lorenzo BECATTINI (PD), Angelo SENALDI (PD), Vanessa CAMANI (PD), Marco DONATI (PD), Daniele MONTRONI (PD), Andrea MARTELLA (PD), Dario GINEFRA (PD), Emanuele CANI (PD) e Tiziano AR-

LOTTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Benamati 4768/X/1.59.

La Commissione approva l'emendamento Benamati 4768/X/1.59 (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (MDP) sottoscrive l'emendamento Vignali 4768/X/1.60.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, propone di riformulare in identico testo gli identici emendamenti Basso 4768/X/1.62 e Bini 4768/X/1.63.

Lorenzo BASSO (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore del proprio emendamento 4768/X/1.62.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bini 4768/X/1.63 non sarà posto in votazione per assenza dei presentatori.

La Commissione approva gli emendamenti Vignali 4768/X/1.60 e Basso 4768/X/1.62 riformulato in identico testo (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Senaldi 4768/X/1.61, Ricciatti 4768/X/1.64 e Senaldi 4768/X/1.65 sono stati ritirati dai presentatori.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4768/X/1.66.

La Commissione approva l'emendamento 4768/X/1.66, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il proprio emendamento 4768/X/1.68, sottolineando l'urgenza di affrontare la questione dei canoni delle concessioni della nautica da diporto. Auspica quindi che possa essere approvato presso la Commissione Bilancio.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 4768/X/1.69 (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Montroni 4768/X/1.70 è stato ritirato dal presentatore. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bini 4768/X/1.71, Iacono 4768/X/1.72, Bini 4768/X/1.73, 4768/X/1.74, Bargerò 4768/X/1.75: si intende vi abbiano rinunciato.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4768/X/1.76, evidenziando la necessità di prevedere una norma transitoria per i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore di una nuova legislazione in materia. Sottolinea, in particolare, la necessità di definire l'importo minimo del canone concessorio applicabile.

Guglielmo EPIFANI, *presidente* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mazziotti di Celso 4768/X/1.77, Donati 4768/X/1.78 e Bini 4768/X/1.79: si intende che vi abbiano rinunciato.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra le finalità del proprio emendamento 4768/X/1.81, volto a contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL.

La Commissione approva l'emendamento Senaldi 4768/X/1.81 (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4768/X/1.82 volto a modificare l'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di sanzioni in caso di accertate irregolarità negli impianti fotovoltaici. Ritiene che la disposizione richiamata per la sua indeterminatezza abbia dato luogo nel corso degli anni ad applicazioni controverse. Osserva che la riformulazione proposta dal Governo fa proprio lo spirito dell'emendamento originario volto a prevedere un sistema graduale per le sanzioni delle infrazioni in modo da mantenere la revoca degli incentivi nei casi più gravi e di decurtarli in caso di infrazioni meno rilevanti.



La Commissione approva l'emendamento Benamati 4768/X/1.82, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente* avverte che gli emendamenti Donati 4768/X/1.84, Ricciatti 4768/X/1.85 e Donati 4768/X/1.83 sono stati ritirati dai presentatori. Costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bini 4768/X/1.86: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Ricciatti 4768/X/1.87 (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD) ritira l'emendamento il proprio emendamento 4768/X/1.88 in materia di commercio equo e solidale, volto a istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il commercio equo e solidale. Sottolinea che l'emendamento richiama una disposizione contenuta nel provvedimento S. 2272, approvato in prima lettura dalla Camera nel mese di marzo 2016, ancora in corso di esame presso la Commissione Industria del Senato. Lamenta che il Senato avrebbe dovuto da tempo concludere l'esame di un testo da anni atteso dal settore del commercio equo e solidale. Auspica quindi che in questo scorcio di legislatura l'altro ramo del Parlamento possa approvare definitivamente il provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD) si unisce all'auspicio della collega Scuvera chiedendo al sottosegretario Gentile un intervento per sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento all'esame del Senato senza modifiche al testo trasmesso dalla Camera ormai quasi due anni fa.

Marco DA VILLA (M5S) teme che al Senato non si riuscirà ad avere una conclusione positiva del lavoro svolto dalla Commissione Attività produttive della Camera.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Scuvera 4768/X/1.88 e Ricciatti 4768/X/1.89 sono stati ritirati

dai presentatori e che l'emendamento Prodani 4768/X/1.90. Costata l'assenza del deputato Prodani: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 4768/X/1.90. Costata l'assenza della deputata Bini: si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti 4768/X/1.91, 4768/X/1.92, 4768/X/1.94, 4768/X/1.96 e 4768/X/1.95.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la deputata Bargerò ha ritirato il proprio emendamento 4768/X/1.97. Costata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 1.101. Avverte che il deputato Basso ha ritirato il proprio emendamento 4768/X/1.102. Costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bini 4768/X/1.103: si intende che abbia rinunciato all'emendamento. Costata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Corda 4768/X/TAB. 3.1: si intende che abbiano rinunciato all'emendamento.

Concluso l'esame degli emendamenti, invita il relatore ad illustrare la proposta di relazione.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione, non condividendone i toni trionfalistici in palese contrasto con la situazione del Paese reale. Sottolinea la mancanza di misure relative alla Strategia energetica nazionale e alla pianificazione della mobilità elettrica. A questo riguardo, sottolinea che altri Paesi europei, tra i quali la Danimarca, da oltre un decennio hanno introdotto misure a favore della mobilità elettrica che hanno portato a potenziare la ricerca nei settori industriali alternativi, tanto che attualmente rappresentano parti di mercato di assoluto rilievo. Aggiunge che in Danimarca è stato realizzato il primo traghetto a batteria per

merci e passeggeri e che un comune di appena 6 mila abitanti ha ottenuto un finanziamento di 25 milioni di euro dai fondi messi a disposizione da Horizon 2020 per sviluppare progetti di mobilità elettrica.

Ritiene altresì grave la mancanza di qualsiasi misura di sostegno all'economia circolare sulla quale è recentemente intervenuto in audizione il Ministro Galletti con toni trionfalistici, presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come in realtà la situazione economica del paese sia migliorata rispetto al 2013, presentando macroindicatori positivi relativamente all'aumento del PIL e della produzione industriale, con dati positivi anche sull'aumento degli occupati. Sottolinea altresì che anche i microindicatori nelle diverse aree del Paese, in cui permangono differenziazioni nelle diverse aree geografiche, dimostrano la positività delle politiche industriali condotte nel corso della legislatura. Sottolinea che nel disegno di legge in esame vi sono numerose misure a favore delle aziende che sono state elementi chiave nella ripresa della produzione e dell'occupazione. Sottolinea che la strategia energetica nazionale, che è stata da poco presentata, è assolutamente chiara sia sullo sviluppo di una mobilità sostenibile sia sulla decarbonizzazione. Ritiene pertanto che l'ultima legge di bilancio della legislatura rappresenti una parte delle misure messe in campo negli ultimi cinque anni per restituire efficienza al Paese e competitività al sistema produttivo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Delibera, altresì, di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Basso quale relatore presso la Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 10.50.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.**

**Atto n. 481.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Sottolinea che, come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì un documento in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari un programma di massima relativo all'utilizzazione delle risorse stanziare dall'articolo 3 citato, in cui si tracciano le linee d'azione, nonché le risorse che si ipotizza di destinare ad esse.

Per l'anno 2017, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 della l. 140/1999 è stabilita in 101.632 euro, iscritti nello stato di previsione del MISE e assegnati al centro di costo « Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese » – Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » – Programma 11.5 – « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo » – Azione « Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale » (capitolo 2234).

La relazione segnala, con riferimento all'utilizzazione delle risorse in questione, che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza e, con riferimento alla gestione contabile-amministrativa, che tali spese, per loro caratteristica, assicurano una gestione « per dodicesimi », trattandosi di attività che si articolano con regolarità nel corso dell'esercizio. Per tali motivi, la relazione esclude, anche per l'annualità corrente, la necessità della redazione di un cronoprogramma.

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 (in particolare i commi 1 e 2) del decreto-legge 78/2010, che dispongono tra l'altro la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali, il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione di alcune linee programmatiche del Ministero, enunciate nell'atto di indirizzo del 21 giugno 2016, che individua tra le priorità del triennio 2017/2019, l'esigenza di « porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea » e, più in particolare, di « sostenere gli investimenti, orientati in ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione ».

La relazione specifica, quindi, che, al fine di dare attuazione alle citate priorità politiche, sono state programmate le seguenti attività: Piano nazionale Industria 4.0 e Implementazione dei Regolamenti europei.

Con riferimento al Piano nazionale Industria 4.0 la relazione ricorda che le direttrici chiave del Piano riguardano il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese e la diffusione delle competenze necessarie alla trasformazione. A queste si affiancano le direttrici di accompagnamento relative alle infrastrutture abilitanti e agli strumenti pubblici di supporto. Il Documento in esame segnala che, nell'ambito delle attività di gestione e diffusione del Piano, il MiSE ha valutato la necessità di acquisire servizi specialistici per il supporto al Piano Industria 4.0, prevedendo un compenso di 18.000 euro annui lordi, e che è stata pertanto avviata una procedura di selezione comparativa. In particolare, si specifica che la professionalità richiesta dovrà supportare la Direzione

generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese nell'elaborazione di pareri resi dal MiSE su interPELLI presentati in materia di iper e super ammortamento e di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, nonché in eventuali processi di revisione della normativa in materia.

Il Piano, che individua obiettivi quantitativi specifici per ogni misura agevolativa introdotta, prevede una fase di monitoraggio e valutazione necessaria per verificarne l'efficacia. A tal fine, il MiSE ha affidato alla società MET Monitoraggio Economia Territorio srl un'indagine finalizzata ad acquisire informazioni in merito alle strategie di innovazione attuate dalle imprese italiane, al ricorso alle misure previste dal Piano Industria 4.0 e ai fabbisogni di competenze e formazione.

Con riferimento all'implementazione dei Regolamenti europei, il Documento segnala che il servizio nazionale di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento REACH, ha registrato nel 2016 un aumento sia del livello di attività, sia dell'efficienza dell'azione amministrativa, come risulta dal rapporto annuale di monitoraggio degli standard di qualità dei servizi. In Italia, il processo di implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) è accompagnato da un accresciuto fabbisogno di competenze multidisciplinari e specialistiche, altamente qualificate, anche perché l'avvicinarsi della scadenza di registrazione (maggio 2018) per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata/anno (scadenza che riguarda direttamente un grandissimo numero di PMI) richiede specifiche attività di informazione, comunicazione e assistenza. Si evidenzia che, considerato il basso quantitativo citato, l'obbligo coinvolgerà soprattutto le imprese di piccola e media dimensione, spesso inconsapevoli di tale obbligo e degli adempimenti che esso comporta. Per sensibilizzare e preparare le imprese agli adempimenti richiesti, quindi, l'« Helpdesk Nazionale REACH »



nel 2016 ha condotto una campagna informativa e che il 10 maggio 2017 è stato emanato un bando per il conferimento, tramite procedura di selezione comparativa, di un incarico individuale di collaborazione tecnico-scientifica a un esperto di particolare e comprovata specializzazione, della durata di 12 mesi e per un corrispettivo di 14.000 euro al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, con esclusione delle eventuali spese per missioni necessarie all'espletamento dell'incarico, oltre che degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. La relazione dà quindi atto del successivo affidamento di tale incarico.

Al Programma di utilizzo per l'anno 2017 è allegata, ai sensi dell'articolo 3 della legge 140/1999, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2016, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234.

Vi si segnala che, sebbene fosse stata inizialmente valutata la necessità di acquisire un servizio specialistico per il supporto al Piano Industria 4.0 – per le attività di supporto e di assistenza, tra l'altro, alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese – si è successivamente ritenuto che la gestione di tali attività non richiedesse uno specifico supporto, in quanto nel corso dell'anno sono stati costituiti tavoli tecnici tematici nell'ambito delle direttrici del Piano Industria 4.0, che sono stati gestiti nell'ambito delle competenze disponibili presso il MiSE. Anche l'attività di partecipazione a eventi pubblici per l'illustrazione del Piano è stata gestita direttamente dalle risorse interne alla citata Direzione generale. Il mancato acquisto di tale servizio specialistico di supporto ha reso disponibili le risorse che, sono state destinate all'attività di gestione delle misure di agevolazione fiscale previste dal Piano Industria 4.0 e all'attività di monitoraggio e valutazione del Piano.

La citata rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno

2016 fa altresì riferimento alla Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze, evidenziando che l'OCSE ha proposto all'Italia di mettere a punto una Strategia nazionale a favore dello sviluppo delle competenze, avvalendosi di uno strumento denominato OECD Skills Strategy, volto ad aiutare i Paesi a mettere in pratica tali strategie e adottare un approccio che includa tutti gli attori importanti a livello nazionale e locale. Il MEF ha accettato la proposta OCSE e ha richiesto la partecipazione, per i rispettivi profili di competenza, al MIUR, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MISE. Quest'ultimo Ministero ha manifestato la necessità della partecipazione al progetto Skills Strategy OCSE per la completa definizione del posizionamento strategico dell'Italia rispetto alla trasformazione della produzione industriale in chiave Industry 4.0, al fine di analizzare il sistema delle competenze necessarie per rispondere alle sfide imposte dalla digitalizzazione della manifattura italiana.

Il costo per la realizzazione dell'Italian Skills Strategy è pari a 330.000 euro, di cui l'80 per cento a carico della Commissione Europea, mentre la quota rimanente è a carico dello Stato partecipante, per un importo pari a 66.000 euro, diviso in parti uguali tra le cinque amministrazioni coinvolte. Il MISE ha assunto per l'esercizio finanziario 2016 il relativo impegno, pari a 13.200 euro.

Si dà infine conto che lo stanziamento iniziale, pari a 105.994 euro, è stato utilizzato per complessivi 80.342,25 euro registrando quindi un'economia di gestione di 25.651,75 euro.

Si ricorda al riguardo che, in occasione dell'espressione del parere parlamentare sul Programma di utilizzo per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale la X Commissione della Camera aveva espresso (nella seduta del 15 novembre 2016) parere favorevole, osservando tuttavia l'opportunità che il Go-

verno utilizzasse completamente per l'anno 2016 lo stanziamento di 105.994,00 previsto ai fini dello svolgimento di studi e ricerche nell'ambito della politica industriale. La Commissione aveva nella medesima occasione sottolineato l'opportunità di incrementare ulteriormente nel 2017 lo stanziamento per lo svolgimento di studi e ricerche considerata la loro im-

portanza nella determinazione di scelte motivate e lungimiranti nell'ambito della politica industriale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Al comma 3, lettera a), numero 2, dopo le parole:* impianti dotati di caldaie a condensazione *aggiungere le seguenti:* con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate.

**4768/X/1. 1.** Bargerò.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 2-ter le parole: « Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito. »;

2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

« 5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso ».

3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi. »;

4) alla lettera b) sostituire il numero 4 con il seguente:

« 4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

**4768/X/1. 2. Donati.**

Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, alla voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;  
2019: -80.000.000;  
2020: -80.000.000.

**\*4768/X/1. 3. Donati.**

Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, alla voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;  
2019: -80.000.000;  
2020: -80.000.000.

**\*4768/X/1. 4. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.**

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

3) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato il comma 2-bis.

**4768/X/1. 7. Senaldi.**

Al comma 3, lettera a), numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui

al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.

**4768/X/1. 5.** Senaldi.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) al comma 2-ter le parole: « Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), e comma 5, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito. »;

2) alla lettera *a*), dopo il numero 5) inserire il seguente:

« 5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso »;

3) alla lettera *b*), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi;

4) alla lettera *b*), sostituire il numero 4) con il seguente:

« 4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizza-

zione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**4768/X/1. 9.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) le parole: « l'utilizzo di fonti

rinnovabili», sono sostituite con le seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ovvero di unità di microgenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

**4768/X/1. 8.** Senaldi, Benamati.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al periodo precedente anche» sono aggiunte le seguenti: «le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché».

**4768/X/1. 10.** Arlotti, Marchetti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Dopo l'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

*(Regime fiscale delle attività di economia collaborativa).*

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

*a)* economia collaborativa: modello economico basato sull'offerta di servizi a richiesta e di uso temporaneo attraverso piattaforme digitali, anche mediante la condivisione di beni e in assenza di trasferimento della proprietà degli stessi;

*b)* piattaforma digitale: lo strumento informatico che mette in contatto per via telematica gli utenti operatori e gli utenti fruitori, intermedia la condivisione e rende possibili transazioni tra gli stessi utenti;

*c)* gestore: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività commerciale o imprenditoriale, gesti-

sce la piattaforma digitale, intermediando tra gli utenti ed eventualmente fornendo servizi a valore aggiunto;

*d)* utente operatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, avvalendosi dell'intermediazione della piattaforma digitale, opera condividendo un proprio bene o un servizio;

*e)* utente fruitore: la persona fisica o giuridica che, attraverso la piattaforma digitale, utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore;

2. I rapporti tra gestore ed utente operatore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta e, fatti salvi gli aspetti connaturati agli specifici settori eventualmente oggetto della disciplina di dettaglio, al rapporto tra gestore ed utente operatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. I rapporti tra gestore ed utente fruitore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta. Se l'utente fruitore è un consumatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; se l'utente fruitore è un professionista si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile e all'articolo 1469-*bis*. Ai rapporti tra utente operatore ed utente fruitore si applicano le disposizioni previste dal codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora entrambi siano consumatori, e del codice civile qualora l'utente fruitore sia un professionista.

3. Il gestore garantisce modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori e assicura che le informazioni relative alle attività degli utenti operatori e fruitori iscritti alle piattaforme digitali siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ed è tenuto a renderle disponibili ai soggetti competenti per il controllo.

4. Il gestore verifica che gli utenti operatori siano coperti da polizze assicu-



rative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto di condivisione. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate, esplicitando che si tratta di un'attività non professionale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito AGCM, vigila sull'attività delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa. Presso l'AGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa, di seguito denominato « Registro », la cui consultazione è pubblica e gratuita. L'iscrizione al Registro da parte dei gestori è facoltativa. I gestori delle piattaforme digitali che intendono iscriversi al Registro devono dotarsi di un « codice di autoregolamentazione », redatto in forma scritta, contenente la disciplina dei rapporti tra gestore, utenti operatori e utenti fruitori della piattaforma. Le clausole contenute nel codice di autoregolamentazione hanno natura di condizioni generali di contratto e non possono essere incluse clausole che impongano, pena la loro nullità, anche indirettamente:

a) all'utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;

b) il controllo, da parte del gestore, dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi *hardware* o *software*, finalizzata all'esclusione dell'utente medesimo dalla piattaforma;

c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;

d) l'esclusione dell'utente operatore dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori in assenza di motivazioni gravi e oggettive;

e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell'utente operatore dei diritti d'autore;

f) all'utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;

g) l'obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell'utente operatore;

h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell'utente operatore;

i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;

j) l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi un proprio dato personale, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge l'AGCM definisce con apposito regolamento le modalità per la valutazione della conformità del codice di autoregolamentazione alle disposizioni di cui alla presente legge ai fini dell'iscrizione al Registro, nonché le sanzioni da applicare qualora l'AGCM riscontri il mancato rispetto da parte di un gestore delle disposizioni di cui alla presente legge.

7. In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *i*) e *l*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, agli utenti operatori si applica il regime fiscale di cui al presente articolo. Non concorrono in ogni caso a formare il reddito i rimborsi di spese e sono escluse dalla tassazione tutte le forme di condivisione che abbiano ad oggetto rimborsi di costi sostenuti. Per i soggetti che optano per il regime di tassazione alternativo, il reddito imponibile è determinato dall'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, in ragione di un'aliquota del 10

per cento, fino ad una soglia di 10.000 euro. La parte del reddito eccedente tale soglia concorre alla determinazione del reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti, iscritti al Registro, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, le transazioni in denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e i gestori di piattaforme iscritte al Registro, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta a titolo di acconto e entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, versano all'erario l'importo corrispondente. I gestori rilasciano opportuna documentazione fiscale indicante il totale dei ricavi percepiti, all'utente operatore il quale la presenta in sede di dichiarazione dei redditi. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, ai fini della integrazione dei dati nel modello dichiarativo 730 precompilato, comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le proprie piattaforme digitali. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'utente operatore, nell'ambito del

servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, i dati relativi all'ammontare dei ricavi complessivamente percepiti che sono stati comunicati ai sensi del comma 8.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative e dichiarative incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte del gestore. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, successivamente aggiornabile annualmente, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di condivisione di beni o servizi, da parte dell'utente operatore, è svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

9. I gestori delle piattaforme digitali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

**4768/X/1. 11.** Tentori, Camani, Becattini, Donati.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019

e 2020 » e sono aggiunte, in fine le seguenti: « nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

b) al comma 5, le parole: « e di 60 milioni di euro nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022 ».

8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**4768/X/1. 12.** Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « pertinenti norme regionali », sono aggiunte le parole: « per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili ».

**4768/X/1. 13.** Bini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in

possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ».

**4768/X/1. 14.** Bini.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.

9-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.

9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-

legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -60.000.000.

**4768/X/1. 15.** Bini.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi ».

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppresa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

*13-ter.* Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*13-quater.* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

*Conseguentemente:*

*al comma 624 sostituire le parole:*  
 53.868.200 euro per l'anno 2019, di  
 135.812.100 euro per l'anno 2020,  
 180.008.500 euro per l'anno 2021, di  
 169.304.300 euro per l'anno 2022, di  
 123.800.700 euro per l'anno 2023, di  
 108.596.400 euro per l'anno 2024, di  
 139.392.100 euro per l'anno 2025, di

149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. *con le seguenti:* 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;

*alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:*

2019: -50.000.000.

**4768/X/1. 16.** Vignali.

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) numero 1) capoverso i-decies dopo le parole: « e interregionale » aggiungere le seguenti: per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale »;*

*b) al numero 2, alla lettera b), capoverso d-bis dopo le parole: « e interregionale » aggiungere le seguenti: « nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.*

**4768/X/1. 17.** Impegno.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 8:*

*1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;*

*2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi;*

*b) all'articolo 55-bis:*

*1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;*

*2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;*

*c) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppresa;*

*d) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;*

*e) all'articolo 116:*

*1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;*

*2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3.*



Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione: dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

*13-ter.* Le disposizioni di cui al comma 13-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*13-quater.* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

*a)* del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

*b)* del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

**4768/X/1. 18.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla par-

tecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

*b)* all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;

*c)* all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

*d)* all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;

*e)* all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

*13-ter.* Le disposizioni di cui al comma 13-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*13-quater.* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:



a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 632, sostituire le parole:* di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 *con le seguenti:* di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: -10.000.000.

**\*4768/X/1. 19.** Bini, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e

in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppresa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000.

**\*4768/X/1. 20.** Donati.

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e trattabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, e altri) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto ».

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole:* di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno

2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. *con le seguenti:* di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 23.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 66.596.400 euro per l'anno 2024, di 97.392.100 euro per l'anno 2025, di 107.387.900 euro per l'anno 2026, di 99.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

**4768/X/1. 21.** Senaldi.

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, e altri) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto ». Agli investimenti effettuati per i beni di cui al comma 14, nell'arco temporale di cui al comma 15, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge ».

**4768/X/1. 22.** Senaldi.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti » le parole: « macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici » sono sostituite dalle seguenti: « macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni »;

b) All'allegato A, sezione « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità » le parole da: « sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali » a: « sistema informativo aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni *report* da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.

20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/X/1. 23.** Bargerò, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi.

Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: « A decorrere dall'anno » con le seguenti: « Per il solo anno ».

**4768/X/1. 35.** Bini.

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/1. 24.** Donati.

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/1. 26.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albinì, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

**4768/X/1. 31.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.

21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/1. 25.** Donati.

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo

periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.

21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/1. 27.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:  
 CP: -120.000.000;  
 CS: -120.000.000;

2019:  
 CP: 120.000.000;  
 CS: -120.000.000;

2020:  
 CP: -120.000.000;  
 CS: -120.000.000.

**4768/X/1. 28.** Vignali.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento. ».

21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:  
 CP: -160.000.000;  
 CS: -160.000.000;

2019:  
 CP: 250.000.000;  
 CS: -250.000.000;

2020:  
 CP: -250.000.000;  
 CS: -250.000.000.

**4768/X/1. 29.** Vignali.

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento. ».

21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

**4768/X/1. 30.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.



Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;  
2019: -1.000.000;  
2020: -1.000.000.

**4768/X/1. 32.** Bini.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è così sostituita:

« d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;  
2019: -120.000.000;  
2020: -120.000.000.

**4768/X/1. 33.** Bini.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: « Ministero dell'Economia e delle Finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -200.000.000;  
2019: -200.000.000;  
2020: -200.000.000.

**4768/X/1. 34.** Bini.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/1. 36.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento ».

21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura dei 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-



nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/1. 37.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

*23-bis.* Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.

**4768/X/1. 38.** Senaldi.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

« *25-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35 ».

*b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole:* , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripar-*

*tire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000;

2019:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000;

2020:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

**4768/X/1. 39.** Vignali.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

« *25-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35 »;

*b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole:* pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

**\*4768/X/1. 40.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

« *25-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35 »;

*b) al comma 26 sopprimere le seguenti parole:* pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

**\*4768/X/1. 41.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

*35-bis.* Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di

personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetto ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.

Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferi-

mento sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio ».

Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;

b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificassero o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario ri-

scontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

**4768/X/1. 42.** Senaldi.

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

*35-bis.* A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sostengono costi per l'utilizzo di accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione ovvero della *supply chain*, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

*35-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *35-bis*, valutati in 25 milioni di euro nel 2019, 50 milioni di euro nel 2020, 90 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/1. 43.** Basso, Bruno Bossio.

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

*35-bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari » al fine di erogare appositi

contributi alle *start up*, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.

*35-ter.* I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma *35-bis* devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:

a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

b) le prestazioni dei professionisti;

c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

*35-quater.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma *35-bis*, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

*35-quinquies.* Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma *35-bis* non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

*35-sexies.* Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'ero-

gazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 35-*bis* in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.

35-*septies*. La dotazione del Fondo di cui al comma 35-*bis* a decorrere dall'anno 2018 è pari a 5 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/X/1. 44.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

35-*bis*. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

« 60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.

61-*bis*. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

61-*ter*. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

35-*ter*. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il « Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze »

con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

*35-quater.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -30.000.000;  
2019: -30.000.000;  
2020: -30.000.000.

**4768/X/1. 45.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 38, sono aggiunti i seguenti:*

*38-bis.* Al fine di sostenere, d'intesa con le regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani», con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*38-ter.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -5.000.000.

**4768/X/1. 46.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Al comma 39, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: mezzi su gomma ad alimentazione alternativa *inserire le seguenti:* ivi compresi i mezzi finalizzati al trasporto turistico;

2) dopo le parole: mezzi di trasporto pubblico su gomma *inserire le seguenti:* dei mezzi finalizzati al trasporto turistico;

3) dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *aggiungere le seguenti parole:* il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**4768/X/1. 47.** Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

*Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

*40-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla



legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, dopo le parole « Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo » sono aggiunte le seguenti: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;

b) al comma 10-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. ».

40-*ter*. Le disposizioni di cui al comma XX-*bis* si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

40-*quater*. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma XX-*bis*.

**4768/X/1. 48.** Bargerò.

Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, *inserire le seguenti*: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione e *dopo le parole*: data di conversione *inserire le seguenti*: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 57.000.000

2019: – 57.000.000

2020: – 57.000.000

**4768/X/ 1. 49.** Bini.

*Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:*

64-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:

3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

**4768/X/ 1. 50.** Bini.

*Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:*

65-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 12 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10



per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/ 1. 51.** Donati.

*Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:*

65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 12 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

**\*4768/X/ 1. 52.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 19 gennaio

2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/ 1. 55.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: « , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

**4768/X/ 1. 54.** Bini.

*Al comma 65, sopprimere le parole:* Per l'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 12.500.000;  
2020: – 12.500.000.

**4768/X/ 1. 53.** Bini.

*Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti commi:*

*97-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

*97-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste.

**4768/X/ 1. 56.** Senaldi.

*Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:*

*97-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

*97-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2018 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura e secondo le modalità ivi previste.

*97-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *97-bis*, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/X/ 1. 57.** Taranto, Gneccchi.

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

*139-bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera *d*), del codice civile »;

*b)* il comma *5-bis* è sostituito dal seguente:

« *5-bis.* Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione

della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all’Agenzia delle entrate anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

139-ter. All’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 2383.».

139-*quater*. All’articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;

al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente.»;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.».

**4768/X/1. 58.** Basso, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio.

*Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:*

215-*bis*. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158,

ed in particolare dall’articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l’esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.

215-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 215-*bis*, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l’anno in corso ed i due anni successivi alla data dell’entrata in vigore della presente norma entro il limite dell’importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

215-*quater*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:

a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fare parte, ammessi al contributo;

b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.

**4768/X/1. 59.** Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

*Al comma 291, capoverso «ART. 13», apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione »;

b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione ».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

2019

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

2020

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

**4768/X/1. 60.** Vignali.

*Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione »;

b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione ».

**4768/X/1. 62.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Al comma 291, capoverso «ART. 13», apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione »;

b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione ».

**\*4768/X/1. 63.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Al comma 291, capoverso «ART. 13 – (Distretti del cibo)» sopprimere il comma 7.*

**4768/X/1. 61.** Senaldi, Carrescia.

*Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:*

295-bis. Al fine di potenziare le strutture ricettive del turismo all'aria aperta,

nonché la promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e l'introduzione di agevolazioni fiscali per il turismo verde, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il « Fondo per il turismo all'aria aperta », con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

295-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, nonché le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli interventi connessi all'attuazione delle misure di cui al comma precedente ».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/X/1. 64.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.*

**4768/X/1. 65.** Senaldi.

*Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:*

313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: « idroelettrici ed eolici » con le seguenti: « e idroelettrici » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione

della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità ».

**4768/X/1. 66.** Benamati, Senaldi.

*Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:*

324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico-scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o erogino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.

**4768/X/1. 67.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:*

329-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di



strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -3.595.000;  
2019: -3.595.000;  
2020: -3.595.000.

**4768/X/1. 68.** Arlotti, Marchetti.

*Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:*

**331-bis.** Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

**331-ter.** Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il con-

guaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

**331-quater.** È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

**331-quinquies.** Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

**331-sexies.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

**331-septies.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

**331-octies.** Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**331-novies.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità



tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

331-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 331-*bis* a 331-*novies* si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

**4768/X/1. 69.** Crippa, Vallascas, Fantinatti, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

*Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:*

331-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

« r) a tutti gli effetti di legge per « soggetti auto-produttori » si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci ».

331-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 331-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/1. 70.** Montroni.

*Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:*

412-*bis*. Allo scopo di assicurare il tempestivo avvio ed il coordinamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio pubblico, di quello privato e delle attività economiche produttive nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il Governo provvede, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al quale sono affidati i medesimi poteri previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni.

**4768/X/1. 71.** Bini.

*Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:*

414-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « di cui alle delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 » sono soppresse.

**4768/X/1. 72.** Iacono.

*Dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:*

417-*bis*. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

417-*ter*. Le risorse di cui al comma 417-*bis* sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio pri-

vato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d*), della legge n. 225 del 1992.

**417-quater.** Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

*b)* per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

*c)* per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

*d)* per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

*e)* il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

**417-quinquies.** Le disposizioni di cui ai commi da *417-bis* a *417-quater* si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) gene-

rale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

**417-sexies.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *417-bis*, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/X/1. 73.** Bini, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 418, aggiungere il seguente:*

**418-bis.** Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del cinquanta per cento.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -35.000.000;

2019: -35.000.000;

2020: -35.000.000.

**4768/X/1. 74.** Bini.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 421, dopo le parole:* del 14 agosto 2015, *aggiungere le seguenti:* a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350,;

*b) sostituire il comma 422 con il seguente:* Alle imprese di cui al comma 421 il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto altresì per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di

prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.;

c) dopo il comma 422, aggiungere il seguente: 422-bis. I contributi di cui ai commi 421 e 422 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) al comma 423, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422 e le parole: per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019-2021;

e) al comma 424, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422.

Conseguentemente, al comma 624 le parole: di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti: 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 per l'anno 2021.

**4768/X/1. 75.** Bargero, Fiorio, Taricco.

Dopo il comma 461, aggiungere i seguenti:

461-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « da effettuare entro il 15 ottobre 2014 » sono soppresse e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 »;

b) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2018 ».

461-ter. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « alla data del 15 novembre 2015 » sono soppresse.

461-quater. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1° gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,

461-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.

**4768/X/1. 76.** Arlotti, Marchetti.

Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

494-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali entro il 1° marzo 2018, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori, i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria,

494-ter. La mancata pubblicazione dei dati di cui al comma precedente dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

494-quater. I titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 494-bis garantiscono all'esterno delle proprie attività la

pubblicità dei dati di cui al comma 494-*bis* pena la possibilità di revoca della stessa concessione.

**4768/X/1. 77.** Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

*Al comma 509, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera *a*), sopprimere numero 4);

2) alla lettera *a*), punto 7), capoverso comma 6), sopprimere l'ultimo periodo;

3) alla lettera *d*), capoverso « ART. 4. », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle Istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui. »;

5) dopo la lettera *f*), aggiungere le seguenti:

« *f-bis*). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) l'articolo 17-*ter* è soppresso;

*b*) all'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), le parole: « nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » sono soppresse;

*f-ter*). Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso;

*f-quater*). Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;

*f-quinquies*). All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30

luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

*f-sexies*). La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei presenti commi, pari a 926 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.*

**4768/X/1. 78.** Donati.

*Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:*

513-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

513-*ter*. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-*bis* comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato – insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-*bis*, alla dicitura « alloggio privato non professionale » e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso – in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di

prenotazione *online*, nonché sulle ricevute rilasciate a fronte del pagamento del corrispettivo.

*513-quater.* Qualora le transazioni di cui al comma *513-bis* siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione *online*, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.

*513-quinquies.* L'esercizio delle attività di cui al comma *513-bis* da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma *513-ter* sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma *513-bis* che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma *513-ter* sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

*513-sexies.* Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

*a)* le caratteristiche del registro di cui al comma *513-bis*, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

*b)* i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

*c)* le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono

essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma *513-bis*.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;  
2019: – 1.000.000;  
2020: – 1.000.000.

**4768/X/1. 79.** Bini.

*Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:*

*533-bis.* Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera *a)* dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2359 » aggiungere le parole: « , comma 1, numeri 1) e 2) »;

*b)* agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera *a)*, comma 1, numeri 1) e 2) »;

*c)* all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare



idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;

d) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7 »;

e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività ».

533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo

22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

**4768/X/1. 81.** Senaldi.

*Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:*

533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, applica una decurtazione percentuale della tariffa o dell'incentivo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico aggiorna l'elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014, con le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6, individuando, per ogni tipologia di violazione, la percentuale di riduzione che deve applicare il GSE.

Le violazioni non rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi non determinano l'applicazione di alcuna decurtazione della tariffa o dell'incentivo riconosciuto ma comportano l'obbligo, per il soggetto responsabile di rendere le eventuali dichiarazioni, elementi o documenti necessari alla regolarizzazione delle violazioni.

Il Ministero dello sviluppo economico determina anche la riduzione della misura della decurtazione qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo.

**4768/X/1. 82.** Benamati, Senaldi.



*Sopprimere il comma 623.*

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5,5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1.986,6 milioni di euro per l'anno 2018.*

**4768/X/1. 84.** Donati.

*Sopprimere il comma 623.*

*Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 40.000.000;  
2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000.

**4768/X/1. 85.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:*

*623-bis.* Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis* del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**\*4768/X/1. 83.** Donati.

*Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:*

*623-bis.* Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis* del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

**\*4768/X/1. 86.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:*

*640-bis.* A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300 inoltre alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 40.000.000;  
2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000.

**4768/X/1. 87.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:*

*640-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 640-*ter*.

*640-ter.* Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-*bis*, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi

conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;  
2019: – 1.000.000;  
2020: – 1.000.000.

**4768/X/1. 88.** Scuvera, Rubinato.

*Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:*

*643-bis.* Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 3.595.000;  
2019: – 3.595.000;  
2020: – 3.595.000.

**4768/X/1. 89.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

*Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:*

*643-bis.* Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di

strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

*643-ter. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: –3.595.000;  
2019: –3.595.000;  
2020: –3.595.000.

**4768/X/1. 90.** Prodani.

*Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:*

*644-bis.* Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d)* dello stesso articolo.

**4768/X/1. 91.** Bini.

*Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:*

*644-bis.* Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;  
2019: – 1.000.000;  
2020: – 1.000.000.

**4768/X/1. 92.** Bini.

*Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:*

644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«ART. 16 – (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o

forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: –1.500.000;  
2019: –1.500.000;  
2020: –1.500.000.

**4768/X/1. 94.** Bini.

*Al comma 666, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.*

**4768/X/1. 96.** Bini.

Al comma 666, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis*) Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.

**4768/X/1. 95.** Bini.

Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'Allegato 3, comma 1, lettera b) le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) all'Allegato 3, comma 1, lettera c), le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

3) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « non si applicano », aggiungere le seguenti: « agli edifici adibiti ad attività industriali, ».

**4768/X/1. 97.** Bargerò.

Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante

accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. »;

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224. ».

**\*4768/X/1. 98.** Vignali.

**(Inammissibile)**

Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. »;

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224. ».

\*4768/X/1. 99. Basso, Giacobbe, Tullo.

**(Inammissibile)**

Al comma 669, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici



di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

2) all'articolo 3:

*a*) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

*b*) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolamentazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224. ».

**\*4768/X/1. 100.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:*

*671-bis.* All'articolo 11, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

*b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma *9-bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo *260-bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.

**\*\*4768/X/1. 101.** Vignali.

*Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:*

*671-bis.* All'articolo 11, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

*b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma *9-bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo *260-bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.

**\*\*4768/X/1. 102.** Basso, Giacobbe, Tullo.

*Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:*

*671-bis.* All'articolo 11, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

*b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le proce-



ture di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano.

**\*\*4768/X/1. 103.** Bini, Fregolent, Antezza, Vico.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 «competitività e sviluppo delle imprese» (11), Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabi-*

*lità di impresa e movimento cooperativo (11.5.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -260.000,000;

CS: -260.000.000.

2019:

CP: -330.000.000;

CS: -330.000.000.

2020:

CP: -240.000.000;

CS: -240.000.000.

**4768/X/TAB. 3. 1.** Corda, Frusone, Tofalo, Basilio, Rizzo.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 » e sono aggiunte, in fine le seguenti: « nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

b) al comma 5, le parole: « e di 60 milioni di euro nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022 ».

8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere

sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**4768/X/1. 12.** Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Montroni.

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti » le parole: « macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici » sono sostituite dalle seguenti: « macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni »;

b) All'allegato A, sezione « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità » le parole da: « sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali » a: « sistema informativo aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita

al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni *report* da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.

20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/X/1. 23.** Bargerò, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi.

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile »;

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. »;

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ».

139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383. ».

139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;

al terzo comma le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite con le parole: « di cui al comma seguente. »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli

organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. ».

**4768/X/1. 58.** Basso, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Scuvera, Becattini, Senaldi, Donati, Camani, Montroni, Martella, Ginefra, Cani, Arlotti.

*Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:*

*215-bis.* Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.

*215-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi

alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

*215-quater.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:

*a)* le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;

*b)* le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

*c)* le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.

**4768/X/1. 59.** Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Scuvera, Becattini, Donati, Montroni, Martella, Ginefra, Cani.

*Al comma 291, capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione »;

*b)* al comma 2, lettera *c)*, sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le

seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione ».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

2019:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

2020:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

**\*4768/X/1. 60.** Vignali, Ricciatti.

*Al comma 291, capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione »;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « agricole e agroalimentari » con le seguenti: « agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione ».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

2019:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

2020:  
CP: -250.000.000;  
CS: -250.000.000.

**\*4768/X/1. 62.** (Nuova formulazione) Basso, Giacobbe, Tullo.

*Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:*

313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole « idroelettrici ed eolici » con le seguenti « e idroelettrici » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare *una tantum*, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari 1,5 euro per KW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità ».

**4768/X/ 1. 66.** (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi.

*Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:*

331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra

il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

**331-ter.** Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.

**331-quater.** È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

**331-quinquies.** Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

**331-sexies.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

**331-septies.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

**331-octies.** Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**331-novies.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

**331-decies.** Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

**4768/X/1. 69.** Crippa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

*Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:*

**533-bis.** Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio



2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2359 » aggiungere le parole: « , comma 1, numeri 1) e 2) »;

b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2) »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico. »;

d) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7 »;

e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività ».

533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

**4768/X/1. 81.** Senaldi.

*Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:*

533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi « in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo;

b) al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma; ».

**4768/X/1. 82.** (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi.

*Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:*

640-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di

cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300 inoltre alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 40.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

**4768/X/1. 87.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albin, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

## ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;

condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento della fase espansiva in atto e del ciclo degli investimenti privati così da rafforzare anche le risorse disponibili per innovazione, ricerca e sviluppo;

valutati positivamente il rifinanziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito e per le imprese, in particolare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la cosiddetta « Nuova Sabatini »;

apprezzate le principali linee di attività del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al sostegno all'in-

novazione con specifico riguardo alle iniziative volte a sostenere il piano denominato « Industria 4.0 » per la parte degli investimenti sia materiali che immateriali e per quelli destinati alla formazione;

valutati positivamente gli interventi in materia di erogazione di servizi finanziari a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana così come le misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per le concessioni di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese estere;

sottolineato favorevolmente il rifinanziamento del « Piano *made in Italy* » e le disposizioni introdotte in materia di tutela e valorizzazione del *made in Italy*;

apprezzati gli stanziamenti previsti per il programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap.7238) nonché le disposizioni a favore dell'industria aerospaziale dei piccoli satelliti;

raccomandata l'approvazione presso la Commissione referente delle proposte emendative deliberate presso la X Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	157
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	157
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	207
INTERROGAZIONI:	
5-11311 Martella: Inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato .....	162
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-12813 Patrizia Maestri: Condizioni dei lavoratori del settore della logistica .....	162
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211
5-12819 Di Salvo: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI).	
5-12857 Dadone: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI) e connesse iniziative normative per la tutela dei diritti dei lavoratori .....	163
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	213
5-12853 Cominardi: Lavoratori impiegati nei giorni festivi presso centri commerciali .....	163
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Carmelo Lo Monte e che gli è subentrato il deputato Massimiliano

Fedriga, al quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

#### Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (per le parti di competenza).**  
(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice si era riservata di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Avverte quindi che, prima della seduta, i deputati del gruppo del Partito Democratico hanno ritirato tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti Gribaudo 4768/XI/1.2, Miccoli 4768/XI/1.32, Damiano 4768/XI/1.29, Rostellato 4768/XI/1.57, Tinagli 4768/XI/1.38, Gribaudo 4768/XI/1.101, Giacobbe 4768/XI/1.25, Baruffi, 4768/XI/1.94, Damiano 4768/XI/1.58, Damiano 4768/XI/1.35, Di Salvo 4768/XI/1.44, Bocuzzi 4768/XI/1.78, Di Salvo 4768/XI/1.41, Incerti 4768/XI/1.28, Di Salvo 4768/XI/1.42, Paris 4768/XI/1.60 e 4768/XI/1.36.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gribaudo 4768/XI/1.2, Giacobbe 4768/XI/1.25, Baruffi, 4768/XI/1.94 e Bocuzzi 4768/XI/1.78, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, precisando che le riformulazioni proposte attengono essenzialmente ai profili relativi alla copertura o alla compensazione degli oneri derivanti dalle medesime proposte emendative. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Miccoli 4768/XI/1.32, Damiano 4768/XI/1.29, Rostellato 4768/XI/1.57, Tinagli 4768/XI/1.38, Gribaudo 4768/XI/1.101, Damiano 4768/XI/1.58, sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104, Baldassarre 4768/XI/1.105, sugli emendamenti Di Salvo 4768/XI/1.44 e 4768/XI/1.41, Incerti 4768/XI/1.28, Di Salvo 4768/XI/1.42, sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.24 e Paris 4768/XI/1.60, nonché sull'emendamento Paris 4768/XI/1.36.

Formula, invece, un invito al ritiro delle restanti proposte emendative, avvertendo che – altrimenti – il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, con riferimento agli emendamenti presentati, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 4768/XI/1.2, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Miccoli 4768/XI/1.32, a condizione che sia riformulato nel senso di precisare che i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico devono risultare aperti alla data dell'entrata in vigore della legge di bilancio e di subordinare la concessione della proroga della mobilità in essere ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invita al ritiro, altrimenti il parere deve intendersi contrario, dell'emendamento Damiano 4768/XI/1.29, osservando che le tematiche affrontate dalla proposta emendativa potrebbero essere eventualmente considerate mediante una specifica proposta emendativa da presentare presso la Commissione bilancio. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 4768/XI/1.57, rinviando all'esame presso la Commissione bilancio l'approfondimento della congruità della copertura prevista. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Tinagli 4768/XI/1.38 e sull'emendamento Gribaudo 4768/XI/1.101, sul quale è tuttavia necessario attendere le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'eventuale necessità di prevedere la copertura finanziaria. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giacobbe 4768/XI/1.25, come riformulato secondo la proposta della relatrice, preannunciando la presentazione da parte del Governo di proprie proposte che tengano conto sia delle istanze politiche di cui la Commissione si è fatta interprete anche con tale proposta emendativa sia degli argomenti che sono emersi nella fase di interlocuzione con le organizzazioni sindacali, sempre in coerenza con la cornice finanziaria data. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Baruffi 4768/XI/1.94, nella riformulazione proposta dalla relatrice, e Damiano 4768/XI/1.58, rinviando per entrambi alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze le valutazioni in ordine alla

congruità delle coperture finanziarie individuate.

Sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105, riguardanti la riforma della *governance* dell'INPS e dell'INAIL, esprime parere contrario ritenendo che tali proposte, per quanto frutto dell'apprezzabile lavoro condotto dalla Commissione, rechino un intervento estraneo al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 4768/XI/1.44, rilevando tuttavia la necessità che sulla proposta si esprima anche il Ministero dell'economia e delle finanze, che, insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita la funzione di vigilanza sugli enti previdenziali oggetto della proposta. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bocuzzi 4768/XI/1.78, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice, rinviando al Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie valutazioni in ordine alla copertura finanziaria. Osserva, comunque, che si tratta di un intervento coerente con quanto già affrontato in sede di esame presso il Senato ma che, a suo giudizio, necessita di alcune modifiche al fine di garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai presentatori. Parimenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 4768/XI/1.41, rinviando al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione in ordine alla congruità della copertura finanziaria. Sull'emendamento Incerti 4768/XI/1.28 si rimette alla valutazione della Commissione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 4768/XI/1.42, invitando, nel contempo, le presentatrici a verificare la possibilità di introdurre modifiche tecniche volte ad evitare che si producano aggravii burocratici nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare le disposizioni. Infine, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.24 e Paris 4768/XI/1.60, nonché sull'emendamento Paris 4768/XI/1.36,

fatta salva la necessità di acquisire su tali proposte emendative il parere del Dipartimento della funzione pubblica, competente in materia di pubblico impiego.

Formula, infine, un invito al ritiro delle restanti proposte emendative, avvertendo che – altrimenti – il parere deve intendersi contrario.

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4768/XI/1.2, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 4768/XI/1.2, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.18 e 4768/XI/1.19: si intende che vi abbia rinunciato.

Marco MICCOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4768/XI/1.32 proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Miccoli 4768/XI/1.32, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Ernesto AUCI (Misto), intervenendo sull'emendamento Damiano 4768/XI/1.29, preannuncia il suo voto contrario, dal momento che la proposta, a suo giudizio, stravolge il senso del *Jobs Act*. L'introduzione di un forte disincentivo al licenziamento, infatti, lungi dall'indurre i datori di lavoro a non procedere ai licenziamenti, costituirà piuttosto un ulteriore motivo per non assumere con contratti stabili i propri dipendenti. Dichiarandosi contrario anche all'introduzione di incentivi troppo robusti, che influenzano il quadro in cui le imprese si muovono, osserva che la proposta in esame contribuisce ad aumentare le incertezze economiche del Paese, finendo, a suo giudizio, per ottenere un risultato contrario a quello che si sono proposti i firmatari dell'emendamento.



Davide BARUFFI (PD) osserva che la previsione di un disincentivo economico al licenziamento, contrariamente a quanto affermato dal collega Auci, appare perfettamente coerente con il parere espresso dalla Commissione sul decreto legislativo n. 23 del 2015. Ricorda, inoltre, che la sanzione prevista dall'emendamento scatta solo nel caso in cui il licenziamento sia riconosciuto illegittimo, quindi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia violato le regole in materia di licenziamento. Inoltre, la proposta è volta anche a contrastare una tendenza che, purtroppo, appare affermarsi, che vede i datori di lavoro, troppo spesso, trovare più conveniente affrontare i costi di un licenziamento piuttosto che ricorrere agli ammortizzatori sociali. Da questo punto di vista, pertanto, ritiene che l'emendamento sia perfettamente in linea con la politica perseguita dal Governo di ridurre progressivamente gli spazi del precariato.

Irene TINAGLI (PD) preannuncia che non parteciperà al voto dell'emendamento Damiano 4768/XI/1.29.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Damiano 4768/XI/1.29, Rostellato 4768/XI/1.57, Tinagli 4768/XI/1.38 e Gribaudo 4768/XI/1.101 (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Rizzetto 4768/XI/1.22 e dell'emendamento Schullian 4768/XI/1.97: si intende che vi abbia rinunciato.

Anna GIACOBBE (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4768/XI/1.25, proposta dalla relatrice, e rileva che esso è volto a superare anche alcune incertezze rilevate in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento introdotte dalla legge di bilancio 2017. Segnala, peraltro, che nell'ambito delle riflessioni che verranno svolte con il Governo, si dovrà valutare l'ampliamento ai parenti oltre il primo grado, dell'accesso al bene-

ficio del pensionamento con requisiti ridotti in caso di convivenza con un disabile grave cui prestano assistenza, in coerenza con quanto previsto per l'accesso ai benefici assicurati dalla legge n. 104 del 1992.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ringrazia la deputata Giacobbe per le puntualizzazioni, assicurando che il Governo ne terrà conto.

La Commissione approva l'emendamento Giacobbe 4768/XI/1.25, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Davide BARUFFI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4768/XI/1.94, proposta dalla relatrice, e chiede l'impegno del Governo a trovare le soluzioni più idonee a superare le contraddizioni emerse nell'applicazione delle disposizioni sul cumulo contributivo, rendendole coerenti con le finalità per le quali sono state introdotte.

La Commissione approva l'emendamento Baruffi 4768/XI/1.94, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.9, 4768/XI/1.8, 4768/XI/1.15, 4768/XI/1.16, 4768/XI/1.17 e 4768/XI/1.21: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 4768/XI/1.58 (*vedi allegato 1*).

Anna GIACOBBE (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105, riguardanti la riforma della *governance* dell'INPS e dell'INAIL, rileva che il parere contrario espresso dal Governo riguarda esclusivamente l'opportunità di introdurre nel disegno di legge di bilancio una normativa di

tale tenore. La mancata pronuncia del sottosegretario sul merito delle proposte la conforta, quindi, nella sua scelta di votare a favore delle proposte emendative. Conviene con il sottosegretario che, se la legislatura non stesse per terminare, sarebbe opportuno procedere all'approvazione della riforma della *governance* degli enti previdenziali concludendo l'ordinaria procedura di approvazione delle proposte di legge, del resto giunta quasi a conclusione. La ristrettezza dei tempi e la necessità di correggere l'attuale assetto degli enti previdenziali che, soprattutto con riguardo all'INPS, ha evidenziato gravi difetti e scarsa collegialità, spinge la Commissione a perseverare sulla strada tracciata, approvando, in sede di esame della legge di bilancio, una riforma che renderà la gestione degli enti previdenziali più aderente alle esigenze dei cittadini.

Ernesto AUCI (Misto) preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105, concordando con il Governo sull'inopportunità di introdurre nel disegno di legge di bilancio norme non coerenti con il suo attuale contenuto. Precisa, tuttavia, che la sua contrarietà, come più volte affermato nel corso dell'esame in Commissione delle proposte di legge sintetizzate nell'ambito delle proposte emendative in discussione, riguarda soprattutto il merito della riforma proposta. Non considera, infatti, un valore in sé il carattere collegiale degli organi di vertice, dal momento che gli enti previdenziali non devono fare scelte politiche ma solo applicare le scelte fatte dal legislatore. In secondo luogo, non condivide la previsione di un consiglio di amministrazione composto di cinque membri impegnati a tempo pieno che, come più volte da lui rilevato, inciderà negativamente sulla gestione e sull'efficienza degli istituti. Sarebbe stato, a suo giudizio, opportuno che l'esame di simili problematiche continuasse nelle sedi proprie e non si giun-

gesse a una decisione attraverso l'approvazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Floriana CASELLATO (PD), associandosi alle considerazioni espresse dalla collega Giacobbe, preannuncia il suo voto favorevole agli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105, nonché l'emendamento Di Salvo 4768/XI/1.44 (*vedi allegato 1*).

Fabio LAVAGNO (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Boccuzzi 4768/XI/1.78, di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Boccuzzi 4768/XI/1.78, come da ultimo riformulato, Di Salvo 4768/XI/1.41 e Incerti 4768/XI/1.28 (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Polverini 4768/XI/1.100: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, approva l'emendamento Di Salvo 4768/XI/1.42 (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRATAVIERA (MISTO-FARE !-PRIL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Rizzetto 4768/XI/1.24.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rizzetto 4768/XI/1.24 e Paris 4768/XI/1.60, nonché l'emendamento Paris 4768/XI/1.36 (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relatrice ha depositato una proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Gnechchi quale relatrice presso la V Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, alla quale sono allegate le proposte emendative approvate, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

**La seduta termina alle 9.55.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**5-11311 Martella: Inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide BARUFFI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, pur ringraziando il sottosegretario, dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, soprattutto ricordando l'importante battaglia condotta dalla Commissione perché il nuovo codice degli appalti prevedesse l'obbligo di clausole sociali in caso di cambio di appalto e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Prendendo atto che nel caso oggetto dell'interrogazione vi sono chiare responsabilità del comune di Venezia, auspica la costante vigilanza del Governo su fenomeni così diffusi e che dimostrano che offerte con anomali ribassi non possono che scaricarsi sui lavoratori.

**5-12813 Patrizia Maestri: Condizioni dei lavoratori del settore della logistica.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la risposta, osserva che, tuttavia essa appare poco centrata sul caso specifico segnalato dalla sua interrogazione. Essa, infatti, intendeva focalizzare l'attenzione del Governo sulla situazione dei lavoratori, dipendenti e somministrati, di Amazon, per le precarie condizioni di lavoro che, a quanto le risulta, sono comuni nelle sedi dell'azienda non solo in Italia, ma anche in Francia e in Germania. I problemi maggiormente segnalati dalle rappresentanze sindacali riguardano la pesantezza dei turni, le condizioni di sicurezza e la tutela della salute sul lavoro. Si tratta di difficoltà, a suo avviso, comuni alle piattaforme logistiche, come Amazon, che si stanno diffondendo nelle economie avanzate e che, lungi dal dover essere demonizzate, necessitano tuttavia di una precisa regolamentazione che valorizzi il confronto tra le parti. Riconosce l'importanza del tavolo di confronto aperto presso il Ministero dello sviluppo economico per la stabilizzazione del personale precario, i cui livelli salariali sono drammaticamente inferiori a quelli dei dipendenti, così come apprezza lo sforzo del Governo di vigilare sulla correttezza degli appalti e dei subappalti. Tiene, però, a sottolineare che l'azione dell'Esecutivo deve concentrarsi soprattutto sulla necessità di verificare che la dignità dei lavoratori sia rispettata e le condizioni di lavoro siano effettivamente migliorate, promuovendo il confronto tra le parti.

**5-12819 Di Salvo: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI).****5-12857 Dadone: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI) e connesse iniziative normative per la tutela dei diritti dei lavoratori.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e, pertanto, dopo la risposta del rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Titti DI SALVO (PD) ringrazia il sottosegretario per avere fornito una ricostruzione della vicenda che non esita a definire sorprendente e che conferma la valutazione che lei stessa aveva dato. La vicenda è sorprendente perché riguarda un'azienda che ha sempre fatto dell'attenzione alla famiglia, alle donne, alla condivisione delle responsabilità, alla conciliazione delle esigenze private con quelle lavorative, una delle sue bandiere, in coerenza con i principi del *welfare* svedese. Proprio per questo, la scelta dell'IKEA di licenziare una lavoratrice, da tempo dipendente, che da sola deve crescere due figli, uno dei quali affetto da un grave *handicap*, sorprende e non trova giustificazione. Non appare plausibile che, di fronte ai problemi della lavoratrice l'unica strada intrapresa dall'azienda sia stata quella del licenziamento. A suo avviso, anziché perseguire una soluzione in sede giurisdizionale, occorrerebbe valorizzare la proposta di confronto formulata dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione 5-12857 Dadone, ringraziando il sottosegretario, dichiara di non potersi considerare soddisfatto della risposta, pur apprezzando il tempestivo intervento dell'Ispet-

torato. Tuttavia, a suo avviso, la vicenda oggetto delle interrogazioni dimostra la necessità di un approccio più generale al problema della tutela della famiglia e, in particolare, delle famiglie con particolari difficoltà. Si tratta di temi che la Commissione, nel corso di questa legislatura, ha più volte affrontato. A suo avviso, è necessario introdurre istituti di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, diffusi nei Paesi europei più avanzati, che evitino il prodursi di situazioni drammatiche, come quella segnalata. Un ulteriore aspetto del problema è costituito, a suo avviso, dalla mancanza di uno strumento universale di sostegno del reddito, che liberi i lavoratori dal ricatto a cui sono sottoposti dai datori di lavoro, che chiedono il sacrificio dei più elementari diritti in cambio della conservazione del posto di lavoro. A suo avviso, è necessario, quindi, porre mano ad interventi concreti che pongano fine a un vuoto normativo, per molti versi, sorprendente.

**5-12853 Cominardi: Lavoratori impiegati nei giorni festivi presso centri commerciali.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, apprezza l'impegno del Governo a vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente. Il problema, a suo avviso, è tuttavia rappresentato dalla normativa vigente, che consente un'eccessiva libertà dei datori di lavoro di decidere sulle aperture festive, non tenendo in alcun conto le esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie. Anche su questo argomento, l'Italia si dimostra arretrata rispetto alle economie europee più avanzate, richiamando numerosi esempi della disciplina vigente nei diversi Paesi europei. Rileva che sono numerosissime le segnalazioni che gli stanno pervenendo sulle aperture previste dalla grande distribuzione nel corso delle prossime festività. Si tratta di scelte che non trovano giusti-

ficazione nell'essenzialità del servizio offerto al pubblico. Non discute, infatti, sulla necessità che, ad esempio, medici e infermieri assicurino il servizio durante i giorni festivi. La possibilità di effettuare spese, invece, non può essere considerata una necessità da soddisfare sempre e comunque. Ricorda che il collega Michele Del'Orco ha presentato una specifica proposta di legge (Atto Camera n. 750), sostenuta da lavoratori e piccoli commercianti, che, approvata dalla Camera in un testo unificato con altre proposte di legge abbinata, è ora all'esame del Senato. Essa si propone di introdurre una regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali che eviti le attuali penalizzazioni a scapito dei piccoli esercenti. Una tale regolamentazione non arrecherebbe danni economici, dal momento che non si prevede la eliminazione totale delle aperture festive. Si tratta, a suo avviso, di adottare

interventi concreti che limitino lo strapotere dei centri di grande distribuzione, i cosiddetti « non luoghi », divenuti moderni centri di aggregazione, a cui si vorrebbe attribuire la funzione prima esercitata da realtà culturalmente definite, come, ad esempio, gli oratori delle parrocchie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 dicembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.



## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) dottori di ricerca, per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 8.000.000;  
2019: – 8.000.000;  
2020: – 8.000.000.

**4768/XI/1. 2.** *(Nuova formulazione).* Grilbaudo.

*Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:*

76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

*Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:*

624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia

delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**4768/XI/1. 32.** *(Nuova formulazione)* Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri.

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata



ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

**4768/XI/1. 29.** Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: « 33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 10.000.000;  
2019: – 10.000.000;  
2020: – 10.000.000.

**4768/XI/1. 57.** Rostellato.

*Al comma 80, sostituire le parole:* dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, *con le seguenti:* delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.

**4768/XI/1. 38.** Tinagli.

*Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:*

81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: « 1° luglio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

**4768/XI/1. 101.** Gribaudo.

*Sostituire il comma 97 con il seguente:*

97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, dopo le parole: « procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, », sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato »;

c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma »;

d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno »;

e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere

da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni »;

f) al comma 186, primo periodo, le parole: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023 »;

g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 »;

h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro

ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno »;

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato B annesso alla presente legge;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

**4768/XI/1. 25. (Nuova formulazione).** Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo.

*Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:*

97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

**4768/XI/1. 94. (Nuova formulazione)** Baruffi, Cinzia Maria Fontana.

*Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:*

99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 10.000.000;  
2019: – 10.000.000;  
2020: – 10.000.000.

**4768/XI/1. 58.** Damiano.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei

medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di

trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli

atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui



all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o de-



ceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi pro-

vinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 20.** Rizzetto.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque pro-

cedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

*g)* predispone e adotta il bilancio sociale;

*h)* presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

*a)* ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

*b)* sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

*c)* riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

*d)* assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

*e)* formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

*f)* propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

*g)* partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

*h)* può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409



del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni



di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 35.** Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei

medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di

trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli

atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

*h)* trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o de-



ceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi pro-

vinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 98.** Polverini.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il



Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predisporre i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 99.** Simonetti.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il



Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predisporre i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al



processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 103.** Placido, Airaudo.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predisporre i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al



processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed



elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 104.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

*(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).*

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto

dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiun-

gimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione,

con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'at-

tività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

*i)* esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifi-

che competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

*a)* definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

*b)* nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

*c)* approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

*d)* esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

*e)* definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

*f)* esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed



elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409



del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

**\*4768/XI/1. 105.** Baldassarre, Artini, Bichis, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio-

decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-*ter*. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

**4768/XI/1. 44.** Di Salvo.

*Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:*

140-*bis*. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e

fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

**4768/XI/1. 78.** (Nuova formulazione) Bocuzzi, Lavagno.

*Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:*

120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.

120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle

molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

*Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole:* 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* 16.483.300 euro per l'anno 2018, di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

**4768/XI/1. 41.** Di Salvo, Paris.

Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

228-*bis*. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**4768/XI/1. 28.** Incerti.

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

509-*bis*. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

509-*ter* I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

509-*quater*. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-*bis*, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di

lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

509-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 509-*bis* e 509-*ter* non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-*bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

509-*sexies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater*. Gli obblighi di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater* e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -100.000.

**4768/XI/1. 42.** Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Giorgio Piccolo.

*Al comma 676, lettera a), sostituire le parole:* vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

**\*4768/XI/1. 24.** Rizzetto, Pratavia.

*Al comma 676, lettera a), sostituire le parole:* vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge *con le seguenti:* vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

**\*4768/XI/1. 60.** Paris, Damiano, Miccoli, Marroni.

*Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

**4768/XI/1. 36.** Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli.



## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4768, approvato dal Senato della Repubblica, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, nonché la relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 50 e seguenti, del disegno di legge, che recano una riduzione di carattere strutturale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a nuove assunzioni di giovani lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

apprezzate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 1, commi 496 e 497, ai sensi delle quali i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi complementari per l'anno 2018, possono prevedere misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di sog-

getti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

osservato che, con riferimento a tali interventi, nel parere reso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-*bis*), si era richiamata l'esigenza che fossero adottati interventi di carattere strutturale e di misura costante nel tempo volti a ridurre l'ampiezza del cuneo contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, indirizzati in primo luogo ai giovani in cerca di occupazione;

ritenuto che, nel quadro delle misure volte a promuovere un'occupazione stabile, debba considerarsi l'opportunità di incrementare l'indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti;

condivise le finalità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 76, che introduce una deroga, limitatamente agli anni 2018 e 2019, ai limiti massima di durata, previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di cento dipendenti, che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche



occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale;

ritenuto, su un piano più generale, che, in un contesto produttivo nel quale permangono gli effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, testimoniati dagli oltre centocinquanta tavoli di crisi ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, sia opportuno introdurre elementi di maggiore flessibilità, anche con riferimento alla durata degli interventi, che consentano il rafforzamento della copertura assicurata dall'indennità di disoccupazione, anche con riferimento ai lavoratori stagionali, e dagli ammortizzatori sociali;

rilevato che l'articolo 1, comma 78, introducendo l'articolo 24-*bis* nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione a lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, sperimentando forme di maggiore integrazione tra politiche attive e passive del lavoro;

rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti i commi da 82 a 94 dell'articolo 1, che recano un insieme di misure in materia previdenziale, elaborate a seguito del confronto svolto tra il Governo e le organizzazioni sindacali;

considerato che, in tale ambito, il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, recependo in questo modo istanze più volte segnalate dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;

apprezzato altresì che il comma 93 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

ritenuto che le relazioni sui lavori delle predette Commissioni, che dovranno essere trasmesse alle Camere nel mese di ottobre del prossimo anno, potranno offrire importanti elementi di conoscenza e di valutazione per i decisori politici, anche ai fini dell'adozione di futuri interventi legislativi in materia previdenziale;

segnalata l'esigenza, con riferimento all'articolo 1, comma 97, di realizzare un intervento sulla disciplina delle forme di anticipo del pensionamento introdotte dalla legge di bilancio 2017, che consenta di ampliare il novero dei soggetti che possono accedervi, anche in considerazione dei dati emersi in sede di monitoraggio delle domande accolte, che indicano la presenza di un numero di beneficiari inferiore a quello stimato al momento dell'adozione delle disposizioni;

condivise le modifiche, introdotte dai commi da 107 a 114 dell'articolo 1, al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, al fine di ampliare la platea di destinatari del beneficio economico e di incrementarne il valore, aumentando altresì la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali;

ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-*bis*) si era indicata l'esigenza, in conformità all'obiettivo di sostenere i redditi delle famiglie più povere, indicato dalla medesima Nota di aggiornamento e dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24

dicembre 2012, n. 243, di definire un percorso di progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di inclusione, al fine di procedere, attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella direzione dell'estensione della misura fino all'integrale copertura dei nuclei familiari in condizioni di povertà e dell'incremento dell'importo del beneficio economico fino alla copertura della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di uscita dalla povertà assoluta;

preso atto con favore che l'articolo 1, comma 370, ridetermina in aumento gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, fissandoli in misura pari a 300 milioni di euro per il 2016, a 900 milioni di euro per il 2017 e a 2.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

condivise le disposizioni dell'articolo 1, comma 676, del disegno di legge che recano proroghe relative a termini di vigenza di graduatorie e di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

osservato, a tale riguardo, che le richiamate disposizioni danno seguito agli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dalla parte della XI Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2017, delle risoluzioni n. 7-01337 Ciprini, n. 7-01371 Damiano e n. 7-01379 Rizzetto, recanti iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti;

rilevata l'esigenza che all'articolo 1, comma 676, lettera a), sia precisato che le

graduatorie oggetto della proroga sono quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2017;

segnalata l'opportunità che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle amministrazioni pubbliche, sia prorogato al 1° gennaio 2019 il termine entro il quale le stesse amministrazioni possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzioni organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;

rilevata l'esigenza di provvedere alla revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di rafforzarne l'efficienza, attraverso una migliore individuazione delle competenze dei rispettivi organi, la più precisa definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti;

richiamati, a tale riguardo, i contenuti del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 556 Damiano, Atto Camera n. 2210 Baldassarre e Atto Camera n. 2919 Placido, recante modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, elaborato dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;

raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 3

**5-11311 Martella: Inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Martella – inerente l'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti con specifico riferimento all'appalto dei Musei civici di Venezia – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente faccio presente che l'ispettorato territoriale di Venezia è stato interessato dall'amministrazione comunale di Venezia che ha chiesto di fornire l'interpretazione circa l'obbligatorietà della clausola sociale in caso di cambio appalto, introdotta dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del nuovo codice appalti.

Nel corso di un incontro con l'amministrazione comunale, i rappresentanti dell'ispettorato territoriale hanno evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, afferma che la stabilità occupazionale, pur essendo un obiettivo normativo importante, deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa.

Ne consegue che nel bilanciamento degli interessi, ogni clausola sociale deve

essere interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, mentre i lavoratori, che non possono essere reimpiiegati, saranno destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Tale principio è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato.

Pertanto una previsione contenuta in un capitolato d'appalto deve essere necessariamente contestualizzata in relazione al contenuto complessivo del bando di gara, all'assetto produttivo di riferimento e all'oggetto dell'appalto, aspetti che devono essere verificati in relazione alla situazione concreta tra le stesse parti interessate o, in caso di contenzioso, nelle competenti sedi giurisdizionali.

Da ultimo rappresento che la legge non attribuisce al Ministero del lavoro poteri di intervento al fine di imporre ad un'altra amministrazione l'inserimento di specifiche clausole in bandi di gara.

## ALLEGATO 4

**5-12813 Patrizia Maestri: Condizioni dei lavoratori del settore della logistica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Una premessa generale mi sembra possa essere utile nell'ambito della risposta all'interrogazione: il Governo è ben consapevole del ruolo strategico svolto dalla logistica distributiva ai fini del buon funzionamento del sistema produttivo e degli scambi.

Occorre, parimenti, aver chiari i problemi che derivano, da un ampio ricorso – da parte degli operatori principali – ad appalti e subappalti di fasi del servizio che frequentemente vengono affidate ad imprese che operano in modo irregolare.

Proprio in quanto in tali filiere di appalti e subappalti sono state riscontrate gravi forme di irregolarità nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro – nonché di evasione degli obblighi fiscali e contributivi – nella convenzione stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro (INL) concernente gli obiettivi assegnati all'INL per il triennio 2017-2019, è prevista l'organizzazione, ogni anno, di almeno tre campagne di vigilanza straordinaria, una delle quali finalizzata al controllo della legalità nel settore della logistica. Sulla base di tale convenzione, pertanto, l'INL ha avviato nel 2017 una specifica campagna ispettiva straordinaria sulla attività di movimentazione e stoccaggio delle merci, tutt'ora in corso di svolgimento. Inoltre, nel documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2017 sono state pianificate – e sono in corso di svolgimento – numerose ispezioni appositamente finalizzate a verificare la corretta applicazione della normativa lavoristica nel settore della logistica. Ancora, poiché le società di

logistica sono spesso organizzate in forma di cooperative, l'INL ha intrapreso una specifica azione di contrasto all'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico, prestando particolare attenzione ai comportamenti elusivi realizzati dalle cosiddette «cooperative spurie».

I risultati delle ispezioni vengono comunicati dagli uffici territoriali dell'INL agli altri Ministeri competenti in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, qualora si tratti di imprese costituite in forma cooperativa.

Le criticità del settore (la diffusa pratica di appalti affidati al basso ribasso; la mancata applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro; le evasioni contributive e previdenziali; la massiccia presenza di lavoratori extracomunitari esposti alla soggezione a forme di «caporalato etnico») sono tra le cause delle proteste e conflittualità che in taluni casi sono sfociate in manifestazioni, frequentemente realizzate senza preavviso, promosse dai cosiddetti «sindacati di base» e appoggiate da soggetti delle «aree antagoniste», con ricadute anche sull'ordine pubblico.

Risulta evidente, dunque, la complessità della questione che coinvolge vari aspetti di competenza non solo del Ministero che rappresento, ma anche di altre Amministrazioni.

In proposito, il Ministero dell'interno ha comunicato che le autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno posto in essere un'opera di presenza attiva e di controllo presso i centri di smistamento dislocati su tutto il territorio nazionale,

orientata, da un lato, al dialogo e alla persuasione al fine di evitare il degenerare delle proteste con ripercussioni sull'ordine pubblico e, dall'altro, a garantire le attività investigative necessarie all'individuazione degli autori delle condotte illecite. Il Ministero dell'interno ha inoltre precisato che la Direzione centrale della Polizia di Prevenzione assicura, attraverso le sue articolazioni territoriali, una costante azione di monitoraggio del fenomeno anche al fine di riferire all'Autorità giudiziaria in merito a eventuali derive violente e a comportamenti improntati all'illegalità. Al riguardo, da gennaio del 2015 ad oggi, le Digos delle Questure interessate da vertenze insorte nel settore della logistica hanno denunciato in stato di libertà 630 persone per aver posto in essere condotte illecite nel corso o a margine di manifestazioni attuate a ridosso di stabilimenti industriali o di piattaforme distributive.

Proprio al fine di promuovere risposte coordinate alle problematiche relative del settore, è stato attivato di recente presso il

Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto che coinvolge rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e le principali associazioni datoriali del settore della logistica distributiva. Preciso al riguardo che, nell'ambito del predetto Tavolo, è in corso di definizione un Protocollo di linee guida condivise finalizzato a promuovere il regolare svolgimento delle attività del settore, la legalità delle filiere degli appalti, il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, che è stato proprio in questi giorni rinnovato.

L'impegno delle parti datoriali e sindacali confederali – cui si affianca l'impegno, ciascuno per le proprie competenze, dei Ministeri presenti al Tavolo – servirà anche a migliorare il clima delle relazioni sindacali nel settore e a riportare eventuali conflittualità nell'ambito della legalità.

## ALLEGATO 5

**5-12819 Di Salvo: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI).****5-12857 Dadone: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI) e connesse iniziative normative per la tutela dei diritti dei lavoratori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul licenziamento di una lavoratrice della Ikea di Corsico (MI); pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.

Con riferimento al caso prospettato dagli interroganti segnalo che il Ministero che rappresento, a fronte delle notizie di stampa che riportavano la vicenda, ha tempestivamente attivato l'ispettorato Territoriale del lavoro di Milano per le verifiche di competenza.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che la lavoratrice è stata assunta dalla società IKEA Retail Italia srl il 10 maggio 2000 inizialmente con contratto a tempo parziale e determinato (16 ore settimanali). Successivamente il contratto è stato trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato. In un primo momento, la lavoratrice ha svolto diverse mansioni nell'ambito del reparto «Food» del punto vendita di Corsico e, nel corso di quest'anno, la stessa ha assunto la qualifica di addetta al *Food Support* svolgendo, all'interno del ristorante-bar, turni di lavoro di nove ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria ricompresa tra le 7.00 e le 22.00. La lavoratrice ha rappresentato ai responsabili aziendali che l'osservanza dei nuovi turni di lavoro avrebbe potuto comportare delle incompatibilità con la gestione delle proprie esigenze familiari, soprattutto nei giorni in cui la stessa avrebbe usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 per la cura del figlio minore affetto da disabilità. Tali

difficoltà sarebbero state peraltro ulteriormente aggravate dalla riduzione del numero degli altri coordinatori addetti allo stesso reparto in cui era impiegata la lavoratrice.

Ciononostante, in data 3 ottobre 2017, la Società ha notificato alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare con la quale le sono state imputate tre condotte irregolari in ordine al rispetto dei turni di lavoro. Secondo quanto affermato dai vertici aziendali – e confermato da fonti sindacali – alla contestazione disciplinare non è seguita la presentazione di controdeduzioni scritte da parte della lavoratrice che ha invece presentato delle giustificazioni in forma verbale solo in data 13 novembre 2017. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre precisato di aver chiesto – a seguito della contestazione – un incontro con la società, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Al riguardo, faccio presente che la nuova disciplina normativa sui licenziamenti è applicabile ai lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, mentre per i rapporti di lavoro in essere fino al 6 marzo 2015 si applica il regime di tutele contenuto nell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori): conseguentemente, nel caso in esame trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'articolo 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Pertanto, qualora la lavoratrice intenda impugnare il licenziamento, il giudice po-



trà annullarlo qualora accerti che il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.

Ciò premesso, le forme di tutela alle quali può fare ricorso la lavoratrice il cui caso si discute sono svariate: 1) la valutazione giudiziaria della legittimità del licenziamento; 2) l'applicazione delle misure e degli istituti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992, già peraltro utilizzata dalla lavoratrice; 3) il ricorso alle forme di sostegno al reddito rappresentato dalla Naspi.

Da ultimo, come ha già detto il Ministro Poletti in risposta al *Question time* di ieri, ribadisco che le imprese, quando sono chiamate ad assumere decisioni che intervengono su situazioni personali e lavorative connotate da specifiche e delicate condizioni, come nel caso della lavoratrice di cui discutiamo, oltre al doveroso rispetto di norme e contratti, devono essere mosse anche dal rispetto di generali doveri di sensibilità e di responsabilità sociale.

ALLEGATO 6

**5-12853 Cominardi: Lavoratori impiegati nei giorni festivi presso centri commerciali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi – inerente lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi presso i centri commerciali – passo ad illustrare quanto segue.

L'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto la liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il citato articolo 31, oltre ad essere diretto ad assicurare al consumatore un livello uniforme delle condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti, è correlato alla necessità di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea in tema di libera concorrenza tra gli operatori e pari opportunità di accesso al mercato.

La disposizione, stabilendo il principio generale della libera determinazione dell'orario di apertura, riconosce all'esercente la piena facoltà di organizzare liberamente l'orario di vendita in relazione alle specifiche esigenze della propria attività e alla fascia di mercato nella quale opera, garantendogli la possibilità di rispondere adeguatamente ed efficacemente alla richiesta di servizio.

Faccio Presente, inoltre, che presso la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato è in corso l'esame dell'Atto Senato n. 1629, recante Disciplina degli orari di apertura degli

esercizi commerciali. Il disegno di legge propone di predeterminare alcune giornate di chiusura obbligatoria a livello nazionale in occasione di particolari festività, prevedendo al contempo la possibilità per i singoli esercenti di derogare fino ad un massimo di sei giorni, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.

Il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia, nel corso del dibattito parlamentare, ha manifestato l'intenzione di condividere la citata proposta normativa nella misura in cui essa risulti una soluzione di compromesso tra l'esigenza di salvaguardare il principio di liberalizzazione vigente in materia e le richieste di ripristino di una regolamentazione delle aperture domenicali e festive da parte degli enti locali, delle associazioni delle piccole imprese della distribuzione e delle organizzazioni sindacali.

Da ultimo, per quanto concerne i centri commerciali delle province di Brescia e Bergamo, citati nel presente atto parlamentare, i competenti Ispettorati territoriali del lavoro, nel precisare che al momento non risultano segnalazioni dalle quali emergono violazioni della normativa in materia di lavoro, opereranno con le attività di controllo di loro competenza al fine di verificare l'effettivo rispetto della normativa vigente.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	216
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	225
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	254
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla commissione</i> ) .....	279

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.*

#### **La seduta comincia alle 9.30.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Carmelo LO MONTE, del gruppo Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini è entrato a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Massimiliano FEDRIGA, appartenente al medesimo gruppo.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

#### **C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alle ore 14 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge. Avvisa, al riguardo, che sono stati presentati 96 emendamenti (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, fa presente che, come avvenuto gli scorsi anni, in considerazione

della necessità di operare sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte pertanto che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà perciò ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Chiede quindi al relatore ed al Governo di esprimere il parere di competenza sugli emendamenti.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Fiorio 4768/XIII/1.1, Lavagno 4768/XIII/1.2, Falcone 4768/XIII/1.3, Zanin 4768/XIII/1.4, 4768/XIII/1.5 e 4768/XIII/1.6, Fiorio 4768/XIII/1.7 e 4768/XIII/1.8, Carra 4768/XIII/1.9, Zanin 4768/XIII/1.10, Fiorio 4768/XIII/1.11 e Falcone 4768/XIII/1.12.

Esprime parere contrario sull'emendamento Falcone 4768/XIII/1.13, mentre formula un parere favorevole sull'emendamento Luciano Agostini 4768/XIII/1.14.

Propone di accantonare l'emendamento Sani 4768/XIII/1.15.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Falcone 4768/XIII/1.16, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Falcone 4768/XIII/1.17 e 4768/XIII/1.18.

Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Sani 4768/XIII/1.19, Capone 4768/XIII/1.20, Mongiello 4768/XIII/1.21.

Propone di accantonare gli emendamenti Terrosi 4768/XIII/1.22 e 1.24, Taricco 4768/XIII/1.40, Terrosi 1.25 e 1.26, che vertono su materia analoga.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Falcone 4768/XIII/1.23 e 1.27.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Gallinella 4768/XIII/1.28, 4768/XIII/1.29, 4768/XIII/1.30 e 4768/XIII/1.31.

Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Falcone 4768/XIII/1.32, Gallinella 4768/XIII/1.33 e 4768/XIII/1.34, Luciano Agostini 4768/XIII/1.35.

Propone di accantonare l'emendamento Mongiello 4768/XIII/1.36.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 4768/XIII/1.37, mentre propone di accantonare l'emendamento a sua firma 4768/XIII/1.38.

Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Oliverio 4768/XIII/1.39, Fiorio 4768/XIII/1.41 e 4768/XIII/1.42 e Mongiello 4768/XIII/1.43.

Avverte di aver ritirato l'emendamento a sua firma 4768/XIII/1.44.

Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Antezza 4768/XIII/1.45, Terrosi 4768/XIII/1.46, Zanin 4768/XIII/1.47 e Mongiello 4768/XIII/1.48.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mongiello 4768/XIII/1.49, mentre propone di accantonare l'emendamento Sani 4768/XIII/1.50.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mongiello 4768/XIII/1.51 e Sani 4768/XIII/1.52. Propone di accantonare l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.53, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Sani 4768/XIII/1.54 e 4768/XIII/1.55.

Propone di accantonare gli emendamenti Cova 4768/XIII/1.57 e Gallinella 4768/XIII/1.56.

Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Terrosi 4768/XIII/1.58, Oliverio 4768/XIII/1.59, Mongiello 4768/XIII/1.60, Sani 4768/XIII/1.61, 4768/XIII/1.62 e 4768/XIII/1.63, Taricco 4768/XIII/1.64, Fiorio 4768/XIII/1.65 e 4768/XIII/1.66, Sani 4768/XIII/1.67, Rostellato 4768/XIII/1.68, Fiorio 4768/XIII/1.69, 4768/XIII/1.70 e 4768/XIII/1.71, Oliverio 4768/XIII/1.72,

Gallinella 4768/XIII/1.73 e 4768/XIII/1.74, Mongiello 4768/XIII/1.75, Prina 4768/XIII/1.76, Antezza 4768/XIII/1.77, Mongiello 4768/XIII/1.78, Oliverio 4768/XIII/1.79, Palma 4768/XIII/1.80, Sani 4768/XIII/1.81, Fiorio 4768/XIII/1.82, Schullian 4768/XIII/1.83, Fiorio 4768/XIII/1.85 e 4768/XIII/1.84, Mongiello 4768/XIII/1.86, Fiorio 4768/XIII/1.87, 4768/XIII/1.88, 4768/XIII/1.89 e 4768/XIII/1.90, Mongiello 4768/XIII/1.91 e 4768/XIII/1.92, Sani 4768/XIII/1.93, Romanini 4768/XIII/1.94 e 4768/XIII/1.95 e Sani 4768/XIII/TAB.A.1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme al relatore.

Luca SANI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali il relatore ha formulato una proposta in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fiorio 4768/XIII/1.1, Lavagno 4768/XIII/1.2, Falcone 4768/XIII/1.3, Zanin 4768/XIII/1.4, 4768/XIII/1.5 e 4768/XIII/1.6, Fiorio 4768/XIII/1.7 e 4768/XIII/1.8, Carra 4768/XIII/1.9, Zanin 4768/XIII/1.10, Fiorio 4768/XIII/1.11 e Falcone 4768/XIII/1.12.

Giovanni FALCONE (PD) ritira il suo emendamento 4768/XIII/1.13, nonché i successivi suoi emendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, ovvero 4768/XIII/1.17 e 4768/XIII/1.18.

La Commissione approva l'emendamento Luciano Agostini 4768/XIII/1.14 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 4768/XIII/1.15, a sua prima firma, è stato accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Falcone 4768/XIII/1.16 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Falcone 4768/XIII/1.17 e 4768/XIII/1.18 sono stati ritirati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Sani 4768/XIII/1.19, Capone 4768/XIII/1.20, Mongiello 4768/XIII/1.21 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Terrosi 4768/XIII/1.22 e 1.24, Taricco 4768/XIII/1.40, Terrosi 1.25 e 1.26 sono stati accantonati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Falcone 4768/XIII/1.23 e 4768/XIII/1.27 (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.28.

Filippo GALLINELLA (M5S), interviene sull'emendamento 4768/XIII/1.29, a sua prima firma, per evidenziare la rilevanza delle esigenze ad esso sottese. Ricorda infatti che il suo emendamento mira a prevedere che l'esenzione IMU, di cui alla lettera *a*) del comma 13, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovi applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche. Osservato inoltre che il suo emendamento reca una congrua copertura finanziaria, chiede al Governo di rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE propone di accantonare l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.29.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, concorda sulla proposta di accantonamento avanzata dal Governo.

Luca SANI, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.29 è accantonato.

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4768/XIII/1.30, a sua prima firma, sottolinea che tale proposta emendativa ha lo scopo di estendere l'esenzione fiscale stabilita dalla legge di bilancio 2017 a favore dei terreni agricoli dislocati in zone montuose anche ai terreni collocati in altre aree svantaggiate del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.30.

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4768/XIII/1.31, a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a estendere le agevolazioni previste dal decreto-legge n.148 del 2017, a favore delle sole aziende agropastorali della Sardegna colpite dalla siccità, anche alle aziende agropastorali delle altre regioni colpite, al pari della Sardegna, da eccezionali eventi climatici.

Ribadisce quindi, come già osservato in occasione dell'esame in sede consultiva del così detto decreto fiscale, che a suo avviso il Governo è responsabile di aver previsto un trattamento di favore alla Sardegna, che ritiene discriminatorio nei confronti delle altre regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.31.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Falcone 4768/XIII/1.32, Gallinella 4768/XIII/1.33 e 4768/XIII/1.34, Luciano Agostini 4768/XIII/1.35 (vedi allegato 2).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Luciano Agostini 4768/XIII/1.35, l'emendamento Mongiello 4768/XIII/1.36 risulta assorbito.

Colomba MONGIELLO (PD) esprime la propria ferma contrarietà sull'emendamento Oliverio 4768/XIII/1.37, che mira a prorogare al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 154 del

2016, in materia di parità di equilibrio tra i sessi nell'amministrazione dei consorzi di tutela. Ricorda, in proposito, che la disposizione oggetto di proroga è inserita in una legge voluta dal Partito Democratico e la cui applicazione viene rimandata di anno in anno, ormai da un biennio.

Osserva che l'emendamento si pone in contrasto con le politiche di genere portate avanti attraverso l'approvazione, nel corso della legislatura, di importanti provvedimenti, sui quali ha in particolar modo lavorato l'Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità.

Considera pertanto l'ulteriore proroga contenuta nell'emendamento Oliverio 4768/XIII/1.37 una regressione culturale che penalizza fortemente l'imprenditoria femminile, peraltro molto presente, in agricoltura.

Preannuncia che motiverà anche presso la Commissione bilancio le ragioni della sua contrarietà a tale proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 4768/XIII/1.37 (vedi allegato 2).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento del relatore 4768/XIII/1.38 è stato accantonato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Oliverio 4768/XIII/1.39, Fiorio 4768/XIII/1.41 e 4768/XIII/1.42 e Mongiello 4768/XIII/1.43 (vedi allegato 2).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento del relatore 4768/XIII/1.44 è stato ritirato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Antezza 4768/XIII/1.45, Terrosi 4768/XIII/1.46, Zanin 4768/XIII/1.47 e Mongiello 4768/XIII/1.48 (vedi allegato 2).

Colomba MONGIELLO (PD), intervenendo sul suo emendamento 4768/XIII/1.49, si dichiara sconcertata per il parere



contrario espresso dal relatore e dal Governo. Sottolinea, infatti, che l'emendamento in esame contiene modifiche migliorative della disciplina dell'enoturismo introdotta al Senato nel disegno di legge di bilancio, prevedendo che analoga disciplina possa essere applicata al settore olivicolo, con una valorizzazione non solo delle cantine, ma anche dei frantoi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE osserva che la disciplina dell'enoturismo, così come definita nel provvedimento, è il frutto di un accurato lavoro di approfondimento anche con riferimento al suo impatto economico. In assenza di un'analoga valutazione relativa all'oleoturismo – sebbene sia certamente un settore che merita di essere sviluppato – il Governo non è nelle condizioni di rivedere il parere espresso.

Colomba MONGIELLO (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, ritira il suo emendamento 4768/XIII/1.49 preannunciandone la ripresentazione presso la Commissione bilancio.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 4768/XIII/1.50, a sua prima firma, è stato accantonato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mongiello 4768/XIII/1.51 e Sani 4768/XIII/1.52 (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo sull'emendamento 4768/XIII/1.53, a sua prima firma, evidenzia che tale proposta emendativa ha l'obiettivo di correggere alcuni errori che, a suo avviso, sono stati compiuti al Senato nel formulare le norme che disciplinano l'enoturismo.

L'emendamento, in particolare, con la finalità di accelerare l'attuazione della disciplina sull'enoturismo, propone di adottare quali requisiti richiesti per l'esercizio di tali attività quelli già definiti nel decreto del Ministro delle politiche agricole del 12 luglio 2000, senza dover attendere l'emanazione di un nuovo de-

creto. Si stabilisce, inoltre, al fine di garantire l'offerta di un servizio di qualità, di consentire l'esercizio dell'attività enoturistica a coloro che sono in possesso della qualifica di *sommelier*.

Luca SANI, *presidente*, con riferimento a quanto da ultimo osservato dal collega Gallinella, osserva che la figura del *sommelier* non è professionalmente riconosciuta. Evidenzia che, in ogni caso, l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.53 rimane per ora accantonato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Sani 4768/XIII/1.54 e 4768/XIII/1.55.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Cova 4768/XIII/1.57 e Gallinella 4768/XIII/1.56 sono accantonati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, i seguenti emendamenti: Terrosi 4768/XIII/1.58, Oliverio 4768/XIII/1.59, Mongiello 4768/XIII/1.60, Sani 4768/XIII/1.61, 4768/XIII/1.62 e 4768/XIII/1.63, Taricco 4768/XIII/1.64, Fiorio 4768/XIII/1.65 e 4768/XIII/1.66, Sani 4768/XIII/1.67, Rostellato 4768/XIII/1.68, Fiorio 4768/XIII/1.69, 4768/XIII/1.70 e 4768/XIII/1.71, Oliverio 4768/XIII/1.72, Gallinella 4768/XIII/1.73 e 4768/XIII/1.74, Mongiello 4768/XIII/1.75, Prina 4768/XIII/1.76, Antezza 4768/XIII/1.77, Mongiello 4768/XIII/1.78, Oliverio 4768/XIII/1.79, Palma 4768/XIII/1.80, Sani 4768/XIII/1.81, Fiorio 4768/XIII/1.82 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schullian 4768/XIII/1.83 e Fiorio 4768/XIII/1.85 sono stati ritirati.

Avverte altresì che l'emendamento Fiorio 4768/XIII/1.84 è stato sottoscritto dall'onorevole Schullian.

La Commissione approva, con distinte votazioni, i seguenti emendamenti: Fiorio 4768/XIII/1.84, Mongiello 4768/XIII/1.86, Fiorio 4768/XIII/1.87, 4768/XIII/1.88, 4768/XIII/1.89 e 4768/XIII/1.90, Mongiello 4768/XIII/1.91 e 4768/XIII/1.92, Sani

4768/XIII/1.93, Romanini 4768/XIII/1.94 e 4768/XIII/1.95 e Sani 4768/XIII/TAB.A.1 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di svolgere un rapido approfondimento degli emendamenti accantonati, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.40.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà ora all'esame degli emendamenti in precedenza accantonati.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Sani 4768/XIII/1.15, nel senso di integrarlo con una copertura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda sulla proposta di riformulazione.

Luca SANI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva dell'emendamento Sani 4768/XIII/1.15, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento 4768/XIII/1.40, a sua prima firma, che illustra (*vedi allegato 2*). Sottolinea come la nuova formulazione dell'emendamento ricomprenda i contenuti degli emendamenti Terrosi 4768/XIII/1.22, 4768/XIII/1.24, 4768/XIII/1.25 e 4768/XIII/1.26.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda sulla proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 4768/XIII/1.40, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Taricco 4768/XIII/1.40, gli emendamenti Terrosi 4768/XIII/1.22, 4768/XIII/1.24, 4768/XIII/1.25 e 4768/XIII/1.26 risultano assorbiti.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, avverte, alla luce degli approfondimenti svolti, di aver modificato da contrario a favorevole il proprio parere sull'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.29.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.29 (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone una riformulazione del proprio emendamento 4768/XIII/1.38, nel senso di escludere il coinvolgimento del CREA (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda sulla proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4768/XIII/1.38, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Sani 4768/XIII/1.50 (*vedi allegato 2*), che illustra.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda sulla proposta di riformulazione che a suo avviso potrà contribuire a dare slancio all'enoturismo favorendo la promozione del territorio dal punto di vista economico.

Luca SANI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Sani 4768/XIII/1.50, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4768/XIII/1.50 (*nuova formulazione*) l'emendamento Gallinella 4768/XIII/1.53 risulta assorbito.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti Cova 4768/XIII/1.57 e Gallinella 4768/XIII/1.56, che differiscono unicamente quanto alle norme di copertura, ritiene preferibile il disposto dell'emendamento Cova 4768/XIII/1.57 sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira il proprio emendamento 4768/XIII/1.56 e sottoscrive l'emendamento Cova 4768/XIII/1.57.

La Commissione approva l'emendamento Cova 4768/XIII/1.57 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti. Rammenta che nella serata di ieri il relatore ha provveduto a trasmettere a tutti i colleghi una proposta di relazione, che lo invita a formalizzare.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime una valutazione favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Colomba MONGIELLO (PD) ringrazia il relatore per l'articolato lavoro svolto nel predisporre la relazione, che contiene condizioni formulate in maniera molto dettagliata. Chiede, tuttavia, al relatore di integrare la sua proposta con un'ulteriore condizione volta a richiedere al Governo di incrementare le risorse finanziarie per contrastare gli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*, anche in considerazione dell'approvazione da parte della Commissione di due emendamenti su tale argomento, rispettivamente, a sua prima firma e dell'onorevole Capone.

Salvatore CAPONE (PD) condivide la proposta di integrazione avanzata dalla collega Mongiello. Ritiene, infatti, opportuno richiamare espressamente nella relazione la necessità di destinare ulteriori risorse per il contrasto alla *Xylella fastidiosa* a favore delle imprese agricole della Puglia, e in particolare, del Salento.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, condividendo le indicazioni dei colleghi, propone una integrazione della relazione inserendo un'ulteriore condizione, di cui al punto 9), che prevede che sia valutata la possibilità di aumentare lo stanziamento disposto per contrastare gli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*.

Ritiene altresì di integrare la condizione di cui al punto 10) con il richiamo, tra gli insetti infestanti cui rivolgere l'azione di contrasto, anche al *Dryocosmus kuriphilus*.

Colomba MONGIELLO (PD) esprime perplessità sulla condizione formulata che, nell'invitare la Commissione di merito ad una mera valutazione della possibilità di aumentare le risorse in questione, non appare avere quel carattere di vincolatività che dovrebbe caratterizzare una condizione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rammenta che il disegno di legge di bilancio reca già, a seguito di emendamenti approvati al Senato, risorse destinate specificamente al contrasto del batterio

*Xylella fastidiosa*. La condizione formulata dal relatore è volta a sollecitare una possibile integrazione di tali risorse, anche alla luce degli emendamenti poc'anzi approvati, che denotano la sensibilità della Commissione su tale argomento.

Colomba MONGIELLO (PD) ritiene che, così come si è fatto per le risorse destinate alle fitopatie, si sarebbe dovuto intervenire in misura più incisiva anche nel caso della *Xylella fastidiosa*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che la legge di bilancio per il 2018 prevede misure che rilanciano la competitività e la crescita del Paese: non si tratta infatti di una manovra repressiva « lacrime e sangue », ma di una manovra snella, indispensabile per sostenere la nostra economia.

Sottolinea che l'obiettivo principale è quello di evitare gli aumenti dell'IVA e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise. Questi impegni sono stati mantenuti.

L'agricoltura torna protagonista nella legge di bilancio promuovendo con misure concrete, innanzitutto, una politica a favore dei giovani, sia con l'esonero contributivo totale e lo sgravio contributivo degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età, sia con l'introduzione del contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con il quale viene garantito l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti. Per i giovani ricercatori, inoltre, sono previste risorse per la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA).

Per garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi delle risorse dei fondi PAC e sviluppo rurale, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei

fino a 25 mila euro, differenziando tra le richieste di fondi europei oltre le 25 mila euro e quelle entro tale soglia, con la previsione che siano esclusi da tali proroghe i certificati antimafia richiesti per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.

Per le imprese agricole sono previsti numerosi interventi: l'istituzione dei distretti del cibo; l'applicazione di una misura simile a quella prevista per l'industria 4.0 anche alle imprese agricole sotto forma di credito d'imposta; sono stati, inoltre, proposti un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017 e specifiche risorse finanziarie per il rilancio delle imprese agricole colpite dal *Citrus Tristeza Virus* e dagli insetti infestanti *Liothrips oleae* e *Halyomorpha halys* e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie.

Al comparto della pesca sono state riconosciute adeguate risorse finanziarie per corrispondere l'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio e per quello non obbligatorio, rifinanziando, altresì, per il 2019 il programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019; la detassazione dell'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio, e uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati.

Si prevede inoltre l'introduzione di uno specifico Fondo per favorire la competitività delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto.

A favore della produzione di birra artigianale si propongono riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, così come si propone che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione.

Per il settore della zootecnia, si propone il sostegno all'allevamento estensivo praticato nelle zone montane e, nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

Afferma quindi che, per queste e molte altre misure importanti, che caratterizzano legge di bilancio 2018, il Partito Democratico sostiene in Parlamento questa manovra, nella certezza di offrire, in questo modo, un grande servizio al Paese e al settore dell'agricoltura.

Preannuncia dunque il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di relazione del relatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione predisposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, l'onorevole Taricco quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 11.05.**

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

**4768/XIII/1. 1.** Fiorio, Romanini.

*Al comma 3, lettera b), punto n. 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.*

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 1-sexies.1. inserire il seguente: « 1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare*

complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ».

*dopo il comma 3 inserire il seguente: « 3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020. »;*

*alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -10.000.000;  
2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 2.** Lavagno.

*Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: per gli anni 2018 e 2019.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella



1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**4768/XIII/1. 3.** Falcone.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di promuovere la regolazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

*Conseguentemente:*

*al comma 7 sostituire le parole:* di cui ai commi da 4 a 6 *con le seguenti:* di cui ai commi da 4 a 6-bis.

*al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole:* è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**4768/XIII/1. 4.** Zanin.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: « le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, » aggiungere le seguenti: « le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia, ».

**4768/XIII/1. 5.** Zanin, Borghi.

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative,

anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-*quater* e al relativo monitoraggio.

20-*quater*. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-*bis* non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;  
2019: -2.000.000;  
2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 6.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

24-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -15.000.000;  
2020: -20.000.000.

**4768/XIII/1. 7.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 24, inserire i seguenti:*

24-*bis*. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

24-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 39-*bis* si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

24-*quater*. Il credito di imposta di cui al comma 39-*bis* si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso

alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*24-quinquies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-*sexies* e al relativo monitoraggio.

*24-sexies.* L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-*bis* al 24-*quinquies* non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4768/XIII/1. 8.** Fiorio.

*Dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

*35-bis.* Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*35-ter.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investi-

menti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

*35-quater.* Il credito di imposta di cui al comma 35-*bis* si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*35-quinquies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-*sexies* e al relativo monitoraggio.

*35-sexies.* L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -15.000.000;  
2019: -15.000.000;  
2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 9.** Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;  
2019: -1.000.000;  
2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 10.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -15.000.000;  
2019: -15.000.000;  
2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 11.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1

milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -1.000.000;  
2018: -1.000.000;  
2019: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 12.** Falcone.

*Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:*

*67-bis.* Al fine di favorire le imprese agricole, nell'acquisto di nuovi automezzi, attrezzature e macchine operatrici agricole, conformi alla vigente disciplina comunitaria in materia di emissioni inquinanti, il contingente di gasolio in agricoltura ammesso al regime agevolato è incrementato nei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020 in misura ulteriore rispetto a quanto disposto dal comma 292 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 147 del 2013 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o

dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002.

*Conseguentemente:*

*al comma 624, sostituire la cifra: 17.585.300, con la seguente: 12.585.300;*

*al comma 624, sostituire la cifra: 53.868.200, con la seguente: 43.868.200;*

*al comma 624, sostituire la cifra: 135.812.100, con la seguente: 120.812.100.*

**4768/XIII/1. 13.** Falcone.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 70, inserire il seguente:*

*70-bis.* Le indennità di cui al precedente comma nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

*Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 14.** Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

*Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri per l'anno 2018 derivante dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono*



versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4768/XIII/1. 15.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 71 inserire i seguenti:*

*71-bis.* Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*71-ter.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-*bis*.

*Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.*

**4768/XIII/1. 16.** Falcone.

*Dopo il comma 71 inserire i seguenti:*

*71-bis.* Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e della concorrenza sleale, con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento quindicennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 pari a 1,68 per cento.

*71-ter.* I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.

*71-quater.* La presenza degli squilibri di cui al comma 71-*bis* si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dell'imprenditore rispetto al reddito medio del triennio precedente.

*71-quinques.* Alla domanda di finanziamento presentata all'istituto di credito, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.

**4768/XIII/1. 17.** Falcone.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 71 è aggiunto il seguente:*

*71-bis.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere



dall'anno 2018, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

*Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 12.585.300.*

**4768/XIII/1. 18.** Falcone.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 71 inserire il seguente:*

71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;  
2019: -2.000.000;  
2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 19.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Mar-

rocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 72 sostituire le parole: sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -8.000.000;  
2020: -13.000.000.

**4768/XIII/1. 20.** Capone, Massa, Mariano, Vico.

*Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.*

**4768/XIII/1. 21.** Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Marroni, Castricone, Valiante, Antezza.

*Al comma 72, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal *Dryocosmus kuriphilus* e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle *Cydia spp.**

**4768/XIII/1. 22.** Terrosi.

Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo *una tantum* pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

Conseguentemente, al comma 624 la cifra: 17.585.000 è sostituita dalla seguente: 12.585.000.

**4768/XIII/1. 23.** Falcone.

Al comma 73, dopo le parole: dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* inserire le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal *Dryocosmus kuriphilus* e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle *Cydia spp.*

**4768/XIII/1. 24.** Terrosi.

Sostituire il comma 74 con il seguente:

74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dal batterio *Xylella fastidiosa*, dal *Citrus Tristeza Virus*, e dagli insetti infestanti *Liothrips oleae* e *Halyomorpha halys*, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 7 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo, all'individuazione delle proce-

dure di concessione e di utilizzo dei benefici, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, ivi compresa l'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento e al relativo monitoraggio.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e insetti infestanti ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2018: -7.000.000;  
2019: -7.000.000;  
2020: -7.000.000.

**4768/XIII/1. 40.** Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zannin.

Al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: *Xylella fastidiosa*, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e al settore castanicolo nelle aree castanicole colpite da *Dryocosmus kuriphilus*, e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle *Cydia spp.*

**4768/XIII/1. 25.** Terrosi.

Al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-ter, aggiungere, infine le seguenti parole: e da destinare altresì agli interventi di gestione agronomica delle piante di castagno attaccate da *Dtyocosmus kuriphilus* e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle *Cydia spp.*

**4768/XIII/1. 26.** Terrosi.

Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:

74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.

74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione

dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.

74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.

74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.

74-nonies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più

restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.

*74-decies.* Le risorse del Fondo di cui al comma *74-bis*, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.

*74-undecies.* Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo smesso.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2018: -30.000.000;  
2019: -30.000.000;  
2020: -30.000.000.

**4768/XIII/1. 27.** Falcone.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* – (*Contenzioso Federazione Italiana dei Consorzi Agrari*). – In ordine ai crediti spettanti alla federazione italiana dei consorzi agrari e maturati nei confronti dello Stato a titolo di compenso per l'attività di gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla liquidazione delle pendenze in essere alla stessa data tra il personale ex dipendente e la federazione.

*74-ter.* A conclusione del processo di liquidazione di cui al comma *74-bis*, i crediti di cui al medesimo comma si considerano estinti.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -40.000.000.

**4768/XIII/1. 28.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* – (*Esenzione IMU terreni agricoli in affitto*). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera *a)* del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

*Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.*

**4768/XIII/1. 29.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma *8-bis* è soppresso.

**4768/XIII/1. 30.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* All'articolo *2-ter*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sopprimere, ovunque nel testo, le parole:* della regione Sardegna;

2) *sopprimere le parole:* alla regione Sardegna.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;  
2019: -10.000.000;  
2020: -10.000.000.

**4768/XIII/1. 31.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -250.000;  
2019: -250.000;  
2020: -250.000.

**4768/XIII/1. 32.** Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

74-bis. - (Qualifica imprenditore agricolo professionale). - Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

**4768/XIII/1. 33.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74 inserire il seguente:*

74-bis. - (Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete). - Il campo di applicazione delle aliquote di accisa pre-

viste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17. 585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 16. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.

**4768/XIII/1. 34.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.



*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -10.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 35.** Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, è esteso al settore zootecnico.

*Conseguentemente, il predetto Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.*

**4768/XIII/1. 36.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

«74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1o gennaio 2019.».

**4768/XIII/1. 37.** Oliverio.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collabo-

razione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 38.** Il Relatore.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di



produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -7.000.000;  
2019: -7.000.000;  
2020: -7.000.000.

**4768/XIII/1. 39.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 84, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'allegato B di cui al precedente periodo, dolo la lettera n), inserire la seguente:*

*n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. ».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;  
2019: -2.000.000;  
2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 41.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 89, inserire i seguenti:*

« 89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto

1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro quota* sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.

89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per

pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo. ».

**4768/XIII/1. 42.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 139, inserire il seguente:*

139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. ».

**4768/XIII/1. 43.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 291, capoverso ART. 13 – (Distretti del cibo) comma 2, lettera b), sostituire le parole: agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, lettera c), sostituire le parole: agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.*

**4768/XIII/1. 44.** Il Relatore.

**(Ritirato)**

*Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 5, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.*

**4768/XIII/1. 45.** Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mon-

giello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.*

**4768/XIII/1. 46.** Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:*

« 291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 47.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

Dopo il comma 291, inserire il seguente:

291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/XIII/1. 48.** Mongiello, Antezza.

Al comma 292, dopo le parole: il termine « enoturismo », inserire le seguenti: ed il termine « oleoturismo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 292:

dopo le parole: « coltivazione della vite », inserire le seguenti: « e dell'olivo »;

dopo le parole: « produzioni vinicole », inserire le seguenti: « ed olearie »;

dopo le parole: « delle cantine », aggiungere le seguenti: « e dei frantoi ».

Conseguentemente, ai commi 293, 294 e 295, dopo la parola: enoturistica, ovunque ricorre inserire la seguente: ed oleoturistica.

**4768/XIII/1. 49.** Mongiello, Antezza.

*(Ritirato)*

Al comma 292, dopo le parole: delle produzioni vinicole aziendali inserire le seguenti: tipiche del territorio.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in abbinamento ad alimenti inserire le seguenti: del territorio.

**4768/XIII/1. 50.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 292, inserire i seguenti:

292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con

il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*292-quinques.* Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

*292-sexies.* Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;  
2019: – 500.000;  
2020: – 500.000.

**4768/XIII/1. 51.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole:* di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 *con le seguenti:* di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

**4768/XIII/1. 52.** Sani.

*Sostituire il comma 294 con il seguente:*

294. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività deve essere in possesso della qualifica di *sommelier*.

*Conseguentemente, sostituire il comma 295 con il seguente:*

295. Le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca dell'attività enoturistica sono disciplinati dalle regioni in base a quanto disposto dai precedenti commi.

**4768/XIII/1. 53.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Al comma 294, primo periodo, dopo le parole:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**4768/XIII/1. 54.** Sani.

*Dopo il comma 295, inserire i seguenti:*

*295-bis.* I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

*295-ter.* L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

*295-quater.* Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

*295-quinquies.* La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

**295-sexies.** Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma **295-quinquies**, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma **295-bis**, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**295-septies.** I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.

**295-opties.** All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola « occasionale » è eliminata.

**295-nonies.** All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola « occasionale » è eliminata.

**295-decies.** Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

*Conseguentemente, alla tabella A voce « Ministero dell'economia e delle finanze » apportare le seguenti variazioni:*

2018: –;  
2019: – 8.400.000;  
2020: – 4.100.000.

**4768/XIII/1. 55.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:*

**296-bis.** Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e fa-

vorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 » con le seguenti: « di 16.085.300 euro per l'anno 2018 ».*

**4768/XIII/1. 57.** Cova, Zanin, Romanini, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:*

**296-bis.** Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è concesso un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre



2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.500.000.

**4768/XIII/1. 56.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

**(Ritirato)**

*Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.

**4768/XIII/1. 58.** Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:*

*300-bis.* Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

*Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: –20.000.000;

2019: –20.000.000;

2020: –0.

**4768/XIII/1 59.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, inserire i seguenti:*

« *301-bis.* I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.

*301-ter* Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.

*301-quater.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che





301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/XIII/1. 63.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:*

« 301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « di fondi precedentemente affittati singolarmente. », sono aggiunte le seguenti: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 6.000.000;  
2019: – 6.000.000;  
2020: – 6.000.000.

**4768/XIII/1. 64.** Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Mar-

rocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:*

301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo

nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 3.000.000;  
2019: – 3.000.000;  
2020: – 3.000.000.

**4768/XIII/1. 65.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, inserire i seguenti:*

301-*bis*. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

301-*ter*. Il Piano di cui al comma 301-*bis* promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

301-*quater*. Il Piano di cui al comma 301-*bis* è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito

il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

301-*quinquies*. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 301-*bis*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

301-*sexies*. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-*bis* è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;  
2019: – 500.000;  
2020: – 500.000.

**4768/XIII/1. 66.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-*bis*. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopprimere le parole da « ad uso abitativo » alle parole « di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

**4768/XIII/1. 67.** Sani.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: « tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, » sono sostituite dalle seguenti: « quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole. ».

**4768/XIII/1. 68.** Rostellato.

*Dopo il comma 301, inserire il seguente:*

301-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**4768/XIII/1. 69.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

306-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -250.000;  
2018: -250.000;  
2019: -250.000.

**4768/XIII/1. 70.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-*bis*. All'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;  
2019: -1.000.000;  
2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 71.** Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal

Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 303, sostituire le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con le seguenti: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.*

**4768/XIII/1. 72.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 306, inserire il seguente:*

306-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -250.000;  
2018: -250.000;  
2019: -250.000.

**4768/XIII/1. 73.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 306, inserire il seguente:*

306-*bis*. All'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;  
2019: -1.000.000;  
2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 74.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupò, Gagnarli.

*Dopo il comma 331, inserire il seguente:*

*331-bis.* Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2019;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.

**4768/XIII/1. 75.** Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:*

*346-bis.* A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti stru-

mentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -3.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -7.000.000.

**4768/XIII/1. 76.** Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:*

*508-bis.* Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto *ter*, comma 2, lettera *c*), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame



da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.

**4768/XIII/1. 77.** Antezza, Oliverio.

*Dopo il comma 533, inserire il seguente:*

533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

**4768/XIII/1. 78.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 533, inserire il seguente:*

533-bis. Gli imprenditori agricoli possono comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**4768/XIII/1. 79.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:*

621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete « fisica » nella misura del 33 per cento e per il « gioco a distanza » nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 28 per cento e per il « gioco a distanza » al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 23 per cento e per il « gioco a distanza » al 27 per cento.

621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

**621-quinquies.** Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

**621-sexies.** Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

**621-septies.** L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

**621-octies.** Qualora dall'applicazione dei commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies*, *3-sexies*, *3-septies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *3-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

**621-novies.** Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei

cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b*) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera *b*) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

**4768/XIII/1. 80.** Palma, Cova, Sani, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Mania.

*Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:*

**640-bis.** Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/XIII/1. 81.** Sani, Mongiello.

*Dopo il comma 673, inserire il seguente:*

**673-bis.** Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: « All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « a partire dal mese di gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal mese di gennaio 2019. » ».

**4768/XIII/1. 82.** Fiorio, Romanini.

*Sostituire il comma 674 con il seguente:*

674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

**4768/XIII/1. 83.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueret-taz.

**(Ritirato)**

*Sostituire il comma 674 con il seguente:*

674. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) e all'articolo 28, comma 1 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

**4768/XIII/1. 85.** Fiorio.

**(Ritirato)**

*Sostituire il comma 674 con il seguente:*

674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia

per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.

**4768/XIII/1. 84.** Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

*Al comma 674, dopo le parole:* le disposizioni di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.

*Conseguentemente, al medesimo comma, le parole:* dell'informazione sono sostituite dalle seguenti: della documentazione.

**4768/XIII/1. 86.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 674, dopo le parole:* le disposizioni di cui all'articolo, *inserire le seguenti:* 25, comma 3-bis e di cui all'articolo.

**4768/XIII/1. 87.** Fiorio, Romanini.

*Al comma 674, sostituire le parole:* non superiore a 25.000 euro, *con le seguenti:* non superiore a 50.000 euro.

**4768/XIII/1. 88.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:*

674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.

**4768/XIII/1. 89.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 674, inserire il seguente:*

674-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni

relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.

**4768/XIII/1. 90.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 679, inserire il seguente:*

679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2021 ». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4768/XIII/1. 91.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 679, inserire il seguente:*

679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».

**4768/XIII/1. 92.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:*

680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.

**4768/XIII/1. 93.** Sani.

*Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:*

684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.

**4768/XIII/1. 94.** Romanini, Albanella, Burtone.

*Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:*

684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -6.000.000.

**4768/XIII/1. 95.** Romanini, Sani, Prina, Paolo Rossi, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Carra, Fiorio.

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;  
2019: -2.000.000;  
2020: -2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali, Unità di voto 1.3, Missione 9 Agricoltura, politiche*

*agroalimentari e pesca, Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, capitolo 7350 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +2.000.000;  
CS: +2.000.000.

2019:

CP: +2.000.000;  
CS: +2.000.000.

2020:

CP: +2.000.000;  
CS: +2.000.000.

**4768/XIII/TAB. A. 1.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.



## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.C. 4768 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro ».

**4768/XIII/1. 1.** Fiorio, Romanini.

*Al comma 3, lettera b), punto n. 2), alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti.

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 1-sexies.1. inserire il seguente:* « 1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura

del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ».

*dopo il comma 3 inserire il seguente:* « 3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020. »;

*alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 2.** Lavagno.

*Al comma 4, sostituire le parole:* Per l'anno 2018, *con le seguenti:* per gli anni 2018 e 2019.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui

all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**4768/XIII/1. 3.** Falcone.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di promuovere la regolamentazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

*Conseguentemente:*

*al comma 7 sostituire le parole:* di cui ai commi da 4 a 6 *con le seguenti:* di cui ai commi da 4 a 6-bis.

*al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole:* è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**4768/XIII/1. 4.** Zanin.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».

**4768/XIII/1. 5.** Zanin, Borghi.

*Dopo il comma 20 inserire i seguenti:*

20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative,

anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-*quater* e al relativo monitoraggio.

20-*quater*. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-*bis* non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 6.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

24-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui al-

l'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -15.000.000;

2020: -20.000.000.

**4768/XIII/1. 7.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 24, inserire i seguenti:*

24-*bis*. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

24-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 39-*bis* si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

24-*quater*. Il credito di imposta di cui al comma 39-*bis* si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I,

Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*24-quinquies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-*sexies* e al relativo monitoraggio.

*24-sexies.* L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-*bis* al 24-*quinquies* non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4768/XIII/1. 8.** Fiorio.

*Dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

*35-bis.* Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un

credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*35-ter.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

*35-quater.* Il credito di imposta di cui al comma 35-*bis* si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*35-quinquies.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di im-

posta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-*sexies* e al relativo monitoraggio.

35-*sexies*. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -15.000.000;

2019: -15.000.000;

2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 9.** Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

35-*bis*. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

35-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 10.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

35-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -15.000.000;

2019: -15.000.000;

2020: -15.000.000.

**4768/XIII/1. 11.** Fiorio, Romanini.



*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -1.000.000;

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 12.** Falcone.

*Dopo il comma 70, inserire il seguente:*

70-bis. Le indennità di cui al precedente comma nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

*Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 14.** Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu,

Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti:* di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri per l'anno 2018 derivante dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

*alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -3.000.000;

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000.

**4768/XIII/1. 15 (Nuova formulazione).** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 71 inserire i seguenti:*

71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un

credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

*Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.*

**4768/XIII/1. 16.** Falcone.

*Dopo il comma 71 inserire il seguente:*

71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 19.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 72 sostituire le parole: sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -8.000.000;

2020: -13.000.000.

**4768/XIII/1. 20.** Capone, Massa, Mariano, Vico.

*Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.*

**4768/XIII/1. 21.** Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Marroni, Castricone, Valiante, Antezza.

Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo *una tantum* pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

Conseguentemente, al comma 624 la cifra: 17.585.000 è sostituita dalla seguente: 12.585.000.

**4768/XIII/1. 23.** Falcone.

Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi *Liothrips oleae* e *Halyomorpha halys*, dal *Citrus Tristeza Virus* e dal *Dryocosmus kuriphilus*, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da *Liothrips oleae* e *Halyomorpha halys*, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal *Citrus Tristeza Virus*, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da *Dryocosmus kuriphilus*.

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 da destinare, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, all'attuazione di misure di contrasto degli organismi nocivi *Liothrips oleae* e *Halyomorpha halys*; in misura pari a 6 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumi-

colo danneggiato dal *Citrus Tristeza Virus* ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102; in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del *Dryocosmus kuriphilus*.

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze » apportare le seguenti variazioni:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

**4768/XIII/1. 40** (Nuova formulazione). Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romagnini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:

74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.

74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristruttura-

zione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.

74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.

74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.

74-nonies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più

restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.

*74-decies.* Le risorse del Fondo di cui al comma *74-bis*, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.

*74-undecies.* Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo smesso.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2018: -30.000.000;

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000.

**4768/XIII/1. 27.** Falcone.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* - (*Esenzione IMU terreni agricoli in affitto*). - A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera *a*) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

*Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.*

**4768/XIII/1. 29.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -250.000;

2019: -250.000;

2020: -250.000.

**4768/XIII/1. 32.** Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* - (*Qualifica imprenditore agricolo professionale*). - Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

**4768/XIII/1. 33.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74 inserire il seguente:*

*74-bis.* - (*Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete*). - Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo *1-bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17. 585.300 euro sono sostituite con*



le seguenti: 16. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.

**4768/XIII/1. 34.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -10.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 35.** Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu,

Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

*74-bis.* L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1° gennaio 2019.

**4768/XIII/1. 37.** Oliverio.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

*74-bis.* È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 38** (Nuova formulazione). Il Relatore.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

*74-bis.* Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previ-

sione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -7.000.000;

2019: -7.000.000;

2020: -7.000.000.

**4768/XIII/1. 39.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 84, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'allegato B di cui al precedente periodo, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. ».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

**4768/XIII/1. 41.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 89, inserire i seguenti:*

*89-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro quota* sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla

somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.

89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.

**4768/XIII/1. 42.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 139, inserire il seguente:*

139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. ».

**4768/XIII/1. 43.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 5, sopprimere le parole:* di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.

**4768/XIII/1. 45.** Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*g-bis)* i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.

**4768/XIII/1. 46.** Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:*

291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via

principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

**4768/XIII/1. 47.** Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

*Dopo il comma 291, inserire il seguente:*

291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**4768/XIII/1. 48.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.*

**4768/XIII/1. 50** (Nuova formulazione). Sani, Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 292, inserire i seguenti:*

292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

292-quinques. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

**4768/XIII/1. 51.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole:* di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 *con le seguenti:* di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

**4768/XIII/1. 52.** Sani.

*Al comma 294, primo periodo, dopo le parole:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**4768/XIII/1. 54.** Sani.

*Dopo il comma 295, inserire i seguenti:*

**295-bis.** I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

**295-ter.** L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

**295-quater.** Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

**295-quinquies.** La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

**295-sexies.** Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**295-septies.** I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.

**295-opties.** All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola « occasionale » è eliminata.

**295-nonies.** All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola « occasionale » è eliminata.

**295-decies.** Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

*Conseguentemente, alla tabella A voce « Ministero dell'economia e delle finanze » apportare le seguenti variazioni:*

2018: –;

2019: – 8.400.000;

2020: – 4.100.000.

**4768/XIII/1. 55.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.



*Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:*

296-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole:* di 17.585.300 euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* di 16.085.300 euro per l'anno 2018.

**4768/XIII/1. 57.** Cova, Zanin, Romanini, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Taricco, Terrosi, Venittelli, Gallinella.

*Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.

**4768/XIII/1. 58.** Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:*

300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

*Conseguentemente alla tabella A voce:* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -0.

**4768/XIII/1 59.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, inserire i seguenti:*

**301-bis.** I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.

**301-ter** Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.

**301-quater.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.

**301-quinques.** All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4768/XIII/1. 60.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:*

**301-bis.** All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.

**4768/XIII/1. 61.** Sani.

*Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:*

**301-bis.** Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e

servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.

**301-ter,** Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.

**301-quater.** Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.

**4768/XIII/1. 62.** Sani.

*Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:*

**301-bis.** All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«**3-bis.** Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:

« 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;

« 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;

« 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;

« 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento ».

b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente ».

301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/XIII/1. 63.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:*

301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « di fondi precedentemente affittati singolarmente. », sono aggiunte le seguenti: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ».

301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio

1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – 6.000.000.

**4768/XIII/1. 64.** Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:*

301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il

limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

301-*quinquies*. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-*bis* con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

301-*sexies*. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-*quinquies*, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-*bis*, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

**4768/XIII/1. 65.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, inserire i seguenti:*

301-*bis*. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello

di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

301-*ter*. Il Piano di cui al comma 301-*bis* promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

301-*quater*. Il Piano di cui al comma 301-*bis* è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

301-*quinquies*. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 301-*bis*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

301-*sexies*. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-*bis* è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

**4768/XIII/1. 66.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopprimere le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile».

**4768/XIII/1. 67.** Sani.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.»

**4768/XIII/1. 68.** Rostellato.

*Dopo il comma 301, inserire il seguente:*

301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**4768/XIII/1. 69.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -250.000;

2018: -250.000;

2019: -250.000.

**4768/XIII/1. 70.** Fiorio.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 71.** Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 303, sostituire le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con le seguenti: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.*

**4768/XIII/1. 72.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.



*Dopo il comma 306, inserire il seguente:*

306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -250.000;

2018: -250.000;

2019: -250.000.

**4768/XIII/1. 73.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 306, inserire il seguente:*

306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

**4768/XIII/1. 74.** Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Gagnarli.

*Dopo il comma 331, inserire il seguente:*

331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di

incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2019;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.

**4768/XIII/1. 75.** Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:*

346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -3.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -7.000.000.

**4768/XIII/1. 76.** Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:*

508-*bis*. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto *ter*, comma 2, lettera *c*), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.

**4768/XIII/1. 77.** Antezza, Oliverio.

*Dopo il comma 533, inserire il seguente:*

533-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

**4768/XIII/1. 78.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 533, inserire il seguente:*

533-*bis*. Gli imprenditori agricoli possono comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**4768/XIII/1. 79.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:*

621-*bis*. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete « fisica » nella misura del 33 per cento e per il « gioco a distanza » nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-*ter*. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 28 per cento e per il « gioco a distanza » al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misu-

razione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 23 per cento e per il « gioco a distanza » al 27 per cento.

*621-quater.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

*621-quinquies.* Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

*621-sexies.* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

*621-septies.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

*621-octies.* Qualora dall'applicazione dei commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies*, *3-sexies*, *3-septies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *3-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

*621-novies.* Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b*) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera *b*) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

**4768/XIII/1. 80.** Palma, Cova, Sani, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Maria.

*Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:*

*640-bis.* Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4768/XIII/1. 81.** Sani, Mongiello.

*Dopo il comma 673, inserire il seguente:*

673-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: « All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di gennaio 2019". ».

**4768/XIII/1. 82.** Fiorio, Romanini.

*Sostituire il comma 674 con il seguente:*

674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.

**4768/XIII/1. 84.** Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Schullian, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, le parole: dell'informazione sono sostituite dalle seguenti: della documentazione.*

**4768/XIII/1. 86.** Mongiello, Antezza.

*Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, inserire le seguenti: 25, comma 3-bis e di cui all'articolo.*

**4768/XIII/1. 87.** Fiorio, Romanini.

*Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.*

**4768/XIII/1. 88.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:*

674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.

**4768/XIII/1. 89.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 674, inserire il seguente:*

674-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.

**4768/XIII/1. 90.** Fiorio, Romanini.

*Dopo il comma 679, inserire il seguente:*

679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2021 ». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**4768/XIII/1. 91.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 679, inserire il seguente:*

679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».

**4768/XIII/1. 92.** Mongiello, Antezza.

*Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:*

680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.

**4768/XIII/1. 93.** Sani.

*Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:*

684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.

**4768/XIII/1. 94.** Romanini, Albanella, Burtone.

*Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:*

684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017,

n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -6.000.000.

**4768/XIII/1. 95.** Romanini, Sani, Prina, Paolo Rossi, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Carra, Fiorio.

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali, Unità di voto 1.3, Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, capitolo 7350 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

2019:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

2020:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

**4768/XIII/TAB. A. 1.** Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.



## ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvata dal Senato).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », approvato dal Senato) (A.C.4768) recante, nella prima sezione, numerosi interventi a favore del settore agricolo, e nella seconda sezione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tab. 12 – articolo 13 del DDL);

preso atto positivamente che il provvedimento contiene numerose disposizioni a favore del comparto agricolo che si pongono in linea con gli indirizzi approvati dalla Commissione Agricoltura in sede di approvazione della relazione sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017;

considerato, in particolare, rilevante per il rilancio dell'occupazione giovanile in agricoltura la previsione dell'esonero contributivo totale per i primi tre anni e dello sgravio contributivo, al 66 per cento nel quarto anno e al 50 per cento nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

preso atto positivamente che le disposizioni a favore dei giovani sono state integrate al Senato con l'introduzione del contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni

e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con il quale viene garantito l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti;

ritenuto particolarmente utile, per garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi delle misure disposte sui fondi PAC e sviluppo rurale, il differimento introdotto al Senato al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei fino a 25 mila euro;

considerato, tuttavia, che tale misura rischia di non risultare adeguata per garantire alle imprese agricole il pagamento dei premi e dei contributi cui hanno diritto, stante l'aggravio amministrativo cui gli uffici saranno chiamati per adempiere al disposto normativo richiamato, rendendosi, pertanto, necessario, meglio articolare la proroga, in modo da differenziare tra le richieste di fondi europei oltre le 25 mila euro e quelle entro tale soglia, escludendo, comunque, dalle suddette proroghe i certificati antimafia richiesti per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;

considerata, con favore, la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA);

preso atto favorevolmente della proroga delle cd. misure di super ammortamento

mento e di iper ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

considerato, con riferimento alle misure da ultimo richiamate, che le imprese agricole non hanno potuto aver accesso a tali agevolazioni in quanto soggette a tassazione in base alle regole catastali e che occorre, pertanto, al fine di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le opportunità offerte dagli incentivi di Industria 4.0, sostituire, per le sole aziende agricole soggette a forfettizzazione per attività connesse, il vantaggio derivanti dall'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta;

considerate, altresì, importante l'istituzione dei distretti del cibo che andrebbe, comunque, integrata con una previsione specifica sui distretti biologici;

ritenuto assolutamente necessario l'intervento introdotto al Senato a favore del comparto della pesca, al quale sono state riconosciute le adeguate risorse finanziarie per corrispondere l'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio e per quello non obbligatorio, rifinanziando, altresì, per il 2019 il programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019;

considerato, al riguardo, opportuno completare il quadro di intervento delineato, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 ed uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;

preso atto con favore che il provvedimento in esame innalza, come disposto già negli anni precedenti, la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bo-

vine e suine prevedendo che la stessa sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020;

ritenuto importante, al riguardo, permettere, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente, la detraibilità in capo al cessionario del maggiore importo addebitato;

ritenuto, comunque, particolarmente urgente fornire un sostegno al comparto della zootecnia, incentivando la produzione estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

ritenuto, altresì, strategico per il settore prevedere uno specifico Fondo per favorire la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;

considerato, altresì, particolarmente rilevante, anche in considerazione dell'impegno chiesto in tale senso nella risoluzione n. 8-00249, approvata dalla XIII Commissione in data 26 luglio 2017, che siano state previste risorse finanziarie pari a 250 milioni di euro per la realizzazione del piano straordinario degli invasi e ritenuto, al riguardo, importante specificare che occorra dare priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;

considerato con favore lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie per contrastare gli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*;

ritenuto, al riguardo, che occorra destinare specifiche risorse aggiuntive per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal *Citrus Tristeza Virus* e dagli insetti infestanti *Liothrips oleae*, *Halyomorpha halys* e *Dryocosmus kuriphilus* e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;

considerato, altresì, necessario assicurare un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;

ritenuta di interesse strategico la definizione dell'attività di enoturismo, unitamente alla sua relativa disciplina fiscale, che andrebbe, comunque, meglio delineata individuando esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo nella definizione delle linee guida sugli standard di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;

considerato particolarmente rilevante considerare tra le attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte dalle aziende faunistico-venatorie;

preso atto che il provvedimento prevede un credito di imposta per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, valida anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili;

ritenuta di particolare importanza una previsione che disponga un ulteriore credito d'imposta per acquistare beni strumentali che utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;

ritenuto necessario, considerata l'evoluzione normativa al riguardo, sancire, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, l'equiparazione degli imprenditori agricoli professionali ai coltivatori diretti, prevedendo, altresì, che per i contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;

ritenuto particolarmente utile al settore che gli imprenditori agricoli possano

comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

considerato quanto mai urgente chiarire che le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrino, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;

ritenuto, altresì, rilevante definire il regime fiscale al quale sono soggetti i redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi per permettere l'emersione di tali proventi e rendere così maggiormente tracciabile il prodotto;

considerato, altresì, opportuno prevedere talune riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;

ritenuto, poi, rilevante che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

ritenuto, altresì, particolarmente rilevante assicurare un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;

considerato, infine, necessario assicurare e promuovere la cooperazione agroalimentare delle filiere agricole, rifinanziando le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti condizioni:*

1) venga previsto che le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lett. c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017,

n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, siano prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, stabilendo, altresì, che le suddette proroghe non si applichino in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;

2) venga disposto a favore degli imprenditori agricoli che intendono effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione;

3) venga inserita una specifica nell'ambito della disposizione riguardante i distretti del cibo volta ad includere, definendoli, i distretti biologici;

4) venga completato il quadro di interventi riguardanti il settore della pesca, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 nonché uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;

5) venga integrato l'intervento nel settore della zootecnia, fornendo un sostegno finanziario all'allevamento estensivo praticato nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

6) venga prevista la detraibilità dell'IVA corrisposta in misura superiore a quella effettiva;

7) venga istituito uno specifico Fondo dotato di adeguate risorse finanziarie per favorire la competitività delle produzioni

delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;

8) venga precisato, nell'ambito delle disposizioni che prevedono l'avvio del piano invasi garantendo a tal fine uno stanziamento pari a 250 milioni che venga assicurata priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;

9) venga valutata la possibilità di aumentare lo stanziamento disposto per contrastare gli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*;

10) vengano previste specifiche risorse finanziarie per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal *Citrus Tristeza Virus* e dagli insetti infestanti *Liothrips oleae*, *Halyomorpha halys* e *Dryocosmus kuriphilus*, e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;

11) venga assicurato un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;

12) nell'ambito delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'attività di enoturismo e relativa disciplina fiscale, vengano individuati esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali nella definizione delle linee guida sugli *standard* di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;

13) venga previsto che le aziende faunistiche-venatorie possano svolgere, qualora esercitate dall'imprenditore agricolo mediante utilizzazione prevalente dell'azienda, attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità;

14) venga previsto un credito di imposta per acquistare beni strumentali che

utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;

15) venga stabilita l'equiparazione, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali, prevedendo che per i contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;

16) venga previsto che gli imprenditori agricoli possano comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

17) venga chiarito che le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrano, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;

18) venga prevista una specifica disposizione in merito al regime fiscale ap-

plicabile ai redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi;

19) vengano previste specifiche riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;

20) venga previsto che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

21) venga assicurato un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;

22) vengano previste specifiche risorse per finanziare le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	284
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, Aldo Giubilaro (Svolgimento e conclusione) .....	284
Comunicazione del presidente .....	285

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Chiara BRAGA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Chiara BRAGA.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, Aldo Giubilaro.

*(Svolgimento e conclusione).*

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Aldo Giubilaro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, accompagnato dalla dottoressa Alessia Iacopini, sostituto procuratore della Repubblica, che ringrazia della presenza.

Aldo GIUBILARO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, e Alessia IACOPINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Aldo GIUBILARO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, e

Alessia IACOPINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazione del presidente.**

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, ha condiviso la proposta di prorogare alle ore 20 di martedì 12 dicembre il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio.

Con riferimento all'audizione appena svoltasi del dottor Giubilaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, fa presente di aver verificato presso gli Uffici in ordine alle circostanze dallo

stesso dichiarate, secondo cui non sarebbe stata secretata la sua audizione svoltasi il 16 febbraio 2017 presso la prefettura di Grosseto nella parte in cui conteneva notizie riservate. Al riguardo, dopo aver compiuto una verifica della registrazione audio della seduta, oltre che del resoconto stenografico, rende noto alla Commissione che, nonostante l'auditato fosse stato informato all'inizio della sua audizione della possibilità di secretare parti dell'intervento, non è mai stata rivolta alla presidenza alcuna richiesta in tal senso. Il resoconto dell'audizione, pertanto, è stato pubblicato integralmente, come comunicato allo stesso auditato all'inizio della seduta.

#### **La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	286
Audizione del consulente legale dell'Osservatorio militare Angelo Fiore Tartaglia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	287

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei

deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del consulente legale dell'Osservatorio militare Angelo Fiore Tartaglia.

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Angelo Fiore TARTAGLIA svolge un breve intervento sul tema del contenzioso civile relativo ai militari ammalatisi a seguito di esposizione all'uranio impoverito.

Gian Piero SCANU, *presidente*, interviene a più riprese ponendo domande e formulando osservazioni.

Angelo Fiore TARTAGLIA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	288
Seguito dell'esame della relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	289

*Giovedì 7 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.*

#### **La seduta comincia alle 8.55.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

##### **Seguito dell'esame della relazione sull'attività della Commissione.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione sull'attività della Commissione, di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva della Commissione.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

*(La Commissione concorda).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ricordare che nelle precedenti sedute il relatore Roberto Morassut aveva illustrato le linee generali della relazione, gli dà la parola per ulteriori aggiornamenti sul suo stato di avanzamento.

Roberto MORASSUT, *relatore*, illustra nelle linee generali le parti che sono state riformulate o integrate della relazione in titolo, riservandosi di presentarla in una veste più completa in altra riunione della Commissione nella quale il testo potrà anche essere allegato al resoconto della seduta.

Prendono la parola, per formulare osservazioni, Andrea CAUSIN, *presidente*, le deputate Mariastella GELMINI (FI-PdL), Laura CASTELLI (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Claudia MANNINO (Misto), e il deputato Fabio RAMPPELLI (FDI-AN), cui replica Roberto MORASSUT, *relatore*.



Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il relatore, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 dicembre 2017 – Presidenza  
del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 11.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	290
Sulla programmazione dei lavori .....	290
Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Banca Etruria e Cassa di Risparmio di Chieti .....	291

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI indi del vicepresidente Renato BRUNETTA indi del vicepresidente Mauro Maria MARINO indi del vicepresidente Renato BRUNETTA.*

### La seduta comincia alle 10.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

#### Sulla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 6 dicembre scorso, in merito alla programmazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane, precisando che non si è raggiunto un consenso unanime in merito alla forma di pubblicità da adot-

tare per le audizioni concernenti Consoli, Zonin e D'Agui.

In base all'articolo 10, comma 5, del Regolamento interno, propone di svolgere tali audizioni in forma segreta.

L'onorevole TABACCI (DeS-CD) e il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannunciano il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dal Presidente.

Gli onorevoli ORFINI (PD), SIBILIA (M5S) e ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE) e il senatore TOSATO (LN-Aut) preannunciano il proprio voto contrario sulla proposta.

Il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) e l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL), osservando che si sarebbe potuta porre in votazione anche la modalità di pubblicità senza diretta audiovisiva, preannunciano il proprio voto contrario.

Si procede dunque alla votazione della proposta di segretare le audizioni concernenti Consoli, Zonin e D'Agui, che risulta respinta a maggioranza.

Intervengono sui lavori della Commissione il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) e gli onorevoli BRUNETTA (FI-PdL), SIBILIA (M5S) e ORFINI (PD).

**Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Banca Etruria e Cassa di Risparmio di Chieti.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Intervengono, svolgendo le proprie relazioni, la signora GIORGIANNI e l'avvocato VESCOVINI, in rappresentanza dell'associazione Vittime Salvabanche.

L'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) pone domande e, dopo un intervento dell'onorevole ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE), risponde l'avvocato VESCOVINI.

Intervengono successivamente l'avvocato ANGELETTI ed il signor SPALLINO, in rappresentanza dell'associazione Azionisti ex Banca Etruria.

Il PRESIDENTE informa la Commissione dell'arrivo di alcuni documenti da parte del Ministero dell'economia.

Interviene infine il signor LACROCE, in rappresentanza delle Associazioni Amici di Banca Etruria e Comitato Azzerati dal Salva Banche.

Il PRESIDENTE propone di procedere in seduta segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 12 alle 12.05).*

Pongono domande agli auditi e formulano osservazioni gli onorevoli BRUNETTA (FI-PdL) e VILLAROSA (M5S) ed il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), cui replicano la signora GIORGIANNI, l'avvocato ANGELETTI ed il signor LACROCE.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.35.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i> .....	17
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i> .....	21

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	10
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	23
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16

### II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	39

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. C. 4552 De Maria ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità. C. 4000 Di Lello e C. 4058 Rossomando ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	42
Sui lavori della Commissione .....	38

### III Affari esteri e comunitari

#### INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	46
5-02547 Grillo: Sui contratti di locazione gravanti sul bilancio del MAECI .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
5-05124 Galperti: Sulle relazioni tra Italia e Taiwan.	
5-11424 Fucci: Sull'esclusione di Taiwan dall'Assemblea Mondiale della Sanità .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-10188 Businarolo: Sull'arresto di un sacerdote italiano in Argentina in relazione ad un caso di gravi abusi su minori .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53
5-12572 Manlio Di Stefano: Sulla trattativa per una convenzione tra MAECI e patronati italiani all'estero .....	47
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	55
5-11961 D'Incà: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo.	
5-12323 De Menech: Sull'arresto di cittadini italiani nel contesto delle manifestazioni contro il G20 di Amburgo .....	47
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-11094 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa per interventi di cooperazione allo sviluppo e sulla tutela dei diritti umani negli interventi di controllo alle frontiere .....	48
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-12732 Garavini: Sulla carenza di docenti presso l'Istituto comprensivo « Leonardo da Vinci » di Parigi .....	48
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12896 Quartapelle Procopio: Sui recenti sviluppi delle indagini sulla morte di Giulio Regeni .....	49
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64

### IV Difesa

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	66
5-12892 Moscatt: Sui servizi sanitari assicurati dal personale militare della Croce Rossa Italiana .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-12893 Basilio: Sull'effettivo ritiro delle deleghe conferite ad un membro del Governo ..	67
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	70
5-12894 Duranti: Su un intervento di soccorso impedito alla nave Aquarius di Sos Méditerranée .....	67
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
5-12895 Artini: Sul personale civile della difesa .....	67
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	72



**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-11465 Manzi: Sull'emanazione delle linee guida sul primo soccorso negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado .....	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	75
5-12570 Malpezzi: Sui contenuti di un testo in dotazione alle quinte classi della scuola primaria relativamente al tema dell'immigrazione .....	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	77
5-11658 D'Uva: Sulle prove di accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia ....	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-12675 Donati e 5-12666 Gagnarli: Sull'esclusione di alcuni bambini dalla fruizione del pasto presso le mense scolastiche .....	74
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	81
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	74

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	83
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	86
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di Relazione alternativa presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> ....	91
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12890 Borghi: Sulla cessazione dello <i>status</i> giuridico di rifiuto per la cenere dell'Etna .	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-12889 Pellegrino: Sulla destinazione di fondi per il rafforzamento della capacità amministrativa alla Sogesid SpA .....	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-12891 Zolezzi: Sulla gestione dei fanghi contaminati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ..	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	95

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	96
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i> .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	149
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i> .....	156

## ATTI DEL GOVERNO:

Parere parlamentare sul Programma di utilizzo, per l'anno 2017, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 481 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	104
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	157
---	-----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	157
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	207
INTERROGAZIONI:	
5-11311 Martella: Inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato .....	162
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	210
5-12813 Patrizia Maestri: Condizioni dei lavoratori del settore della logistica .....	162
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	211
5-12819 Di Salvo: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI).	
5-12857 Dadone: Licenziamento di una lavoratrice del negozio IKEA di Corsico (MI) e connesse iniziative normative per la tutela dei diritti dei lavoratori .....	163
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	213
5-12853 Cominardi: Lavoratori impiegati nei giorni festivi presso centri commerciali .....	163
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

### **XIII Agricoltura**

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	216
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	225
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	254
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla commissione</i> ) .....	279

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	284
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, Aldo Giubilaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	284
Comunicazione del presidente .....	285

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI**

**ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	286
Audizione del consulente legale dell'Osservatorio militare Angelo Fiore Tartaglia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	287

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	288
Seguito dell'esame della relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	289

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	290
Sulla programmazione dei lavori .....	290
Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Banca Etruria e Cassa di Risparmio di Chieti .....	291

